

STUDI EMIGRAZIONE

*rivista trimestrale
a cura del*

**CENTRO STUDI EMIGRAZIONE
ROMA**



17

MORCELLIANA

STUDI EMIGRAZIONE

Rivista trimestrale di sociologia,
pastorale e storia dell'emigrazione

a cura del
Centro Studi Emigrazione - Roma

Direttore

Giovanni Battista Sacchetti

Redattore

Antonio Perotti

Comitato di Redazione

Giuseppe De Rita, Giuseppe Lucrezio Monticelli, Stefano Minelli

Segretario di Redazione

Lidio Bertelli

Collaboratori

Sabino Acquaviva, Francesco Alberoni, Luciano Allais, Paolo Andreoli, Achille Ardigò, Guido Astori, Guido Baglioni, Filippo Barbano, Carlo Bellò, Giuseppe Beschin, Gaetano Bonicelli, Hervé Carrier, G. Cattau de Menasce, Luciano Cavalli, Lucio Fabi, Nino Falchi, Pier Giovanni Grasso, Andrew M. Greeley, Antonio Grumelli, Hermann Michel Hagmann, Frans Lambrechts, Massimo Livi Bacci, Marino Livolsi, Osvaldo Passerini Glazel, Assunto Quadrio, Mario Romani, Tommaso Salvemini, Riccardo Taglioli, Tullio Terzori, Silvano Tomasi, Benjamin Tonna, Cesare Zanconato.

Direzione e Amministrazione

Centro Studi Emigrazione
Via Calandrelli, 9-A - 00153 ROMA
Tel. 582.741

Abb. annuo: Italia L. 3.000
Estero \$ 7.00 o equiv.

Numero separato: L. 900

Dopo un anno un fascicolo si considera arretrato e costa il doppio.

C.C.P. 1/51255 intestato a «CENTRO STUDI EMIGRAZIONE» (specificare la causale del versamento).

Autorizzazione del Tribunale di Roma,
25 giugno 1964, N. 9887.

Dirett. resp.: Giovanni Battista Sacchetti
I. G. M. - Via M. Amari, 45 - Roma

Marzo 1970

Anno VII - N. 17

SOMMARIO

STUDI

- L'inadempienza degli obblighi alimentari da parte degli emigrati, di Antonio Perotti e Camillo Cecchi pag. 1
- Summary - Résumé - Resumen > 33
- Zusammenfassung > 34

DOCUMENTAZIONI

- Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari (New York, 20 giugno 1956) > 35
- Convenzione sulla legge applicabile agli obblighi alimentari nei riguardi dei figli minori (L'Aja, 24 ottobre 1956) > 44
- Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori (L'Aja, 15 aprile 1958) > 47
- Elenco delle autorità uniche abilitate a ricevere e a spedire il «dossier» dell'obbligo alimentare > 52

INSERTO

- Modelli di domanda per il recupero degli obblighi alimentari . . . > II
- Modello di procura > V
- Formulario-tipo quadrilingue adottato dal Consiglio d'Europa . . > VI

NOTE E DISCUSSIONI

- Conversione o convergenza? Nota di pastorale dell'emigrazione, di Cesare Zanconato > 53
- Per una pastorale urbana. «Teologia della città», di Daniele Dalla Barba > 57

- RECENSIONI > 65

STUDI EMIGRAZIONE

ANNO VII - N. 17
MARZO 1970

L'INADEMPIENZA DEGLI OBBLIGHI ALIMENTARI DA PARTE DEGLI EMIGRATI

di Antonio Perotti e Camillo Cecchi

Fra i Paesi interessati al problema del come perseguire legalmente l'inadempienza dei doveri familiari da parte del lavoratore emigrato vi è certamente l'Italia.

Essa infatti è caratterizzata da un robusto flusso migratorio, proveniente in gran parte da piccoli centri rurali, nei quali la mancanza di informazioni e un fatto di costume — che scoraggia nei familiari abbandonati dal capofamiglia ogni iniziativa che possa rendere pubblica e irrimediabile la loro situazione — impediscono generalmente lo adito alle vie legali.

Va, inoltre, tenuto presente che non è sempre possibile, soprattutto per l'emigrazione in Europa, il ricorso a quell'efficace mezzo preventivo costituito dal ricongiungimento familiare. E' risaputo, infatti, che un complesso di situazioni, quali l'incertezza circa la definitiva sistemazione, l'esistenza di alloggi collettivi per operai a prezzi più accessibili, la difficoltà di risolvere all'estero il problema della scuola per i figli, la necessità di lasciare qualche familiare a guardia della piccola proprietà rimasta al paese, infine, per alcuni, il desiderio di una evasione dai rigidi legami familiari o dagli

impegni forzatamente assunti, induce a procrastinare le trattative per tale ricongiungimento.

E così l'isolamento, ancor più pesante per uomini abituati alla vita di vicinato e di parentado, l'aridità degli accantonamenti maschili o delle cantine, la promiscuità di idee e di orientamenti, caratteristica degli ambienti di immigrazione, possono dare origine a «ménages» sostitutivi, di cui la famiglia in patria fa necessariamente le spese.

In questo stato di cose è comprensibile che ci si sia dati alla ricerca di correttivi di altro genere.

Studi Emigrazione ha finora affrontato il problema dell'abbandono della famiglia da parte del lavoratore emigrato dal punto di vista sociologico (Cfr. Studi Emigrazione, V. n. 13, ottobre 1968, pp. 537-573). Ha infatti condotto una analisi del fenomeno che ne evidenziava i termini di uniformità e di differenziazione, condizione indispensabile per formulare una tipologia dei casi di abbandono osservati. Ha potuto così isolare le varie cause che danno origine a tipi diversi di inadempienza e permettono di meglio affrontare i relativi problemi nel settore dell'azione sociale.

In questo numero, ritenendo indispensabile a tale azione sociale la conoscenza degli strumenti legislativi attualmente a disposizione, presentiamo alcune note informative circa i precedenti, il contenuto, lo spazio di validità e le condizioni di efficienza delle convenzioni internazionali per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari e per l'esecuzione delle sentenze relative, nonché la documentazione necessaria per l'attuazione pratica degli interventi operativi.

Siamo certi di fare in tal modo cosa utile a quanti operano nel campo assistenziale a favore delle famiglie degli emigrati e a quanti auspicano una maggiore armonizzazione del diritto internazionale nel mondo del lavoro.

INTRODUZIONE

Le condizioni di abbandono in cui viene frequentemente a trovarsi una famiglia quando il suo principale sostegno si reca all'estero e la quasi impunità di cui questi usufruisce, soprattutto in ragione delle difficoltà legali che ostacolano l'efficacia di ogni provvedimento, hanno da tempo indotto le Autorità responsabili dei diversi Paesi e le Istituzioni interessate al servizio sociale tra i migranti a ricercare un sistema pratico di procedimento e di esecuzione all'estero degli obblighi alimentari.

L'obbligo alimentare dei lavoratori migranti verso le loro famiglie residenti nei paesi di partenza ha attirato, specialmente in seguito allo sviluppo delle regolamentazioni riguardanti la libera circolazione delle persone, l'attenzione delle Organizzazioni Internazionali a livello europeo e va assumendo una importanza sempre crescente per le implicazioni umane e sociali che esso comporta.

La questione della mancanza di efficaci mezzi per indurre il lavoratore migrante inadempiente a corrispondere le somme dovute a titolo di obbligo alimentare agli aventi diritto rimasti in patria è diventata, al momento attuale, uno dei fatti sociali più importanti per il nostro Paese, interessato da uno dei più notevoli flussi migratori nell'area europea.

Sebbene vi sia infatti carenza di dati generali attendibili sulle dimensioni del fenomeno della inadempienza degli obblighi alimentari tra gli emigrati italiani, le cifre raccolte da alcune indagini sono quanto mai significative. Tra queste citiamo ad esempio i dati dell'indagine speciale condotta dallo ISTAT nell'estate 1964, per incarico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulle famiglie aventi componenti emigrati all'estero ¹.

¹ « Indagine speciale sulle famiglie aventi componenti emigrati all'estero », *Statistiche del Lavoro*, aprile-maggio-giugno 1967, pp. 358-380.

Dai dati citati risulta tutt'altro che raro il caso di famiglie i cui componenti emigrati non contribuiscono al mantenimento del nucleo familiare: si tratta di oltre il 13% delle famiglie oggetto dell'indagine e ne subivano le conseguenze oltre 160.000 persone. Quali le cause? Soltanto nel 10% dei casi di « inadempienza », ciò avveniva perchè la famiglia « non aveva bisogno »; nel 52% dei casi per « motivi economici » dell'emigrato; ma in ben 38% dei casi, il che coinvolgeva non meno di 60.000 persone rimaste in patria, *per disinteresse*. L'inadempienza per disinteresse riguardava per il 7% famiglie rimaste in patria con un solo componente, per il 31% con due, per il 23% con tre, per il 16% con quattro, per il 10% con cinque e per il 13% con sei o più. La cifra è tanto più notevole in quanto essa è senza dubbio inferiore alla realtà. Ai fini, infatti, dell'indagine, nel caso si fosse trattato di famiglia con più componenti emigrati all'estero che mantenevano un differente comportamento nei riguardi della famiglia rimasta in patria, l'ISTAT ha preso in considerazione il comportamento più favorevole alla famiglia medesima.

I PRINCIPALI OSTACOLI

Le difficoltà di ottenere all'estero l'esecuzione degli obblighi alimentari sono di diversa natura: giuridica, psicologica, finanziaria e pratica.

Gli ostacoli di *origine giuridica* sorgono soprattutto allorchè il creditore (la famiglia abbandonata) scelga come via giudiziaria per il recupero degli alimenti il processo contro il debitore nel Paese dove essa risiede e la conseguente richiesta della esecuzione della sentenza nel Paese dove si trova il lavoratore. In questa ipotesi vi è soprattutto l'ostacolo giuridico della competenza. Nella maggioranza dei Paesi, il giudice del luogo in cui risiede il creditore non è competente a giudicare il debitore in altro Paese. E' necessario quindi che nel paese di residenza del debitore sia riconosciuto il valore della sentenza resa nel paese di residenza del creditore, affinchè questa venga eseguita. Talune legislazioni esigono tuttavia alcune condizioni per il riconoscimento di una sentenza straniera (ciò che in termini giuridici si chiama « pronunciare l'exequatur »). Ne deriva, pertanto, che in diversi Paesi il giudice non può pronunciarsi allorchè il lavoratore citato in giudizio non ri-

sieda nel Paese del tribunale presso cui è stato intentato il processo o allorchè la denuncia non gli sia stata notificata nel territorio di questo Paese. In Svizzera ed in Olanda, la sentenza straniera non ha che un valore limitatissimo. Certi Paesi, come la Germania e l'Austria, esigono la reciprocità. Altri infine, fra i quali figurano la Francia ed il Belgio, lasciano al giudice la libertà di accettare o meno le sentenze straniere.

Le difficoltà di ordine finanziario e pratico sono rilevanti soprattutto nel caso in cui il creditore sceglie la seconda via giudiziaria a sua disposizione, intentando il processo nel Paese in cui risiede il debitore. In questo caso il creditore è costretto a depositare, nella maggioranza dei casi, una cauzione per le spese del processo, a comparire spesso di persona, a scegliersi avvocati e difensori che non conosce e soprattutto, allorchè egli non ottiene l'assistenza giudiziaria, a sopportare le spese di un processo sempre oneroso.

In entrambi i casi è inoltre da rilevare la difficoltà di determinare la somma che il debitore deve pagare come obbligo alimentare alla propria famiglia. La determinazione di questa somma spetta al giudice del tribunale del Paese di residenza del debitore. Egli deve tuttavia stabilirla in funzione dei mezzi finanziari del debitore da un lato e delle condizioni della vita reale della famiglia abbandonata dall'altro. Ora è evidente che se per il giudice può essere facile constatare le condizioni finanziarie del primo, gli sarà difficile se non talvolta impossibile constatare i reali bisogni della seconda.

Una seconda difficoltà di carattere finanziario comune a tutte le pratiche di recupero è presentata dal fatto che l'obbligo alimentare implica, per sua natura, il versamento di prestazioni periodiche, ciò che fa aumentare le spese dell'avvocato che all'estero deve assicurare l'esecuzione regolare dei pagamenti da parte dell'emigrato.

Il recupero internazionale degli alimenti trova, infine, aggravati per diverse ragioni, tutti quegli ostacoli che sono comuni, in questa materia, agli stessi diritti interni: lentezza e complessità della procedura, inerzia di qualche avvocato, rinvio frequente di pratiche, difficoltà, infine, di far eseguire la sentenza di condanna allorchè il debitore è in cattiva fede (cambiamenti successivi, ad esempio, di domicilio o di impresa che obbligano a lunghe e pazienti ricerche; interruzioni volontarie di lavoro per giustificare l'insufficienza delle risorse e non versare così la pensione alimentare).

Gli ostacoli frapposti nei casi di cattiva fede aumentano notevolmente allorchè il recupero degli alimenti deve essere perseguito a carico di debitori residenti all'estero, trovandosi essi in condizioni di far perdere più facilmente le proprie tracce. Citiamo, ad esempio, i casi in cui la famiglia legittima è rinnegata, in partenza, dal padre che emigra espressamente per sottrarsi ai propri obblighi familiari; i casi di figli illegittimi che non sono riconosciuti dal padre, il quale, per evitare le conseguenze, sceglie l'emigrazione all'estero, cambiando spesso domicilio e senza lasciare l'indirizzo; i casi infine in cui l'emigrato, avendo creato un secondo focolare all'estero, non dispone di risorse sufficienti per sostenere in conformità della legge locale quest'ultimo e tener fede nello stesso tempo allo obbligo alimentare al quale è tenuto in forza del suo contratto di legittimo matrimonio.

Tra gli ostacoli ad una soddisfacente soluzione del problema ricordiamo, infine, le restrizioni ai trasferimenti di capitale imposti da alcuni Paesi.

Agli ostacoli di natura giuridica, finanziaria e pratica sovramenzionati, si aggiungano gravi *difficoltà psicologiche*: la famiglia abbandonata rinuncia, infatti, molto spesso a perseguire il familiare inadempiente per non rompere gli ultimi legami, nella speranza di una futura riconciliazione. La moglie è generalmente reticente a intraprendere un'azione che le sembra estrema, sapendo che con essa rischia di compromettere per sempre il proprio matrimonio.

Le difficoltà fin qui elencate assumono ulteriore gravità qualora si pensi che l'allargamento del flusso migratorio nel corso degli ultimi anni ha aggravato l'aspetto giuridico, introducendo nella ricerca della legge, applicabile ai lavoratori migranti, conflitti tra concezioni giuridiche differenti, quali il Diritto Romano e la *Common Law*.

I SOGGETTI DELL'OBBLIGO ALIMENTARE

Nella giurisprudenza si ha la tendenza, in quasi tutti i Paesi a parlare di obbligo come obbligo di soccorso tra sposi ed a limitare l'obbligo alimentare ai soli oneri alimentari *tra ascendenti e discendenti*.

Quasi tutti i sistemi giuridici che prevedono un obbligo alimentare o di soccorso hanno tendenza a proporzionarlo ai mezzi del debitore ed alla situazione materiale del creditore.

Se ciascuno dei coniugi può essere allo stesso tempo soggetto attivo e passivo, questo grado d'obbligo cambia secondo la posizione della donna nel sistema giuridico del paese considerato. Nel Paese dove la donna ha raggiunto un alto livello di emancipazione, l'obbligo di soccorso del marito verso di lei è meno pesante di quello previsto dai Paesi nei quali la posizione della donna è giuridicamente più lontana dalla sua emancipazione totale. Ne deriva che il grado di obligatorietà è più debole in Gran Bretagna e nei Paesi Scandinavi che nel nostro Paese.

Altri Paesi sottolineano in modo particolare i rapporti tra ascendenti e discendenti; è soprattutto il caso dell'Austria (articoli 139 - 141 del Codice Civile), della Francia (Art. 203 del C.C.), dell'U.R.S.S. (Art. 54 della legge della famiglia), come pure delle leggi moderne della maggior parte dei Paesi del Medio-Oriente (Siria, Egitto, Iran) e del Pakistan.

In materia di obbligo alimentare, quasi tutti gli Stati fanno una distinzione tra i figli legittimi ed illegittimi. I legislatori impongono al padre del figlio legittimo l'obbligo di nutrirlo e di allevarlo. Questo obbligo si esprime tuttavia attraverso forme differenti: alcuni Paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna, la Polonia, l'Argentina, il Brasile ed il Cile obbligano il padre ad allevare ed educare i suoi figli secondo la sua condizione ed i suoi mezzi, altri, come la Grecia, estendono questo dovere obbligando il padre a costituire una dote in proporzione al suo patrimonio, alla sua posizione sociale ed al numero dei suoi figli (articoli 1495 e 1496 del C.C.).

I diritti dei figli naturali sono estremamente variabili secondo le diverse legislazioni. Gli Stati scandinavi accordano loro con molta liberalità pensioni alimentari, anche nei casi in cui la filiazione non è stabilita con certezza. Una posizione del tutto divergente è tenuta dai Musulmani che rifiutano qualsiasi tipo di statuto giuridico ai figli naturali. L'articolo 340 del codice civile belga prevede che il figlio naturale possa reclamare da colui che ha avuto relazioni con la propria madre durante il periodo legale del concepimento, una pensione annua per il suo allevamento e la sua educazione fino all'età di 18 anni compiuti. Le modalità di questa richiesta sono previste dall'art. 340 del C.C. belga. Il sistema giuridico belga ammette dunque che il figlio naturale possa intentare una azione per recupero degli obblighi alimentari indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento del figlio. Questa concezione è ripresa,

oltre che nel nostro Paese (art. 193 del vecchio C.C. del 1865 e art. 1279 del C.C. del 1942), in Svizzera (art. 309 del C.C.), in Germania (par. 1708 del B.G.B.), in Austria (articoli 163-166 del C.C.) ed in Olanda (legge del 16 novembre 1909).

Per quanto riguarda i figli adottivi, ci limitiamo a segnalare che quasi tutti i sistemi giuridici prevedono il diritto del figlio adottivo al sostentamento ed a una educazione e formazione in proporzione ai mezzi dei genitori adottivi. Per garantire il rispetto di tale diritto, alcune legislazioni prevedono espressamente che i genitori che intendono adottare un figlio debbono precisare i mezzi che permetteranno loro di ottemperare ai propri obblighi verso il figlio adottivo ².

L'esperienza in materia di recupero internazionale degli alimenti mostra che, per quanto concerne l'Italia, nella grande maggioranza dei casi si tratta di domande di familiari residenti in Italia di cittadini italiani recatisi per ragioni di lavoro in Francia ed in Germania. Per lo più si tratta di istanze di mogli di lavoratori emigrati rimaste in patria, spesso con numerosa prole a carico, prive di risorse economiche, che non ricevono dai propri mariti rimesse e che si rivolgono al Ministero dell'Interno, invocando l'applicazione della Convenzione di New York (di cui faremo cenno più sotto), sia per richiamare i propri consorti ai loro doveri morali e materiali allentati dalla lontananza, sia per poter sopravvivere economicamente con la famiglia. Assai più rari risultano i casi di domande di alimenti presentate da vecchi genitori lasciati nell'indigenza dai figli ³.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI OBBLIGHI ALIMENTARI

Per semplificare le procedure e favorire la soluzione dei casi di obblighi alimentari sul piano amministrativo e giudiziario sono state adottate diverse convenzioni internazionali ⁴.

² Per una illustrazione più ampia della legislazione e giurisprudenza internazionale in materia, rimandiamo il lettore all'interessante documentazione raccolta dalla Commissione Cattolica Internazionale per le Migrazioni di Ginevra: *Obligations alimentaires des travailleurs migrants* (Dossier N. 3).

³ Ministero dell'Interno (Direzione Generale dell'Assistenza Pubblica), Circolare n. 30641/68-Gen. del 18 aprile 1964.

⁴ Tra le Convenzioni internazionali che riguardano i diversi mezzi di esecuzione per il recupero degli obblighi alimentari, va ricordata, antecedentemente alla Convenzione di New York, quella sulla procedura civile, firmata all'Aja il

Convenzione di New York

La convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari è stata adottata il 20 giugno 1956 dalla Conferenza sugli obblighi alimentari riunita sotto l'auspicio delle Nazioni Unite in cooperazione con l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato dell'Aja. La convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 338 del 23 marzo 1958. I dispositivi della convenzione non sono rivolti a sostituire i mezzi già esistenti, ma hanno lo scopo di completarli (art. 1, comma 2°) ed in particolare di rendere agevole il recupero dell'obbligo alimentare quando chi ne ha il diritto (familiari) e chi vi è tenuto (capo famiglia inadempiente) risiedono e si trovano temporaneamente in Paesi diversi, ambedue aderenti alla convenzione.

Per mezzo della convenzione si è voluto facilitare il recupero degli alimenti per due vie:

- 1) la semplificazione procedurale e l'alleggerimento degli oneri a carico del creditore nel caso di azione giudiziaria;
- 2) lo sviluppo dell'azione amministrativa di conciliazione fra le parti interessate.

Il familiare dell'inadempiente deve rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria designata nel Paese di residenza quale autorità « speditrice » e questa entrerà in contatto con

1° marzo 1954. Essa ha regolato quattro questioni: 1) *la comunicazione degli atti giudiziari ed extra-giudiziari*. Lo Stato firmatario si impegna a comunicare gli atti in materia civile o commerciale riguardanti persone residenti all'estero, dietro semplice domanda del Console dello Stato richiedente; 2) *le commissioni rogatorie*. Per questioni civili e commerciali, il tribunale di uno Stato firmatario può indirizzarsi per commissione rogatoria all'Autorità competente di un altro Stato firmatario per chiedergli di procedere in sua vece ad un atto di istruzione o ad altri atti giudiziari. 3) *cauzione degli stranieri* (« cautio iudicatum solvi »). Ai cittadini appartenenti ad uno Stato firmatario non può essere imposta alcuna cauzione o deposito a motivo della loro qualità di stranieri o per la mancanza di un loro domicilio o residenza nel Paese, allorchè essi inoltrino una istanza presso i tribunali d'un altro Stato firmatario. 4) *Assistenza giudiziaria gratuita*. In tutti i Paesi firmatari, i cittadini di detti Stati sono ammessi, in materia civile e commerciale, al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, allo stesso titolo dei nazionali. Hanno ratificato questa convenzione 19 Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Cecoslovacchia, Finlandia, Francia, Italia, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Jugoslavia, Svezia, Svizzera, Polonia, Ungheria, U.R.S.S., Spagna e Santa Sede.

Questa Convenzione regola alcuni punti che saranno ripresi più tardi dalla Convenzione di New York. Vale la pena osservare che l'Austria e la Svizzera hanno ratificato la convenzione dell'Aja del 1954, ciò che, almeno parzialmente, elimina la mancanza di ratifica da parte di questi due Paesi della Convenzione di New York.

la corrispondente istituzione che ha funzioni «intermediarie» nel Paese di residenza dell'inadempiente (art. 2) ⁵.

Le principali innovazioni introdotte dalla Convenzione furono:

1) si è stabilita una procedura uniforme semplificata che ha eliminato le trasmissioni per via diplomatica;

2) il creditore non è più obbligato a nominare un difensore nel Paese del debitore, ad eleggere in tale Paese il proprio domicilio e a comparirvi in giudizio;

3) sono eliminate le spese giudiziarie ed il versamento della cauzione;

4) si è regolata la possibilità della transazione amministrativa a cura dell'«Autorità Speditrice» del Paese di residenza del creditore.

Convenzioni dell'Aja

Per ovviare agli inconvenienti lasciati insoluti dalla Convenzione di New York per quanto riguarda il problema della legge applicabile e dell'«*exequatur*» sono state adottate all'Aja altre due convenzioni, il 24 ottobre 1956 ed il 5 aprile 1958, entrambe concernenti esclusivamente *i minori*.

⁵ A norma della Convenzione di New York, si chiama *autorità speditrice* l'autorità responsabile per l'assistenza al creditore nella fase preparatoria. Ogni Paese è libero di decidere la designazione di una o più autorità amministrative o anche giudiziarie, quali *autorità speditrici*. Suo compito è di trasmettere, istruita e corredata di tutti i necessari documenti e dopo averne accertata la fondatezza, la domanda del creditore di alimenti all'istituzione intermediaria competente dello Stato in cui si trova il debitore, al fine di conseguire: a) o l'adempimento dell'obbligazione alimentare da parte del debitore mediante transazione; b) o il riconoscimento del diritto agli alimenti del creditore attraverso un'azione giurisdizionale esperita presso i competenti organi giudiziari stranieri, con l'eventuale esecuzione del giudicato in danno del debitore residente all'estero; c) o la deliberazione da parte dell'organo giudiziario straniero di una sentenza già ottenuta dal creditore residente in Italia e esecuzione della medesima a mezzo delle autorità giudiziarie dello Stato di residenza del debitore.

L'autorità che agisce nel Paese del debitore si chiama *istituzione intermedia*ria. Le sue funzioni possono essere attribuite ad un organismo pubblico o privato e consistono in tutte quelle misure proprie ad assicurare il recupero degli alimenti.

Le prove a corredo della domanda — con i motivi che la determinano — debbono corrispondere a quelle indicate da quest'ultima autorità d'accordo con le leggi del proprio Paese e vanno accompagnate da una «procura» che autorizza l'istituzione intermediaria ad agire in nome del creditore (art. 3). Va trasmessa anche — quando abbia avuto luogo — ogni decisione od atto giudiziario già esperito dal Tribunale locale a favore del familiare creditore (art. 6). L'azione alimentare è così intestata e perseguita (nei limiti della procura) dall'Istituto intermediario che poi avrà cura anche dell'esecuzione della sentenza dell'autorità giudiziaria (art. 9).

La prima riguarda la « legge applicabile » agli obblighi alimentari verso i minori e stabilisce che tale legge è quella del Paese di residenza del minore. L'innovazione di questa Convenzione consiste nella dissociazione che essa introduce tra l'obbligo alimentare e qualsiasi questione di filiazione e di rapporti familiari tra debitore e creditore. Ogni decisione resa in applicazione di questa Convenzione non può minimamente pregiudicare le questioni relative alla filiazione. Questo sistema, pur lasciando aperti altri problemi di ordine morale, presenta vantaggi innegabili per il minore, soprattutto per quanto concerne il suo benessere materiale.

La seconda convenzione riguarda il riconoscimento e l'esecuzione della legge in materia di obblighi alimentari verso i minori: le sentenze emesse in uno degli stati contraenti sono riconosciute e dichiarate esecutive negli altri Stati. Sono competenti per prendere delle decisioni in materia sia l'autorità del Paese di residenza del creditore, sia quella del Paese di residenza del debitore. Se l'assistenza giudiziaria è gratuita nello Stato in cui essa è resa, lo sarà anche nello Stato in cui essa è riconosciuta ed eseguita. Gli Stati contraenti faciliteranno, inoltre, le rimesse delle somme dovute.

La terza convenzione dell'Aja del 1958 si estende a qualsiasi decisione sia giudiziaria che amministrativa ed è applicabile anche ai figli illegittimi o adottati con età non superiore ai 21 anni ⁶.

Le Convenzioni dell'Aja tendono a completare una delle maggiori lacune contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite di New York. In forza di questi accordi risultano infatti competenti non solamente le autorità sul territorio delle quali ha la sua residenza abituale il debitore al momento in cui è introdotta l'istanza, ma anche le autorità dello Stato nel quale, al momento dell'introduzione della causa, ha la sua residenza abituale il creditore. Questa disposizione favorisce notevolmente il minore che non è più costretto a intentare un'azione contro il padre nel Paese dove questi si era recato per ostacolare la ricerca ⁷.

⁶ Si veda in « Documentazioni » l'elenco dei Paesi che attualmente hanno già ratificato le due Convenzioni dell'Aja.

⁷ I Membri del Consiglio Europeo che non hanno ancora ratificato la Convenzione, sono: Austria, Lussemburgo, Irlanda, Gran Bretagna, Malta, Svizzera e Turchia.

⁷ Oltre alle citate Convenzioni di New York e dell'Aja, va menzionata la Convenzione di Oslo del 23 marzo 1962 che regola l'esecuzione, tra i 4 Paesi scandinavi (Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia), delle sentenze concernenti gli obblighi alimentari. La convenzione esige tuttavia che nel caso di figli illegittimi venga fissata la paternità. Prima di tale data, in alcuni Paesi scan-

Inconvenienti e lacune dell'attuale normativa.

I mezzi legali attualmente esistenti a difesa della famiglia abbandonata e che dovrebbero costringere l'emigrante inadempiente a corrispondere almeno il sostentamento, sono tuttora, per diversi aspetti insufficienti e, in gran parte, inadeguati.

Numerosi sono, infatti, gli inconvenienti che permangono anche dopo l'adozione dei provvedimenti previsti dalle Convenzioni che abbiamo esaminato.

La procedura, ad esempio, prevista dalla Convenzione di New York, sebbene costituisca una notevole semplificazione rispetto al diritto comune dei singoli Stati contraenti, rimane molto pesante. Le famiglie creditrici d'un obbligo alimentare si compongono, generalmente, di persone di condizioni modeste, con un grado limitato di cultura: la serie di formalità amministrative che esse debbono compiere costituiscono per esse notevoli ostacoli. Sul piano psicologico, queste persone provano, anche nell'esercizio del loro diritto, un sentimento di timore nei confronti di qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria incaricata di assicurare l'esercizio del diritto alimentare nel loro Paese.

Queste difficoltà psicologiche crescono ancora maggiormente nel caso che si debba intentare un'azione giudiziaria in un Paese straniero; ad esse vengono inoltre ad aggiungersi difficoltà di ordine linguistico e sociale.

In forza della Convenzione di New York, il creditore deve risiedere o dimorare sul territorio di uno degli Stati contraenti ed il debitore viene sottoposto alla giurisdizione di altro Stato contraente: il tramite poi della « Istituzione intermediaria » non evita la necessità dell'« exequatur ».

Se alcuni di questi inconvenienti sono eliminati dalle due successive Convenzioni dell'Aja, per quanto riguarda i minori, essi tuttavia permangono rispetto agli altri aventi diritto: gli ascendenti, i coniugi e i collaterali.

Se, inoltre, i dispositivi per l'azione di recupero effettivamente esistono, in pratica però essi si sono dimostrati, in gran parte, inefficaci per due ragioni principali:

1) le procedure indicate non sono, nella loro pratica applicazione, operative;

dinavi (vedi, ad esempio, la legge scandinava del 7 maggio 1937), ammetteva che solo la coabitazione con la madre, durante il periodo del concepimento poteva costituire una ragione valida per una istanza alimentare.

2) la famiglia abbandonata non sempre viene orientata ed assistita, nel senso di adire alle giuste vie legali, dagli Enti o persone cui essa, sotto la pressione delle incombenti necessità finanziarie, si rivolge in prima istanza. In molti casi non ne ha conoscenza, non ha i mezzi per adirvi e, infine, non ha la serenità e la calma per farlo.

Ciò risulta chiaramente qualora si esamini per quanti e per quali casi le norme hanno funzionato. Al riguardo, consultando la giurisprudenza e le statistiche giudiziarie, risulta che solo rarissimi casi sono stati trattati per via giudiziaria.

Si ha, inoltre, ragione di credere che la quasi totalità dei casi giudiziari riguardi famiglie della classe media o agiata e quindi non al livello della famiglia del nostro lavoratore migrante. Per questa, quei dispositivi non sembra abbiano funzionato.

In sostanza l'esperienza ha dimostrato che le tre convenzioni non hanno fornito, come si sperava, uno strumento legale adeguato per risolvere il problema o che, per lo meno, esse vanno integrate da opportune disposizioni, atte a rimuovere gli ostacoli sopra accennati, specialmente quelli di conflitto fra le norme nazionali e le questioni di procedura.

Queste constatazioni di fatto hanno continuato a preoccupare le autorità responsabili del settore emigrazione.

SCARSA OPERATIVITA' DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK IN ITALIA

Con circolare 11 dicembre 1958, n. 25100/68, il Ministero dell'Interno (Direzione Generale dell'Assistenza Pubblica) nel comunicare agli Uffici Dipendenti la ratifica della Convenzione Internazionale per il recupero degli alimenti all'estero firmata a New York, illustrava dettagliatamente le finalità di detta Convenzione, delimitava i lineamenti del sistema previsto dalla stessa e indicava schematicamente, sul piano pratico, le varie fasi del procedimento amministrativo da seguire dalle Prefetture per l'attuazione, per la parte di competenza, delle norme internazionali ratificate.

Nel 1964, dopo cinque anni di applicazione della Convenzione Internazionale di New York, il Ministero dell'Interno (Direzione Generale dell'Assistenza Pubblica), rilevato che le modalità seguite sino allora per « spedire » all'estero le domande presentate da creditori residenti in Italia comportavano un

iter troppo complesso, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, considerò l'opportunità di semplificare, per quanto possibile, la procedura già concordata in sede interministeriale, al fine di rendere più agevole l'adempimento degli impegni internazionali assunti in materia.

Si convenne perciò, d'intesa con i Ministeri interessati, che le funzioni di Autorità speditrice in Italia, già affidate congiuntamente al Ministero degli Interni e a quello degli Affari Esteri, fossero svolte, per l'avvenire, unicamente da quello degli Interni, che, conseguentemente, venne autorizzato, per la osservanza della Convenzione di New York, a corrispondere direttamente con le « Istituzioni Intermediarie » degli Stati esteri aderenti alla Convenzione.

Con questa disposizione il Governo Italiano consentiva di ridurre in modo notevole il tempo necessario affinché la procedura del recupero alimentare entrasse nella fase esecutiva, eliminando il carteggio, complesso e cospicuo, tra gli Organi Diplomatici italiani e stranieri (Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata Italiana, Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza del debitore).

Nel comunicare le citate disposizioni agli Uffici dipendenti, il Ministero dell'Interno, con circolare del 18 aprile 1964, n. 30641/68, forniva ai medesimi alcuni modelli di domanda e di procura per i vari casi possibili ⁸, aggiungendo che « allo scopo di far sì che la Convenzione raggiunga realmente le sue finalità, venga data comunicazione — attraverso circolare diretta ai Sigg. Sindaci ed ai Sigg. Presidenti delle EE.CC.AA. — della possibilità che è concessa alle famiglie dei lavoratori italiani in Stati aderenti alla Convenzione, di ottenere, con procedura rapida e gratuita, l'adempimento degli obblighi alimentari da parte di quei congiunti, cui la lontananza ha affievolito se non fatto dimenticare i loro doveri morali e materiali verso la famiglia in Italia ». Nella stessa circolare il Ministero raccomandava inoltre di invitare gli Uffici Comunali e gli Enti di Assistenza « ad assistere gli interessati nella presentazione delle domande di alimenti e nell'ottenere sollecitamente la documentazione necessaria a corredo delle domande stesse ». Per una più sollecita trattazione di tutte le pratiche, il Ministero pregava inoltre i Sigg. Prefetti e gli altri Uffici competenti di costituire, ove necessario, in seno alla Divisione V, uno speciale Ufficio che trattasse la materia con « ogni

⁸ Vedi nell'inserito copia dei modelli citati.

oculatezza ed urgenza e con un preciso scadenzario dei connessi adempimenti ».

Nonostante questo interessamento degli organi competenti del Ministero dell'Interno, i casi trattati sono stati di una proporzione modestissima se raffrontati al numero che le statistiche sui casi di abbandono di cui disponiamo ci indicano⁹. Attualmente, le pratiche in trattazione riguardanti sia l'emigrazione transoceanica che continentale, non superano il migliaio.

Il divario tra i casi effettivi di abbandono e quelli emersi in applicazione della Convenzione di New York risulta ancora più stridente qualora si ponga attenzione al fatto che il numero delle pratiche di « recupero » dall'estero per cittadini stranieri residenti in Italia a scopo di lavoro è superiore alla metà di quello concernente il « recupero » in favore di persone rimaste in Italia da parte di cittadini italiani residenti all'estero. Si pensi alla proporzione fra il numero dei nostri emigrati all'estero e il numero degli stranieri residenti in Italia, a scopo di lavoro.

L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK NEGLI ALTRI STATI EUROPEI

Pur non disponendo dei dati concernenti tutti i Paesi che hanno ratificato la Convenzione di New York, dalle statistiche ufficiali fornite dai principali Paesi di immigrazione risulta chiaramente la ridotta applicazione della Convenzione stessa.

In *Belgio* i casi trattati dal 30 luglio 1966 (data in cui è stata ratificata da questo Paese la Convenzione) sino alla fine del 1968 sono stati una cinquantina, in maggioranza concernenti creditori italiani, jugoslavi, spagnoli e tedeschi¹⁰.

In *Francia*, dalla metà del 1961 fino al 1° giugno 1968 sono stati trattati 1.161 casi di cui 486 concernevano emigrati te-

⁹ Al 30 maggio 1968 risultavano in corso di trattazione 1.000 casi presso il Ministero dell'Interno, in quanto *autorità speditrice* e 317 casi in quanto *istituzione intermediaria*, per un totale di 1.335. Le domande di crediti alimentari dall'estero erano così ripartite: 127 dalla Svezia, 116 dalla Germania, 20 dalla Francia, 15 dall'Olanda, 16 dalla Cecoslovacchia, 7 dalla Jugoslavia, 7 dalla Polonia, 5 dalla Norvegia, 3 dall'Ungheria e una dal Belgio.

¹⁰ Cfr. Commission Internationale Catholique pour les Migrations, *op. cit.*, introduzione.

deschi, 282 emigrati italiani, 128 emigrati polacchi, 78 emigrati svedesi, 62 ungheresi, 43 jugoslavi, 18 marocchini, 18 olandesi, 9 israeliani, 8 portoghesi, 5 norvegesi, 5 cecoslovacchi, 4 belgi e due di altra nazionalità. Il numero dei casi risolti amichevolmente ammontavano, nello stesso periodo, a 130. I casi in corso nel luglio 1968 erano 310. Come autorità speditrice la Francia, sempre nello stesso periodo, aveva inoltrato 46 domande di cui 14 in Italia. Su questi 46 casi solo 2 sono stati risolti con un accordo ¹¹.

In Germania sono stati esaminati dalle autorità competenti oltre 1.400 casi, di cui 650 sono stati ricevuti dall'estero, in provenienza nella maggioranza dei casi da parte delle famiglie il cui capo lavora in Germania.

In Olanda, tra il 30 agosto 1962 (data dell'entrata in vigore in questo Paese della Convenzione di New York) e la fine del 1967, il Consiglio per la protezione dei figli minori è intervenuto, in qualità di « autorità speditrice », in 163 casi e, a titolo di « istituzione intermediaria », in 120 casi. Nella maggioranza dei casi, si è dovuto far ricorso ai tribunali ¹².

In Svezia dal 1964 al 1968 sono pervenute annualmente circa 200 domande. Circa il 60% sono stati oggetto di un regolamento amichevole ¹³.

IL SUPERAMENTO DELL'ATTUALE NORMATIVA: L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CONSIGLIO D'EUROPA

Per risolvere in maniera soddisfacente gli inconvenienti presentati dalle citate Convenzioni, il Consiglio d'Europa, cosciente dei problemi sollevati in materia di obblighi alimentari dalla separazione delle famiglie, soprattutto frequente tra i lavoratori migranti, già nel 1962 affidò al suo Rappresentante Speciale per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione lo studio del recupero degli obblighi alimentari dei lavoratori migranti verso le loro famiglie, e soprattutto dei mezzi per facilitare la procedura in vigore.

Nel corso dei primi anni, il Comitato dei Consiglieri del Rappresentante Speciale ha esaminato innanzitutto gli aspetti

¹¹ *loc. cit.*

¹² Cfr.: *Conclusions ad hoc OBA 1* (1968), Addendum 2, pag. 4.

¹³ C.I.C.M. *loc. cit.*

giuridici del problema, allo scopo di definire l'obbligo alimentare, i suoi soggetti attivi e passivi e la competenza dei tribunali in materia. Esso ha, in seguito, esaminato le differenti convenzioni in vigore e la possibilità di creare un nuovo strumento giuridico per questa questione.

Dopo aver raccolto il parere dei servizi competenti dei Paesi Europei, il Comitato dei Consiglieri del Rappresentante Speciale, per semplificare al massimo la procedura del recupero, ha cercato una soluzione per via soprattutto amministrativa e, solo se strettamente necessario, giudiziaria.

Preoccupandosi di allargare le possibilità per una soluzione pregiudiziativa, il Comitato dei Consiglieri ha presentato al Comitato dei Ministri, all'inizio del 1967, due proposte concrete:

1) il *formulario-tipo quadrilingue* (chiamato « dossier-tipo »), cui corrisponde una procedura uniforme del recupero ed una stessa maniera di istruire la pratica sia da parte del creditore che del debitore dell'obbligo alimentare ¹⁴;

2) la nomina di una sola *Autorità Unica* in ciascun Paese europeo in sostituzione delle due previste dalla Convenzione di New York, ossia l'« autorità speditrice » e l'« istituzione intermediaria ». Questa autorità è nello stesso tempo autorizzata a ricevere ed a spedire le domande di alimenti.

Il formulario-tipo quadrilingue

La soluzione del formulario-tipo quadrilingue è stata suggerita dal Comitato dei Consiglieri, avendo questi constatato che i « dossiers » concernenti i crediti alimentari, in base alla Convenzione di New York, non sono istruiti in maniera identica nei diversi Paesi membri del Consiglio d'Europa. Infatti ciascun Paese adotta forme diverse secondo la propria prassi amministrativa e secondo il diverso metodo di trasmissione dei documenti all'estero. Alcuni Paesi, ad esempio, chiedono che

¹⁴ Nell'inserto è riprodotto un esemplare in francese, inglese, tedesco ed italiano del formulario europeo uniforme quadrilingue suggerito dal Comitato dei Consiglieri al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e da questo ultimo adottato nel febbraio 1967. Non tutti i paragrafi del formulario-tipo sono stati tuttavia accolti dal Comitato dei Ministri, come illustreremo più avanti. Il formulario è stato concepito in maniera tale che si possa rispondere alle singole domande che esso contiene (ad eccezione delle informazioni riguardanti lo stato civile), sotto forma di una cifra. Tenendo presente che il formulario è sempre quadrilingue (oltre a quello riportato, nell'inserto, è disponibile il testo comprendente anche la lingua greca, la turca e la flamminga), il formulario dovrebbe permettere di perfezionare la trasmissione delle domande di alimenti ed accelerarne l'indagine relativa, evitando il ricorso alla traduzione.

il « dossier » sia composto unicamente di documenti ufficiali legalizzati, mentre altri, al contrario, ritengono sufficienti i documenti privi di legalizzazione; alcuni richiedono una traduzione di tutti i documenti dichiarata conforme dall'Autorità Diplomatica, mentre altri accettano una traduzione non ufficiale e altri ancora accettano i documenti redatti nella lingua del Paese del creditore.

Per ovviare a tale difficoltà, il Comitato dei Consiglieri ha raccomandato al Comitato dei Ministri l'adozione di un « dossier » europeo uniforme allo scopo di facilitare l'istruzione delle pratiche e la procedura del recupero. Il Comitato dei Ministri ha adottato questa proposta nella 158ma riunione tenuta dal 27 febbraio al 4 marzo 1967, autorizzandone la pubblicazione ¹⁵.

L'impiego del « dossier » è stato proposto sia durante la fase pregiudiziarica sia durante quella giudiziaria: esso tende infatti a permettere di disporre di informazioni dettagliate senza che sia necessario produrre o tradurre documenti supplementari in ciò che concerne la fase giudiziaria. L'utilizzazione del dossier può tuttavia essere sottoposta al giudizio dell'autorità giudiziaria competente.

In conformità inoltre ad una decisione presa dal Comitato dei Ministri nella 174ma riunione tenuta dal 28 al 31 ottobre 1968, l'istruzione del dossier può effettuarsi sotto il controllo di qualsiasi organismo o persona morale (servizi sociali, servizi di assistenza pubblica, ed, eventualmente, polizia, ecc.) regolarmente autorizzati a questo effetto dall'autorità unica sovramenzionata, o qualsiasi altra autorità competente. Il « dossier » dovrebbe infine essere trasmesso direttamente dall'autorità unica dello Stato del creditore a quella dello Stato del debitore. La domanda d'alimento dovrà essere firmata dal creditore ¹⁶. Questa disposizione apre un vasto campo di iniziative e collaborazione, in materia, alle organizzazioni private o benevole a cui faremo cenno più avanti.

15 Cfr.: CM/Dél/Concl. (67.158, punto XXIV). Il formulario si compone di quattro parti: 1) informazioni concernenti il creditore (la donna lesa); 2) informazioni concernenti il debitore (marito o padre); 3) la dichiarazione sul riconoscimento del debito alimentare; 4) le conclusioni sul seguito dato alla istanza (ivi compresa la trasmissione della istanza all'autorità giudiziaria).

16 Sulle modalità da seguire nella compilazione del formulario-tipo ci limitiamo ad osservare che, data la natura d'inchiesta del formulario, non è il creditore o il debitore che lo deve compilare, bensì un rappresentante di un organismo sociale, un assistente sociale o un agente di polizia. Le informazioni sul debitore si possono ottenere, sia direttamente sia indirettamente tramite il suo datore di lavoro, il locatario, i vicini o le autorità giudiziarie. Gli ultimi paragrafi intitolati « Osservazioni » devono contenere il parere di colui che compila il formulario e che fa l'inchiesta. Tali osservazioni sono di estrema importanza: esse servono, infatti, di base per fissare l'ammontare della somma dovuta a titolo di obbligo alimentare. Per altre precisazioni rimandiamo il lettore al

L'Autorità Unica

Come corollario al formulario-tipo del Consiglio d'Europa, il Comitato dei Consiglieri ha pure raccomandato al Comitato dei Ministri, che l'ha ugualmente adottato nella citata riunione del febbraio 1967, il principio secondo il quale ciascun Paese nominerebbe una « autorità unica » competente, a seconda del caso, a ricevere e spedire i sopradescritti « dossiers »¹⁷. L'istituzione di una tale autorità unica assicurerebbe la centralizzazione e l'armonizzazione di tutti i servizi nazionali competenti in materia e faciliterebbe i contatti diretti con i corrispondenti servizi esteri.

L'adozione di un tale principio dovrebbe permettere, secondo il Comitato dei Consiglieri, non solamente di accelerare la preparazione e la trasmissione del dossier, ma pure una accresciuta efficacia alla procedura del recupero. Come è stato messo in rilievo dall'esperto francese, nel corso della 14ma riunione del Comitato dei Consiglieri, questa soluzione « è un fattore importante nella ricerca di unità nella giurisprudenza in materia di obblighi alimentari, permettendo di stabilire dossiers più completi dal punto di vista delle informazioni o delle direttive di ordine giuridico: precisioni concernenti, per esempio, il *Diritto civile* della filiazione legittima o naturale, la tutela, il soggetto passivo od attivo dell'obbligo alimentare, le condizioni di questa, le garanzie che vi possono essere legate, oppure il *diritto procedurale* (tutti i modi di esecuzione forzata delle sentenze, quali il pignoramento mobiliare ed immobiliare, l'arresto preventivo) oppure, talvolta, il *diritto penale* (abbandono della famiglia). Questa soluzione permette infine di stabilire statistiche più estese e precise e, conseguen-

Dossier, già citato, diffuso a cura della C.I.C.M. Il formulario-tipo deve essere inoltre accompagnato dai seguenti documenti: 1) la fotografia del creditore e, possibilmente, quella del debitore (art. 3 della Convenzione di New York); 2) la domanda indirizzata all'istituzione intermediaria deve contenere una procura in forma regolare che autorizza l'istituzione intermediaria ad agire a nome del creditore; 3) la domanda deve essere corredata dai documenti relativi: atto di matrimonio, atto di nascita, eventuale atto di riconoscimento d'un figlio naturale, sentenze (definitive o provvisorie) ed ogni altro atto giudiziario in favore del creditore; 4) un certificato di indigenza (o documento equivalente) nel caso che il creditore desideri beneficiare dell'assistenza giudiziaria e dell'esenzione di spese; 5) la indicazione e gli indirizzi successivi del debitore durante gli ultimi cinque anni, nella misura in cui il creditore ne sia a conoscenza (cfr. art. 3 della Convenzione di New York).

17 Per utilità del lettore, viene riportato in « Documentazioni » l'elenco delle « autorità uniche », abilitate nei diversi Paesi membri del Consiglio d'Europa a ricevere e a spedire il « dossier » dell'obbligo alimentare. A questo riguardo, la Germania e la Svizzera hanno fatto sapere che per il momento esse non sono ancora in grado di nominare una autorità unica per motivi giuridici derivanti dal carattere federale delle proprie Costituzioni e dalle competenze rispettive dei Länder e dei Cantoni (Cfr. CM/Dél/concl. (67) 158, punto XXIV).

temente, di comparare i risultati ottenuti nei differenti Stati e, per ciò stesso, di adottare i rimedi eventuali... »¹⁸.

Le « autorità uniche » dovrebbero operare in ogni misura possibile per pervenire ad un accomodamento amichevole tra le parti in causa: a questo scopo esse potrebbero ricorrere alla Dichiarazione allegata al « dossier del Consiglio d'Europa ». Il ricorso alla via giudiziaria non dovrebbe conseguentemente intervenire che in caso di fallimento di qualsiasi tentativo di soluzione amichevole. In questa ipotesi, le autorità uniche dovrebbero essere incaricate di completare il « dossier del Consiglio d'Europa » con l'aggiunta di qualsiasi documento necessario alla istruzione del processo, sia nello Stato di residenza della famiglia del lavoratore migrante, sia nello Stato di soggiorno del debitore. Nell'uno e nell'altro caso, esse sono invitate a facilitare le ricerche di una assistenza giudiziaria gratuita al creditore ed a fornire al suo avvocato tutti gli elementi della dottrina e della giurisprudenza suscettibili di essere utilizzati nel corso del processo.

Nella sua azione giudiziaria, ad esempio, l'autorità unica in Italia potrebbe ricorrere agli strumenti giuridici internazionali ratificati dal Governo Italiano. Essa può quindi domandare l'applicazione sia delle convenzioni multilaterali già citate, quali la Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, di New York del 20 giugno 1956, dell'Aja del 24 ottobre 1956 e del 15 aprile 1958, concernenti gli obblighi alimentari verso i figli minori e del 5 ottobre 1961 che soppriime l'obbligo della legalizzazione degli atti pubblici stranieri, sia delle convenzioni bilaterali quali il Trattato franco-italiano del 3 giugno 1930 sull'« exequatur » e la Convenzione franco-italiana del 12 gennaio 1955 relativa alla Assistenza Giudiziaria e le convenzioni sul « riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale » firmate dall'Italia con la Germania (6 marzo 1936), con l'Olanda (7 aprile 1959) e con il Belgio (6 aprile 1962).

Sebbene la procedura dell'autorità unica adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nasca dalla Convenzione di New York, essa rappresenta un notevole superamento e una semplificazione rispetto a quest'ultima. Nell'ambito del Consiglio d'Europa, inoltre, l'adozione dei due principi del « dossier » e dell'« autorità unica » può essere accettata anche da quei Paesi che non abbiano ratificato la Convenzione di New York, come di fatto è già avvenuto, ad esempio da parte della Gran Bretagna, della Svizzera e del Lussemburgo.

¹⁸ C.I.C.M., *op. cit.*, Doc. V., pag. 3.

Proposte del Comitato dei Consiglieri per il recupero degli obblighi alimentari.

Oltre alle due proposte dell'adozione del formulario-tipo e del principio dell'autorità unica, il Comitato dei Consiglieri ha pure esaminato due distinte procedure relative al recupero extragiudiziale delle somme dovute a titolo di obbligo alimentare dagli emigranti:

1) la prima consisterebbe in una *clausola obbligatoria* da inserire o allegare al contratto di lavoro ¹⁹;

2) la seconda consisterebbe in una *dichiarazione volontaria* che dovrebbe essere sottoposta al lavoratore migrante prima del suo reclutamento ²⁰.

Sia la dichiarazione volontaria che quella obbligatoria, redatte sui modelli già in vigore in alcuni Paesi membri del Consiglio d'Europa, figurano nel formulario-tipo provvisorio proposto dal Comitato dei Consiglieri.

Nel caso che né l'una né l'altra delle procedure menzionate avesse ricevuto l'accordo dei Governi, il Comitato dei Consiglieri aveva inoltre studiato la possibilità di semplificare ulteriormente la procedura del recupero per via giudiziaria, mediante l'abolizione dell'«*exequatur*». La condanna al paga-

¹⁹ Secondo tale proposta, i Paesi Membri avrebbero dovuto impegnarsi, nello statuto del lavoratore migrante, per mezzo di una convenzione o di un altro strumento giuridico appropriato, a vigilare affinché i datori di lavoro non reclutino lavoratori stranieri se questi: (1) non riconoscano, a mezzo di una *dichiarazione obbligatoria*, di essere debitori di una obbligazione alimentare verso la loro famiglia rimasta in patria; (2) non si impegnino, di conseguenza, a versare alla loro famiglia una parte giusta del salario fissata da loro stessi; (2) non autorizzino, nel caso in cui essi non ottemperassero a questo impegno, una autorità del Paese di immigrazione, espressamente menzionata nella dichiarazione, a rivolgersi direttamente al loro datore di lavoro al fine di trattenerne sul salario la somma corrispondente all'obbligo alimentare, da inviare direttamente alla loro famiglia, rimasta nel paese di origine, tramite l'autorità sovramenzionata.

²⁰ In forza di questa clausola i Paesi di origine o i Paesi di accoglimento si sarebbero dovuti impegnare a vigilare affinché i datori di lavoro, in occasione del reclutamento di un lavoratore straniero, gli sottomettessero la dichiarazione volontaria contenuta nell'allegato al *dossier* del Consiglio d'Europa, dichiarazione (dichiarazione obbligatoria) come nel secondo (dichiarazione volontaria), la procedura di controllo sarebbe stata la seguente: a) qualora gli aventi diritto non avessero inoltrato istanza contraria, si sarebbe presunto che il lavoratore migrante fosse ottemperante al suo impegno; b) nel caso invece di introduzione d'una richiesta da parte del creditore, si sarebbe seguita la seguente prassi: al momento di percepire il salario del mese trascorso, il lavoratore migrante avrebbe dovuto presentare al datore di lavoro una ricevuta del versamento dell'obbligazione alimentare del mese precedente. Se il lavoratore migrante non fosse stato in grado di fornirla, il datore di lavoro avrebbe potuto, su richiesta dell'Autorità unica del Paese ove il lavoratore risiede, trattenergli l'ammontare corrispondente dell'obbligo alimentare in favore della sua famiglia nella misura e nella condizione dell'impegno obbligatorio o volontario in precedenza da lui sottoscritto.

mento dell'obbligo alimentare sarebbe stata cioè di competenza del giudice del Paese di residenza del debitore, che avrebbe così applicata la legge del luogo.

Non essendo stata raggiunta l'unanimità su alcuna di queste proposte, il Rappresentante speciale chiese ed ottenne dal Comitato dei Ministri l'autorizzazione di convocare una riunione *ad hoc* delle autorità uniche o degli uffici competenti per un esame approfondito delle proposte relative al recupero automatico.

Nella riunione tenutasi a Strasburgo nel giugno 1968 il Comitato *ad hoc* decise di non accettare le proposte relative alla dichiarazione obbligatoria, decidendo inoltre di non esaminare la proposta del recupero giudiziario con procedura semplificata.

a) *Recupero extragiudiziale: dichiarazione volontaria e riconoscimento automatico del debito.*

Scartata già in precedenza la proposta relativa all'adozione di una dichiarazione *obbligatoria* da allegare al contratto di lavoro per gli inevitabili contrasti di tale dichiarazione con il diritto interno del Paese di immigrazione, il Comitato *ad hoc* ha riconosciuto tuttavia l'utilità di una dichiarazione volontaria sottoscritta dal lavoratore migrante al momento della partenza dal suo Paese d'origine, in cui egli si riconosca debitore dell'obbligo alimentare. Gli Stati di emigrazione dovrebbero studiare con quali mezzi e a quale momento i lavoratori migranti potrebbero essere invitati a firmare una tale dichiarazione facoltativa. Questo invito potrebbe essere fatto, a titolo d'esempio, al momento del compimento delle formalità amministrative richieste per emigrare. La dichiarazione sarebbe in seguito conservata presso l'autorità unica interessata e, nel caso di richiesta eventuale da parte degli aventi diritto, trasmessa all'autorità unica dello Stato straniero ove il lavoratore migrante avrebbe eletto il domicilio e dove essa potrebbe essere presentata in una procedura giudiziaria.

La maggioranza del Comitato *ad hoc* nella riunione del 17-19 giugno 1968 si è espressa, inoltre, contro l'adozione di una analoga procedura nel Paese di immigrazione, pur ricordando che, in base alla Convenzione di New York, anche l'autorità unica del Paese di immigrazione ha l'obbligo, nella fase amministrativa del recupero, di cercare di adottare tutti i mezzi idonei per una soddisfacente transizione fra le parti, tra cui appunto l'invito rivolto al lavoratore migrante di sottoscrivere una dichiarazione volontaria in favore degli aventi diritto.

Anche la seconda clausola inserita nel formulario-tipo, in forza della quale il lavoratore migrante si impegnerebbe, nel caso in cui egli fosse inadempiente ai propri obblighi, ad autorizzare il suo datore di lavoro a trattenere sul suo salario la somma che egli si è impegnato a versare, non è stata autorizzata dai Paesi membri del Consiglio d'Europa. Lo scopo inteso dal Comitato dei Consiglieri al riguardo era quella di creare, attraverso questa clausola, la possibilità di permettere alle autorità competenti del Paese di immigrazione di rivolgersi direttamente al datore di lavoro senza ricorrere ai tribunali. La clausola non è stata, comunque, accettata dal *Comitato ad hoc* e va quindi tolta dal testo della dichiarazione ²¹.

b) *Recupero giudiziario con procedura semplificata.*

Anche la proposta relativa alla semplificazione della procedura di recupero per via giudiziaria tramite la soppressione dell'«*exequatur*», non è stata presa in considerazione dai Delegati delle autorità uniche competenti. I Delegati, infatti, hanno convenuto di non esaminarla, per il fatto che la Comunità Economica Europea ha allo studio l'accettazione, da parte dei Paesi membri, del principio dell'«*exequatur*» automatico, nel quadro del progetto di Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. A questo riguardo ricordiamo che la semplificazione della procedura del recupero giudiziario è sempre stata uno dei principali obiettivi della delegazione italiana in seno al Comitato dei Consiglieri. A tale scopo gli esperti e i delegati italiani hanno più volte avanzata la proposta al Comitato «*ad hoc*» affinché il Consiglio d'Europa si facesse promotore di una istanza presso la Conferenza del diritto internazionale privato dell'Aja, intesa ad estendere a tutti i soggetti che hanno diritto agli alimenti in virtù del diritto interno

²¹ Il testo originale di questa dichiarazione, come risulta in «*Documentazioni*», conteneva due punti: 1) il riconoscimento del debito alimentare; 2) l'autorizzazione di una trattenuta da parte del datore di lavoro. A causa delle difficoltà sovramenzionate, la seconda parte della dichiarazione deve essere tuttavia soppressa. Vengono pertanto cancellate le righe che così suonano: «*Nel caso in cui non tenessi fede agli impegni sottoscritti, autorizzo il mio datore di lavoro a trattenere sullo stipendio la somma corrispondente all'impegno assunto. Questa somma sarà inviata alla mia famiglia direttamente dal mio datore di lavoro o da tutt'altra persona, designata a questo scopo*». Va inoltre ricordato che la *dichiarazione* suddetta non costituisce titolo sufficiente per permettere «*ipso facto*» l'esecuzione forzata. Legalmente non è che un atto con firma privata che contiene un obbligo per il debitore, ma la cui esecuzione è volontaria. Senza questa dichiarazione, il creditore avrebbe scarsa possibilità di successo nell'ottenere l'esecuzione, ma in diversi Paesi (come ad esempio in Francia ed in Germania) l'esecuzione forzata non può aver luogo senza un atto notarile o una sentenza. In questi casi è necessario l'intervento del notaio o del tribunale.

degli Stati contraenti (congiunti o ascendenti del debitore), la applicazione delle due Convenzioni dell'Aja del 24 ottobre 1956 e del 15 aprile 1958, già in vigore a profitto dei figli minori.

La proposta italiana, accolta precedentemente dal Comitato dei Consiglieri, è stata in seguito fatta propria dal Comitato dei Ministri che, in occasione della sua 174ma riunione dell'ottobre 1968, ha deciso di invitare la Conferenza dell'Aja sovramenzionata ad estendere le due convenzioni al coniuge del debitore ²².

EVOLUZIONE DEL PROBLEMA NELL'AMBITO DELLA C.E.E.

Se il problema del recupero degli obblighi alimentari è stato oggetto di particolari iniziative da parte del Consiglio d'Europa, esso non ha mancato di sollevare interesse anche nell'ambito più ristretto della Comunità Economica Europea ²³.

A questo riguardo ricordiamo innanzitutto l'iniziativa del Governo italiano che prospettò, per primo, al Consiglio della C.E.E. la necessità di studiare le misure atte a « garantire i mezzi necessari per il sostentamento delle famiglie residenti in un paese diverso da quello in cui il lavoratore svolge la sua attività lavorativa ».

L'iniziativa italiana ebbe eco nella dichiarazione approvata nel corso della 122ma sessione del Consiglio dei Ministri della C.E.E. che chiese alla Commissione di « studiare in quali condizioni potrebbe essere facilitato l'adempimento degli obblighi alimentari ai quali fosse tenuto il lavoratore che si sposta da un paese all'altro ».

La proposta del Governo italiano riguardava esclusivamente coloro che lasciano il proprio paese per prestare una attività lavorativa subordinata all'estero. Sebbene il problema presenti oggi un interesse quasi esclusivo per l'Italia (l'unico Paese del Mercato Comune a registrare un deficit migratorio),

²² Cfr. CM/Dél/Concl. (68) 174.

²³ Ricordiamo che, oltre al Consiglio d'Europa ed alla C.E.E., il problema del recupero automatico degli obblighi alimentari ha interessato anche l'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ne ha fatto oggetto nel corso di diverse conferenze internazionali. L'art. 13, punto 5 dell'accordo tipo sulle migrazioni temporanee e permanenti dei lavoratori (Raccomandazione n. 86), ad esempio, prescrive, fra l'altro: « Il lavoratore migrante può essere obbligato a trasferire parte del suo salario per il mantenimento della famiglia rimasta nel suo Paese » e fa inoltre menzione « delle possibilità di operare trattenute obbligatorie sul salario ». Il Comitato sociale dell'U.E.C., dal canto suo, nel documento RS 56/1964 propone « l'inserimento nel contratto di lavoro di una clausola che consenta una regolamentazione automatica dell'obbligo alimentare ovvero una trattenuta sul salario ».

lo sviluppo previsto dei rapporti tra i sei Paesi tende tuttavia ad interessare l'intera area della C.E.E.

Il Consiglio dei Ministri C.E.E. incaricò pertanto la Commissione di studiare la proposta formulata dal Governo italiano, nel senso di:

1) introdurre un sistema di versamento di una quota del salario direttamente ai familiari rimasti in patria;

2) inserire nel regolamento sulla libera circolazione dei lavoratori una norma per cui venga posta nei contratti di lavoro una clausola che autorizzi la trattenuta di una quota del salario da destinare al mantenimento della famiglia.

A seguito di detta proposta, gli esperti giuridici dei diversi Paesi della Comunità, nella riunione del 1° febbraio 1965, formularono alcune possibili soluzioni. Tra le ipotesi considerate figurano le seguenti:

1) la introduzione nel contratto individuale di lavoro, per accordo diretto tra lavoratore e datore di lavoro, di una clausola in base alla quale il datore di lavoro si obbliga a trasmettere direttamente alla famiglia del lavoratore una quota parte del salario;

2) la costituzione di un ente di diritto pubblico o privato, nazionale o internazionale, dotato di un fondo speciale *ad hoc*, il quale provvederebbe all'anticipo delle somme dovute per obblighi alimentari, con azione di rivalsa nei confronti dell'obbligato;

3) l'adozione di norme punitive per gli eventuali inadempienti, quale il rinvio del lavoratore in patria.

Recupero automatico del debito

L'applicazione di tali proposte ha sollevato diverse obiezioni, la cui soluzione sembra tuttavia possibile, nell'area della Comunità Economica Europea.

Risultano, ad esempio, superabili, a giudizio di taluni esperti, gli ostacoli frapposti al trasferimento diretto alla famiglia creditrice della quota salariale. Il principio della intangibilità del salario che, come è noto, ha costituito il maggior ostacolo a tale proposta, sembra possa conciliarsi con il diritto di trattenuta automatica.

Nonostante, infatti, nel diritto positivo dei diversi Paesi della C.E.E. sia sancita l'indisponibilità oggettiva e soggettiva del diritto alla retribuzione, salvo le trattenute sul salario da

parte del datore di lavoro per imposte, tasse, contributi assicurativi, previdenziali e contributi sindacali, si osserva che in tutti i Paesi della C.E.E. tale indisponibilità trova una eccezione per quanto riguarda i crediti alimentari. Ciò si può dedurre dal fatto che in tutti i Paesi della Comunità Economica Europea è previsto, sebbene con norme diverse, il pignoramento delle retribuzioni per obblighi alimentari, considerati un diritto di natura pubblicistica, oltre che privatistica ²⁴.

Esistono, pertanto, secondo l'interpretazione del documento citato « possibilità concrete di pervenire a quanto auspicato dalla nota italiana nel senso che una quota della retribuzione possa essere trattenuta coattivamente dal datore di lavoro per essere corrisposta a persona diversa dal lavoratore ».

La trattenuta automatica è ancor più giustificata qualora la si consideri nel quadro dell'evoluzione storica per cui oggi il salario non viene più commisurato solo in rapporto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, ma varia anche in relazione al carico familiare del lavoratore medesimo.

Per superare le obiezioni di principio fondate sulla incompatibilità tra qualsiasi sistema di trattenuta automatica sulla retribuzione e le norme comunitarie che regolano la libera circolazione dei lavoratori, nonché la non discriminazione in materia salariale, è stato suggerito di introdurre nel Regolamento per la libera circolazione una disposizione non prelettiva ma programmatica con la quale si prevede che, attraverso accordi bilaterali, gli Stati membri possano stabilire la adozione della trattenuta automatica sulle retribuzioni ».

La clausola potrebbe essere inclusa, ad esempio, nel contratto di lavoro che datori di lavoro e lavoratori firmano tramite i Centri di emigrazione, da cui dipende in gran parte lo estendersi dell'adozione di clausole del genere ed in definitiva il funzionamento del sistema stesso ²⁵. Sembra invece si debba scartare una soluzione che postuli il trasferimento della stipulazione di tale clausola dal piano del contratto individuale a quello della contrattazione collettiva. Alcuni Paesi giudicano l'inserimento della clausola nel contratto una misura che restringe la libertà contrattuale del lavoratore e suggeriscono di

²⁴ Vedi: Documento C.E.E., n. 13.984/V/65-I.

²⁵ L'adozione del diritto di trattenuta da parte del datore di lavoro delle somme dovute per obblighi alimentari semplificherebbe notevolmente il loro recupero. Diversi Paesi sono favorevoli all'applicazione di un tale sistema. Al di fuori del Mercato Comune, ricordiamo che recentemente è entrato in vigore tra l'Austria e la Spagna un regolamento che comporta una clausola, secondo la quale l'Ufficio spagnolo di emigrazione non trasmette ai datori di lavoro austriaci che contratti di lavoro nei quali l'emigrante spagnolo si dichiara d'accordo con la trattenuta obbligatoria di una parte del salario da destinare alla sua famiglia.

limitare questo pericolo ottenendo, alla firma del contratto, l'accordo formale del lavoratore stesso per l'inserimento di questa clausola.

Secondo un'altra obiezione, questa clausola potrebbe ridurre il numero dei lavoratori migranti sposati che intendano trasferirsi in un Paese ove questa clausola è in vigore, in rapporto ad altri Paesi. Prescindendo comunque da questi pericoli, occorre tuttavia ricordare che la trattenuta automatica sul salario del lavoratore non è utile se non nel caso in cui egli abbia un lavoro regolare e ben remunerato; condizione, come è noto, che non sempre si verifica.

Fondo comunitario speciale

Un commento particolare, per la sua importante funzione, merita la istituzione nell'area della C.E.E. di un fondo comunitario speciale *ad hoc*, suggerito dalla Commissione degli esperti giuridici nella riunione del 1° febbraio 1965.

Principale compito del Fondo sarebbe quello di provvedere alla anticipazione delle somme dovute per alimenti alla famiglia del lavoratore rimasta in patria. Nell'ipotesi in cui fosse già stata emessa una sentenza in tale senso, il Fondo provvederebbe all'anticipo dell'importo già determinato dal magistrato nella sentenza di condanna. Il compito di inoltrare la domanda di anticipazione sarebbe riservato all'Autorità « speditrice » che giustificerebbe la domanda sulla base di serie motivazioni; per questo sarebbe opportuno che, nel caso di gravi inadempienze, non si riservasse la possibilità di intentare l'azione giudiziaria alla sola famiglia creditrice, ma la si estendesse anche alle Autorità pubbliche nazionali. Si eviterebbero in tal modo quegli ostacoli di ordine psicologico che si frappongono all'azione di recupero da parte della famiglia.

A tale scopo sembrerebbe opportuno che l'anticipazione delle somme da parte del Fondo segua criteri più generali, prevedendone cioè la esecuzione automatica anche nei casi in cui si fa ricorso alle procedure amministrative affidate alle autorità « speditrici », in quanto autorità pubbliche. Il documento C.E.E. V/7214/64 suggerisce, anzi, a questo riguardo, che si conferisca al Fondo la facoltà di esercitare direttamente la azione di rivalsa nei confronti del debitore nei casi in cui si sia fatto ricorso al Fondo per l'anticipazione delle somme dovute per obblighi alimentari.

Per il normale svolgimento di questa funzione, il Fondo dovrebbe possedere una certa autonomia finanziaria tramite lo stanziamento di una somma « ad hoc », a titolo di fondo

di dotazione, la cui amministrazione verrebbe affidata alla stessa Commissione C.E.E. Le eventuali passività dovrebbero essere poste a carico del bilancio della Comunità.

Secondo il citato documento C.E.E. n. 13/984/V/65-1, una seconda funzione che potrebbe essere attribuita al Fondo, potrebbe essere quella *assistenziale*. Questa attribuzione comporterebbe tuttavia una strutturazione del Fondo molto complessa, soprattutto sul piano finanziario, essendo in tal caso il Fondo costretto ad intervenire con la concessione di somme a fondo perduto. L'esercizio di questa funzione sembra possibile solo se inserita nel quadro delle procedure amministrative e giudiziarie previste dall'ordinamento internazionale, attraverso una stretta intesa, assolutamente indispensabile, tra le autorità nazionali e le istituzioni comunitarie.

Provvedimenti sanzionatori contro gli inadempienti.

Per ciò che riguarda l'ipotesi di provvedimenti punitivi contro gli eventuali inadempienti, sembra non sia possibile stipulare, nell'area della C.E.E., accordi di emigrazione che prevedono il ritiro del permesso di soggiorno, dietro intervento delle Autorità del Paese di origine, a quei lavoratori che non ottemperino agli obblighi alimentari. Convenzioni del genere, come è noto, sono state invece stipulate tra Paesi della C.E.E. e Paesi di emigrazione, al di fuori della Comunità, come ad esempio tra la Germania e la Turchia, la Germania e la Spagna.

Nello spirito del Trattato di Roma e nel quadro della libera circolazione della manodopera, non pare che il mancato adempimento agli obblighi alimentari possa costituire motivo di ordine pubblico, tanto più che la C.E.E., fra l'altro, con la circolare n. 64/240 del 25 marzo 1964, ha ribadito il principio della soppressione di qualsiasi restrizione al trasferimento ed al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri. Una simile restrizione non sembra quindi si possa includere fra le limitazioni al libero espatrio per motivi di lavoro, previste nel Regolamento n. 15, allorchè sono in gioco particolari obblighi cui il lavoratore è tenuto in base alla legislazione del suo Paese.

Secondo l'interpretazione data dal documento n. 13.984/V/65-I, sarebbe, pertanto, impossibile « impedire l'espatrio dei lavoratori che non abbiano ottemperato all'adempimento degli obblighi alimentari e, tanto meno, di coloro per cui si teme o si prevede un mancato adempimento ». Sembra, in conclusione, che il complesso delle norme emanate sulla libera circolazione impedisca da un lato l'espulsione del lavoratore inadempiente agli obblighi alimentari nonchè il mancato rinnovo del per-

messo di soggiorno e, dall'altro, qualsiasi restrizione posta all'espatrio.

Viene perciò privato di qualsiasi efficacia, almeno per quanto riguarda l'espatrio verso i Paesi della C.E.E., l'articolo 12 della legge italiana sui passaporti del 21 novembre 1967, in forza del quale il passaporto può essere ritirato a chi si trovi all'estero e non adempia agli obblighi alimentari verso la propria famiglia ²⁶.

L'apparente drasticità del provvedimento, che sembrò a taluni una efficace soluzione al problema, era del resto già resa dubbia dal fatto che, come è noto, con la libera circolazione delle persone, il passaporto non è più strettamente necessario per trasferirsi nell'area della Comunità, esistendo, come alternativa, la carta d'identità e la patente automobilistica.

Altre proposte allo studio della C.E.E.

Oltre alle ipotesi già indicate, altre proposte sono state avanzate, in sede comunitaria, per la soluzione del problema degli obblighi alimentari. Segnaliamo tra le altre le seguenti:

1) l'adozione nell'ambito della C.E.E. di uno strumento internazionale che dovrebbe in primo luogo fissare la competenza del giudice del luogo di residenza del creditore;

2) il riconoscimento delle decisioni giudiziarie prese in uno Stato della C.E.E. negli altri Stati della Comunità, nonché l'esecutorietà di detti atti e la esenzione da ogni spesa di giudizio;

²⁶ Vedi: art. 12 (legge del 21 novembre 1967: Norme sui passaporti): « Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato ».

Per quanto riguarda la prassi in uso presso altri Paesi europei, ricordiamo che l'Olanda, con disposizione del Ministero degli Affari Esteri, prevede la non concessione del passaporto se appare evidente la connessione tra l'emigrazione del richiedente e la sua intenzione di sottrarsi agli obblighi alimentari. Inoltre, la vigente legge degli stranieri in Germania considera passibile di espulsione chi « non provveda al sostentamento di sé e dei familiari a carico » e quindi include il caso specifico dell'immigrato in tal senso inadempiente. Il Lussemburgo richiede ad ogni straniero di indicare su un documento amministrativo il nome delle persone verso le quali è tenuto ad un'obbligazione alimentare. Nel caso di inadempienza, un avvertimento dato dall'amministrazione al lavoratore ottiene frequentemente effetti positivi. Anche in Francia il lavoratore migrante può vedersi esposto a misure amministrative che possono essere prese contro di lui, come il ritiro del permesso di soggiorno o l'espulsione dal territorio francese. Questa grave misura può essere presa in seguito soprattutto ad una condanna penale per abbandono della famiglia.

3) una nuova regolamentazione della via giudiziale intesa a stabilire una concreta libera circolazione delle sentenze in materia di obblighi alimentari e l'adozione di uno strumento internazionale diretto a fissare norme per la facilitazione delle soluzioni extra-giudiziali;

4) l'« autorità speditrice » dovrebbe inviare all'« istituzione intermediaria », a corredo dei documenti che giustificano la richiesta, un parere espresso sulla base degli accertamenti effettuati circa la situazione economica della famiglia, redatto su appositi formulari « standards » nelle varie lingue ufficiali della C.E.E.

E' facile osservare l'identità tra alcune proposte formulate dagli Organismi della C.E.E. e quelle già esaminate del Consiglio d'Europa. Per tale motivo sono state recentemente programmate sia in sede nazionale che internazionale alcune riunioni per discutere il problema del coordinamento tra le attività della C.E.E. e del Consiglio d'Europa in relazione a questa materia al fine di evitare doppie iniziative. A questo proposito, abbiamo già ricordato come il *Comitato ad hoc* del Consiglio d'Europa abbia rinunciato a studiare la proposta concernente la semplificazione della procedura del recupero in via giudiziaria, per il fatto che la C.E.E. aveva preso una iniziativa analoga tendente alla soppressione dell'*exequatur*.

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI IN ITALIA

Per l'attuazione in Italia delle decisioni adottate nella riunione del Comitato « ad hoc » delle Autorità uniche incaricate del recupero delle somme dovute a titolo di obbligo alimentare dei lavoratori migranti, nel giugno 1968, si sta studiando in Italia un piano di coordinamento dei vari servizi amministrativi attualmente esistenti, per una organica e ordinata trattazione dell'intera materia del recupero dell'obbligo alimentare all'estero. In Italia la materia interessa, infatti, tre Dicasteri; il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Col coordinamento in atto le Rappresentanze consolari italiane dovrebbero ritrasmettere tutte le richieste al Ministero dell'Interno il quale, in qualità di autorità unica, istruirebbe le pratiche facendo fare, se necessario, opportune ricerche tramite le Prefetture e le Amministrazioni Comunali.

Nel quadro di questo coordinamento verrebbe riservato al Ministero dell'Interno il compito di provvedere, nelle sue com-

petenze di assistenza pubblica, alla erogazione di sussidi nelle more di recupero dell'obbligo alimentare all'estero.

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale verrebbe, a sua volta, riservato l'incarico di assicurare che gli Uffici di collocamento e della massima occupazione, nonché i centri di raccolta degli emigranti, provvedano a sottoporre ai lavoratori in partenza per l'estero la dichiarazione volontaria proposta dal Consiglio d'Europa.

Il Ministero di Grazia e Giustizia sarebbe, infine, interessato agli aspetti più propriamente giudiziari della procedura di recupero.

Il problema più urgente, quello di una autorità unica che istruisca in Italia la pratica di recupero con organi periferici capillari presenti in ogni comune, sembra dunque avviata a soluzione. Basterà curarne l'informazione e farla effettivamente funzionare.

COOPERAZIONE TRA L'AUTORITÀ UNICA E LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

Un settore dove le organizzazioni non governative hanno un importante compito da svolgere è soprattutto quello concernente la prima fase procedurale prevista dalla Convenzione di New York, specialmente nella preparazione della domanda della parte lesa (creditrice) e nella compilazione ed istruzione del formulario-tipo adottato, in materia, dal Consiglio d'Europa.

L'aiuto da parte delle organizzazioni non governative nella fase iniziale dell'azione di recupero è tanto più prezioso allorchè si tengono presenti le gravi difficoltà esistenti *sul piano psicologico e culturale* che impedisce spesso alla moglie del migrante inadempiente di iniziare o proseguire l'azione di recupero.

I formulari-tipo debbono facilitare all'autorità unica la raccolta delle informazioni necessarie sul debitore ed il creditore e l'organizzazione non governativa è la più qualificata per la raccolta di tali dati, essendo in contatto diretto con il creditore.

Come già osservato, il *Comitato ad hoc* del Consiglio d'Europa ha espressamente previsto questa possibilità di cooperazione tra l'Autorità Unica e l'organizzazione sociale, convenendo che, in regola generale, il formulario-tipo potrebbe essere compilato e istruito da qualsiasi persona od organismo sociale, regolarmente autorizzati a questo effetto dall'autorità unica o da qualsiasi altra autorità.

In tal modo, le organizzazioni non governative dovrebbero cooperare con l'autorità unica e sotto il suo controllo. L'espres-

sione « regolarmente autorizzata » non contiene alcuna condizione formale di riconoscimento ufficiale, ma si riferisce alle possibilità effettive di cooperazione con l'autorità unica in questo genere di casi. Tale è l'interpretazione che risulta dalle spiegazioni date dal Rappresentante Speciale del Consiglio d'Europa nella riunione del giugno 1968 a Strasburgo ²⁷.

Allo scopo di facilitare i contatti reciproci sarebbe tuttavia opportuno che le organizzazioni che desiderano cooperare con l'autorità unica, la informino ufficialmente di questo loro desiderio.

La collaborazione delle organizzazioni non governative è soprattutto indispensabile nella ricerca di una soluzione del problema al di fuori del ricorso alla legge, allorchè si tratta di intraprendere un'azione preliminare di persuasione presso lo emigrato inadempiente, attraverso un sistema di contatti e di corrispondenza fra organismi sociali, assistenziali e di beneficenza dei vari Paesi.

E' in questo senso, infatti, che tendono le varie iniziative e l'opera svolta nel settore dal Consiglio d'Europa fin dal 1963. Non dobbiamo dimenticare che la mancanza di informazione e di un'azione sociale coordinata è stata la principale ragione per cui i dispositivi delle Convenzioni di New York e dell'Aja non hanno funzionato.

L'interessata (la creditrice) non sa esattamente a chi rivolgersi. Non c'è o non si sa che vi sia, nei piccoli centri della nostra emigrazione contadina, una autorità unica cui sporgere la denuncia e che sia competente per dar inizio all'azione legale. Non c'è o non si sa che esista una istituzione *ad hoc*, unica, che provveda, nel caso, ad una assistenza economica specifica ed immediata ²⁸. E' per aiutare a togliere questa grave lacuna che abbiamo riunito queste note informative sui diversi aspetti del problema, nella speranza di essere utili alle famiglie dei nostri lavoratori migranti.

²⁷ Per quanto riguarda l'opera delle organizzazioni cattoliche in questa materia, segnaliamo, oltre al più volte citato *Dossier* n. 3 della C.I.C.M., il rapporto del Dott. Tadeusz Stark, Segretario Generale della medesima Commissione, indirizzato al Consiglio Superiore dell'Emigrazione nel maggio 1966, ove l'autore insiste sulla necessità che il clero locale sia sensibile ai problemi della separazione della famiglia e che, a sua volta, sensibilizzi l'opinione pubblica in materia.

²⁸ Oltre ai documenti ufficiali ed alle pubblicazioni già citate, si segnalano, per una più completa informazione sul problema dell'inadempienza agli obblighi alimentari, i seguenti studi: De Angellis, F. « Il rappresentante speciale del Consiglio d'Europa per l'obbligo alimentare dei lavoratori migranti », *Il Lavoro Europeo*, VI (novembre-dicembre 1964), pp. 20-22. Nella stessa rivista è stato pure pubblicato lo studio compiuto, in materia, dal Comitato dei Consiglieri del rappresentante speciale del Consiglio d'Europa per i rifugiati e le eccedenze di popolazione: *Ibid.*, VII (marzo 1965), pp. 13-17; (aprile-maggio 1965), pp. 24-32; (giugno 1965), pp. 26-32. Si vedano inoltre: Tadeusz Stark « The Family Abandoned by a Migrant », *Migration News*, n. 1, 1961; « Le famiglie dei lavoratori migranti » *Rassegna del Lavoro*, X (febbraio-marzo 1964), pp. 289-297.

Summary

An important social problem to-day, in the field of migration, is the lack of efficacious means of inducing a migrant, not fulfilling his duty, to maintain financially his family left behind.

There are international agreements (New York, 1956; The Hague, 1956 and 1958), but, due to lack of information and coordinated social interest, these agreements have had, for the most part, no effect.

To remedy this situation, *Studi Emigrazione* has gathered the documentation necessary to make known duties, rights and procedure, in this delicate and important sector of social service among the migrants.

Résumé

La question du manque de moyens efficaces pour contraindre l'émigré qui ne remplit pas ses obligations alimentaires à l'égard des membres de sa famille demeurée à la patrie à accomplir son devoir est devenue aujourd'hui un des faits sociaux les plus préoccupants pour les pays d'émigration, surtout pour ceux dont l'émigration provient de petits centres ruraux.

Il existe des conventions internationales, comme celle de New York (1956) et celle de La Haye (1956 et 1958), mais, pour manque d'information et d'action sociale coordonnée, leurs dispositions n'ont pas fonctionné.

Dans le but de combler cette grave lacune, *Studi Emigrazione* a recueilli les notes d'information et la documentation nécessaires pour connaître les droits, les devoirs et les modalités d'intervention, dans un domaine aussi délicat et important du service social parmi les migrants.

Resumen

El problema de la falta de medios eficaces para inducir al emigrante, que no cumple con sus obligaciones de mantener a los familiares que quedaron en la patria, a cumplir con su deber es hoy uno de los hechos sociales que más preocupan a los Países de emigración, sobretodo aquellos cuya emigración proviene de pequeños centros rurales.

Existen acuerdos internacionales, como el de New York (1956) y los de la Haya (1956 y 1958); pero, por falta de información y de una acción social coordinada, sus determinaciones no han funcionado.

Al fin de obviar a esta falta, *Studi Emigrazione* ha recogido las notas informativas y la documentación necesarias para conocer los derechos y deberes y la manera de intervenir en un sector tan delicado e importante del servicio social entre los emigrantes.

Zusammenfassung

Die Frage des Mangels an wirksamen Mitteln, um den Auswanderer zur Erfüllung seiner Unterhaltspflicht der in der Heimat zurückgebliebenen Familie gegenüber zu bewegen, ist heute zu einem der wichtigsten sozialen Probleme in den Auswanderungsländern geworden, besonders in denjenigen, wo die Auswanderungsströmung aus kleinen Landgemeinden herrührt.

Es gibt internationale Abkommen wie das New Yorker (1956) und das Haager (1956 und 1958), doch aus Mangel an Information und entsprechender sozialer Mitarbeit blieben ihre Vorrichtungen bisher unwirksam.

Zum Zweck der Ausfüllung dieser folgenschweren Lücke hat *Studi Emigrazione* die nötige Information und Dokumentation gesammelt, um Pflichten, Rechte und Eingriffsmöglichkeiten in einem so heiklen und wichtigen Gebiet des Sozialdienstes unter den Auswanderern bekannt zu machen.

DOCUMENTAZIONI

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL RICONOSCIMENTO ALL'ESTERO DEGLI OBBLIGHI ALIMENTARI

New York, 20 giugno 1956

PREAMBULE

Considérant l'urgence de la solution du problème humanitaire qui se pose pour les personnes dans le besoin dont le soutien légal se trouve à l'étranger,

Considérant que la poursuite des actions alimentaires ou l'exécution des décisions à l'étranger donne lieu à de graves difficultés légales ed pratiques,

Décidées à prévoir les moyens permettant de résoudre ces problèmes et de surmonter ces difficultés,

Les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Article premier

Objet de la Convention

1. La présente Convention a pour objet de faciliter à une personne, désignée ci-après comme créancier, qui se trouve sur le territoire d'une des Parties contractantes, le recouvrement d'aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d'une personne, désignée ci-après comme débiteur, qui est sous la juridiction d'une autre Partie contractante. Les organismes qui seront utilisés à cet effet sont désignés ci-après comme Autorités expéditrices et Institutions intermédiaires.

2. Les voies de droit prévues à la présente Convention complètent, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en droit interne ou en droit international.

Article 2

Désignation des institutions

1. Chaque Partie contractante désigne, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, une ou plusieurs autorités administratives ou judiciaires qui exerceront sur son territoire les fonctions d'Autorités expéditrices.

2. Chaque Partie contractante désigne, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, un organisme public ou privé qui exercera sur son territoire les fonctions d'Institution intermédiaire.

3. Chaque Partie contractante communique sans retard au Secrétaire général des Nations Unies les désignations faites en application des paragraphes 1 et 2 et toute modification qui surviendrait à cet égard.

4. Les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires peuvent entrer directement en rapport avec les Autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires des autres Parties contractantes.

Article 3

Présentation de la demande à l'autorité expeditrice

1. Lorsqu'un créancier se trouve sur le territoire d'une Partie contractante, désigné ci-après comme l'Etat du créancier, et que le débiteur se trouve sous la juridiction d'une autre Partie contractante, désignée ci-après comme l'Etat du débiteur, le premier peut adresser une demande à une Autorité expéditrice de l'Etat où il se trouve pour obtenir des aliments de la part du débiteur.

2. Chaque Partie contractante informe le Secrétaire général des éléments de preuve normalement exigés à l'appui des demandes alimentaires par la loi de l'Etat de l'Institution intermédiaire, des conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être fournis pour être recevables et des autres conditions fixées par cette loi.

3. La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents et notamment, le cas échéant, d'une procuration qui autorise l'Institution intermédiaire à agir au nom du créancier ou à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier; elle sera également accompagnée d'une photographie du créancier et, si possible, d'une photographie du débiteur.

4. L'Autorité expéditrice prend toutes les mesures pour que les exigences de la loi de l'Etat de l'Institution intermédiaire soient respectées; sous réserve des dispositions de cette loi, la demande comprend les renseignements suivants:

a) Les nom et prénoms, adresse, date de naissance, nationalité et profession du créancier, ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de son représentant légal;

b) Les nom et prénoms du débiteur et, dans la mesure où le créancier en a connaissance, ses adresses successives pendant les cinq dernières années, sa date de naissance, sa nationalité et sa profession;

c) Un exposé détaillé des motifs sur lesquels est fondée la demande, l'objet de celle-ci et tout autre renseignement pertinent touchant notamment les ressources et la situation de famille du créancier et du débiteur.

Article 4

Transmission du dossier

1. L'Autorité expéditrice transmet le dossier à l'Institution intermédiaire désignée par l'Etat du débiteur à moins qu'elle ne considère la demande comme téméraire.

2. Avant de transmettre le dossier, l'Autorité expéditrice s'assure que les pièces à fournir sont, d'après la loi de l'Etat du créancier, en bonne et due forme.

3. L'Autorité expéditrice peut faire part à l'Institution intermédiaire de son opinion sur le bien-fondé de la demande et recommander que le créancier bénéficie de l'assistance judiciaire et de l'exemption des frais.

Article 5

Transmission des jugements et autres actes judiciaires

1. L'Autorité expéditrice transmet, à la demande du créancier et conformément aux dispositions de l'article 4, toute décision provisoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d'ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier de la part d'un tribunal compétent de l'une des Parties contractantes, et, s'il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a été prise.

2. Les décisions et actes judiciaires visés au paragraphe précédent peuvent remplacer ou compléter les pièces mentionnées à l'article 3.

3. La procédure prévue à l'article 6 peut être, selon la loi de l'Etat du débiteur, soit une procédure d'exequatur ou d'enregistrement, soit une nouvelle action fondée sur la décision transmise en vertu des dispositions du paragraphe 1.

Article 6

Fonctions de l'Institution intermédiaire

1. Agissant dans les limites des pouvoirs conférés par le créancier, l'Institution intermédiaire prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire.

2. L'Institution intermédiaire tient l'Autorité expéditrice au courant. Si elle ne peut agir, elle en donne les raisons et renvoie le dossier à l'Autorité expéditrice.

3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, la loi régissant les dites actions et toutes questions connexes est la loi de l'Etat du débiteur, notamment en matière de droit international privé.

Article 7

Commissions rogatoires

Au cas où la loi des deux Parties contractantes intéressées admet des commissions rogatoires, les dispositions suivantes sont applicables:

a) Le tribunal saisi de l'action alimentaire pourra, pour obtenir des documents ou d'autres preuves, demander l'exécution d'une commission rogatoire soit au tribunal compétent de l'autre Partie Contractante, soit à toute autre autorité ou institution désignée par la Partie contractante où la commission doit être exécutée.

b) Afin que les Parties puissent y assister ou s'y faire représenter, l'autorité requise est obligée d'informer l'Autorité expéditrice et l'Institution intermédiaire intéressées, ainsi que le débiteur, de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée.

c) La commission rogatoire doit être exécutée avec toute la diligence voulue; si elle n'est pas exécutée dans un délai de quatre mois à partir du moment de la réception de la commission par l'autorité requise, l'autorité requérante devra être informée des raisons de la non-exécution ou du retard.

d) L'exécution de la commission rogatoire ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

e) L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que:

1. Si l'authenticité du document n'est pas établie;

2. Si la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution devait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 8

Modification des décisions judiciaires

Les dispositions de la présente Convention sont également applicables aux demandes tendant à la modification des décisions judiciaires rendues en matière d'obligations alimentaires.

Article 9

Exemptions et facilités

1. Dans les procédures régies par la présente Convention, les créanciers bénéficient du traitement des exemptions de frais et dépenses accordés aux créanciers qui résident dans l'Etat où l'action est intentée ou qui en sont ressortissants.

2. Les créanciers étrangers ou non résidents ne peuvent être tenus de fournir une caution *judicatum solvi*, ni de faire aucun autre versement ou dépôt.

3. Aucune rémunération ne peut être perçue par les Autorités exécutrices et les Institutions intermédiaires pour les services qu'elles rendent conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 10

Transferts de fonds

Les Parties contractantes dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds à l'étranger accorderont la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés comme aliments ou à couvrir des frais encourus pour toute action en justice régie par la présente Convention.

Article 11

Clause Fédérale

Dans le cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront:

a) En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;

b) En ce qui concerne les articles de la présente Convention dont l'Application relève de l'action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constitutants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;

c) Un Etat fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de toute autre Partie contractante qui lui aura été transmise par le Secrétaire général, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constitutantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article 12

Application territoriale

Les dispositions de la présente Convention s'étendent ou s'appliquent, dans le mêmes conditions, aux territoires non autonomes, sous tutelle ou à tout territoire dont une Partie contractante assure les relations internationales, à moins que ladite Partie contractante, en ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, ne déclare que la Convention ne s'appliquera pas à tel ou tel de ces territoires. Toute

Partie contractante qui aura fait cette déclaration pourra ultérieurement, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général, étendre l'application de la Convention aux territoires ainsi exclus ou à l'un quelconque d'entre eux.

Article 13

Signature, ratification et adhésion

1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1956 à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, de tout Etat non membre qui est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice ou membre d'une institution spécialisée, ainsi que de tout autre Etat non membre invité par le Conseil économique et social à devenir Partie à la Convention.

2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.

3. Tout Etat mentionné au paragraphe 1 du présent article pourra, à tout moment, adhérer à la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.

Article 14

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, effectué conformément aux dispositions de l'article 13.

2. A l'égard de chacun des Etats qui la ratifiera ou y adhérera après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 15

Dénonciation

1. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général. La dénonciation pourra également s'appliquer à l'un quelconque ou à l'ensemble des territoires mentionnés à l'article 12.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification sera parvenue au Secrétaire général, étant entendu qu'elle ne s'appliquera pas aux affaires en cours au moment où elle prendra effet.

Article 16

Règlement des différends

S'il s'élève entre deux Parties contractantes un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, et si ce différend n'a pas été réglé par d'autres voies, il est porté devant la

Cour internationale de Justice. Celle-ci est saisie soit par la notification d'un accord spécial, soit par la requête de l'une des parties au différend.

Article 17

Réserves

1. Si au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, un Etat fait une réserve à l'un des articles de la présente Convention, le Secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont parties à cette Convention et aux autres Etats visés à l'article 13. Toute Partie contractante qui n'accepte pas ladite réserve peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication, notifier au Secrétaire général qu'elle n'accepte pas la réserve et, dans ce cas, la Convention n'entrera pas en vigueur entre l'Etat qui soulève l'objection et l'Etat auteur de la réserve. Tout Etat qui, par la suite, adhérera à la Convention pourra, au moment de son adhésion, procéder à une notification de ce genre.

2. Une Partie contractante pourra à tout moment retirer une réserve qu'elle aura faite et devra notifier ce retrait au Secrétaire général.

Article 18

Reciprocité

Une Partie contractante ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d'autres Parties contractantes que dans la mesure où elle est elle-même liée par la présente Convention.

Article 19

Notification par le Secrétaire général

1. Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l'article 13:

- a) Les communications prévues au paragraphe 3 de l'article 2;
- b) les renseignements fournis conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3;
- c) les déclarations et notifications faites conformément aux dispositions de l'article 12;
- d) les signatures, ratifications et adhésions faites conformément aux dispositions de l'article 13;
- e) la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article 14;
- f) les dénonciations faites conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15;
- g) les réserves et notifications faites conformément aux dispositions de l'article 17.

2. Le Secrétaire général notifiera également à toutes les Parties contractantes les demandes de revision et les réponses faites à ces demandes en vertu de l'article 20.

Article 20

Revision

1. Toute Partie contractante pourra demander en tout temps par notification adressée au Secrétaire général la revision de la présente Convention.

2. Le Secrétaire général transmettra cette notification à chacune des Parties contractantes en l'invitant à lui faire savoir, dans les quatre mois, si elle est favorable à la réunion d'une conférence qui étudierait la revision proposée. Si la majorité des Parties contractantes répond par l'affirmative, le Secrétaire général convoquera cette conférence.

Article 21

Dépôt de la Convention et langues

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général, qui en fera tenir des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article 13.

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO RATIFICATO LA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 20 GIUGNO 1956

<i>Europa Occidentale</i>	<i>Data della firma</i>	<i>Data della ratifica</i>
Belgio		1. 7.1966
Danimarca	28.12.1956	22. 6.1959
Finlandia		13. 9.1962
Francia	5. 9.1959	24. 6.1960
Germania	20. 6.1956	20. 7.1959
Grecia		11.11.1964
Italia	1. 8.1956	28. 7.1958
Monaco (Principato)	20. 6.1956	28. 6.1961
Norvegia		25.10.1957
Olanda	20. 6.1956	31. 7.1962
Portogallo		25. 1.1965
Spagna		6.10.1966
Svezia	4.12.1956	1.10.1958
Santa Sede	20. 6.1956	5.10.1964

Europa Orientale

Cecoslovacchia

Jugoslavia

Polonia

Ungheria

*Data della firma**Data della ratifica*

31.12.1956

3.10.1958

13.10.1960

23. 7.1957

America Latina

Brasile

Cile

Guatemala

Haiti

31.12.1956

14.11.1960

9. 1.1961

25. 4.1957

12. 2.1958

Africa-Asia

Ceylon

Cina

Alto Volta

Israele

Marocco

Niger

Pakistan

Repubblica Centro-Africana

20. 6.1956

4.12.1956

20. 6.1956

7. 8.1959

25. 6.1957

27. 8.1962

4. 4.1957

18. 3.1957

15. 2.1965

14. 7.1957

15.10.1962

**CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE AGLI OBBLIGHI
ALIMENTARI NEI RIGUARDI DEI FIGLI MINORI**

L'Aja, 24 ottobre 1956

Les Etats signataires de la présente Convention;

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants;

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

La loi de la résidence habituelle de l'enfant détermine si, dans quelle mesure et à qui l'enfant peut réclamer des aliments.

En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, la loi de la nouvelle résidence habituelle est applicable à partir du moment où le changement s'est effectué.

Ladite loi régit également la question de savoir qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter.

Par le terme « enfant », on entend, aux fins de la présente Convention, tout enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article premier chacun des Etats contractants peut déclarer applicable sa propre loi, si

- a) la demande est portée devant une autorité de cet Etat;
- b) la personne à qui les aliments sont réclamés ainsi que l'enfant ont la nationalité de cet Etat, et
- c) la personne à qui les aliments sont réclamés a sa résidence habituelle dans cet Etat.

Article 3

Contrairement aux dispositions qui précèdent, est appliquée la loi désignée par les règles nationales de conflit de l'autorité saisie, au cas où la loi de la résidence habituelle de l'enfant lui refuse tout droit aux aliments.

Article 4

La loi déclarée applicable par la présente Convention ne peut être écartée que si son application est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat dont relève l'autorité saisie.

Article 5

La présente Convention ne s'applique pas aux rapports d'ordre alimentaire entre collatéraux.

Elle ne règle que les conflits de lois en matière d'obligations alimentaires. Les décisions rendues en application de la présente Convention ne pourront préjuger des questions de filiation et des rapports familiaux entre le débiteur et le créancier.

Article 6

La Convention ne s'applique qu'aux cas où la loi désignée par l'article premier est celle d'un des Etats contractants.

Article 7

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.

Article 8

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l'article 7, alinéa 2.

Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement, la Convention entrera en vigueur la soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 9

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par

un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats, qui n'élèveront pas d'objection dans les six mois de cette communication, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l'Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.

Article 10

Tout Etat, non représenté à la Huitième Session de la Conférence, est admis à adhérer à la présente Convention, à moins qu'un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention ne s'y opposent, dans un délai de six mois, à dater de la communication faite par le Gouvernement néerlandais de cette adhésion. L'adhésion se fera de la manière prévue par l'article 7, alinéa 2.

Il est entendu que les adhésions ne pourront avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention, en vertu de l'article 8, alinéa premier.

Article 11

Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se réserver de ne pas l'appliquer aux enfants adoptif.

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO FIRMATO E RATIFICATO LA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE AGLI OBBLIGHI ALIMENTARI NEI RIGUARDI DEI FIGLI MINORI (24 OTTOBRE 1956)

<i>Paesi</i>	<i>Firma</i>	<i>Ratifica</i>	<i>Entrata in vigore</i>
Austria	24.10.1956	24. 6.1959	1. 1.1962
Danimarca	(Adesione)	9.11.1965	1. 1.1966
Finlandia	10. 2.1966	26. 6.1967	24. 8.1967
Francia	24.10.1956	2. 5.1963	1. 7.1963
Germania	26. 8.1959	2.11.1961	1. 1.1962
Grecia	24.10.1956		
Italia	8.10.1958	22. 2.1961	1. 1.1962
Lussemburgo	24.10.1956	27. 8.1958	1. 1.1962
Norvegia	24.10.1956		
Olanda	24.10.1956	15.10.1962	14.12.1962
Spagna	24.10.1956		
Svizzera	4. 7.1963	18.11.1964	17. 1.1965

**CONVENZIONE CONCERNENTE
IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE
SUGLI OBBLIGHI ALIMENTARI VERSO I FIGLI MINORI**

L'Aja, 15 aprile 1958

Les Etats signataires de la présente Convention;

Désirant établir des dispositions communes pour régler la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants;

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

La présente Convention a pour objet d'assurer la reconnaissance et l'exécution réciproques, par les Etats contractants, des décisions rendues à l'occasion de demandes, à caractère international ou interne, portant sur la réclamation d'aliments par un enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis.

Si la décision contient des dispositions sur un point autre que la obligation alimentaire, l'effet de la Convention reste limité à cette dernière.

La Convention ne s'applique pas aux décisions en matière alimentaire entre collatéraux.

Article 2

Les décisions rendues en matière d'aliments dans un des Etats contractants devront être reconnues et déclarées exécutoires, sans révision au fond, dans les autres Etats contractants, si

1. l'autorité qui a statué a été compétente en vertu de la présente Convention;

2. la partie défenderesse a été régulièrement citée ou représentée selon la loi de l'Etat dont relève l'autorité ayant statué;

toutefois, en cas de décision par défaut, la reconnaissance et la exécution pourront être refusées, si au vu des circonstances de la cause, l'autorité d'exécution estime que c'est sans faute de la partie défaillante que celle-ci n'a pas eu connaissance de la procédure ou n'a pu s'y défendre;

3. la décision est passée en force de chose jugée dans l'Etat où elle a été rendue;

toutefois, les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles seront, quoique susceptibles de recours, déclarées exécutoires par l'autorité d'exécution, si pareilles décisions peuvent être rendues et exécutées dans l'Etat dont relève cette autorité;

4. la décision n'est pas contraire à une décision rendue sur le même objet et entre les mêmes parties dans l'Etat où elle est invoquée;

la reconnaissance et l'exécution pourront être refusées, si avant le prononcé de la décision, il y a avait litispendance dans l'Etat où elle est invoquée;

5. la décision n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée;

Article 5

Aux termes de la présente Convention, sont compétentes pour rendre des décisions en matière d'aliments les autorités suivantes:

1. les autorités de l'Etat sur le territoire duquel le débiteur d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite;

2. les autorités de l'Etat sur le territoire duquel le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite;

3. l'autorité à la compétence de laquelle le débiteur d'aliments s'est soumis soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant la compétence.

Article 4

La partie qui se prévaut d'une décision ou qui en demande l'exécution doit introduire:

1. une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

2. les pièces de nature à établir que la décision est exécutoire;

3. en cas de décision par défaut, une copie authentique de l'acte introductif d'instance et les pièces de nature à établir que cet acte a été dûment signifié.

Article 5

L'examen de l'autorité d'exécution se bornera aux conditions visées dans l'article 2 et aux documents énumérés à l'article 4.

Article 6

La procédure d'exequatur est régie, en tant que la présente Convention n'en dispose autrement, par la loi de l'Etat dont relève l'autorité d'exécution.

Toute décision déclarée exécutoire a la même force et produit les mêmes effets que si elle émanait d'une autorité compétente de l'Etat où l'exécution est demandée.

Article 7

Si la décision dont l'exécution est demandée, a ordonné la prestation des aliments par paiements périodiques, l'exécution sera accordée tant pour les paiements déjà échus que pour les paiements à échoir.

Article 8

Les conditions établies par les articles précédents en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions visées par la présente Convention, s'appliquent également aux décisions émanant de l'une des autorités visées à l'article 3, modifiant la condamnation relative à une obligation alimentaire.

Article 9

La partie admise à l'assistance judiciaire gratuite dans l'Etat où la décision a été rendue en bénéficiera dans la procédure tendant à obtenir l'exécution de la décision.

Dans les procédures visées par la présente Convention, il n'y a pas lieu à cautio judicatum solvi.

Les pièces produites sont dispersées, dans les procédures régies par la présente Convention, de visa et de légalisation.

Article 10

Les Etats contractants s'engagent à faciliter le transfert du montant des sommes allouées en raison d'obligations alimentaires envers les enfants.

Article 11

Aucune disposition de la présente Convention ne peut faire obstacle au droit du créancier d'aliments d'invoquer toute autre disposition applicable à l'exécution des décisions en matière d'aliments soit en vertu de la loi interne du pays où siège l'autorité d'exécution, soit aux termes d'une autre Convention en vigueur entre les Etats contractants.

Article 12

La présente Convention ne s'applique pas aux décisions rendues avant son entrée en vigueur.

Article 13

Chaque Etat contractant indiquera au Gouvernement des Pays-Bas les autorités compétentes pour rendre des décisions en matière d'aliments et pour rendre des décisions en matière d'aliments et pour rendre exécutoires les décisions étrangères.

La Gouvernement des Pays-Bas portera ces communications à la connaissance des autres Etats contractants.

Article 14

La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.

Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Cette déclaration n'aura d'effet relativement aux territoires non métropolitains que dans les rapports entre l'Etat qui l'aura faite et les Etats qui auront déclaré l'accepter. Cette dernière déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Article 15

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal dont une copie certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.

Article 16

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l'article 15.

Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci sera applicable le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.

Dans l'hypothèse visée par l'article 14, alinéa 2, de la présente Convention, celle-ci sera applicable le soixantième jour à partir de la date du dépôt de la déclaration d'acceptation.

Article 17

Tout Etat, non représenté à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

La Convention entrera en vigueur, entre l'Etat adhérent et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.

Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 16.

Article 18

Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, pourra faire une réserve quant à la reconnaissance et à l'exécution des décisions rendues par une autorité d'un autre Etat contractant, qui aurait été compétente en raison de la résidence du créancier d'aliments.

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO RATIFICATO LA CONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE SULL'OBBLIGO ALIMENTARE VERSO I FIGLI MINORI

(15 APRILE 1958)

<i>Paesi</i>	<i>Firma</i>	<i>Ratifica</i>	<i>Entrata in vigore</i>
Austria	15. 4.1958	5. 9.1960	1. 1.1962
Belgio	11. 7.1958	15. 9.1961	1. 1.1962
Danimarca	(Adesione)	9.11.1965	1. 1.1966
Francia	6. 1.1965	26. 5.1966	25. 7.1966
Germania	8.10.1958	2.11.1961	1. 1.1962
Grecia	15. 4.1958		
Italia	8.10.1958	22. 2.1961	1. 1.1962
Lussemburgo	14. 3.1962		
Norvegia	19. 5.1958	2. 9.1965	1.12.1965
Olanda	25. 5.1959	28. 2.1964	28. 4.1964
Svezia	(Adesione)	31.12.1965	1. 3.1966
Svizzera	4. 7.1963	18.11.1964	17. 1.1965
Ungheria	(Adesione)	28. 7.1964	19.12.1964

**ELENCO DELLE AUTORITA' UNICHE ABILITATE A RICEVERE E
A SPEDIRE IL « DOSSIER » DELL'OBBLIGO ALIMENTARE**

BELGIO	Ministère de la Justice 3, Place Poelaert <i>Bruzelles</i>
DANIMARCA	Ministero degli Affari Esteri <i>Copenhagen</i>
FRANCIA	Chef du Service Autorité Unique Ministère des Affaires Etrangères 31, rue Dumont d'Urville 15, <i>Paris 16me</i>
GERMANIA	L'Autorità speditrice è il Justiz Ministerium dei differenti Länder
GRECIA	Ministero della Giustizia <i>Atene</i>
ITALIA	Ministero degli Interni Direzione Generale dell'Assistenza Pubblica Via Torino <i>Roma</i>
LUSSEMBURGO	Ministero della Giustizia <i>Luxembourg</i>
MALTA	Department of Social Services Ministry of Labour Employment and Social Welfare <i>Valletta</i>
NORVEGIA	Head of Section Ministry of Justice <i>Oslo</i>
OLANDA	Rad Voor de Kinderbescherming Conseil de la Protection de l'Enfance Zontkeetsingel 42-44 <i>L'Aja</i>
INGHILTERRA	Home Office Romney House Marsham Street <i>London S.W.1</i>
SVIZZERA	Division de la Police Département de Justice et Police 3003 <i>Berna</i>
SVEZIA	Head of Section Ministry of Foreign Affairs 10323 <i>Stoccolma 16</i>
TURCHIA	Ministero di Giustizia Direzione degli Affari Giuridici <i>Ankara</i>

- ◆ **MODELLO DI DOMANDA PER IL RECUPERO
DEGLI OBBLIGHI ALIMENTARI**

- ◆ **MODELLO DI PROCURA**

- ◆ **FORMULARIO-TIPO QUADRILINGUE
ADOTTATO DAL CONSIGLIO D'EUROPA**

MODELLO DI DOMANDA PER IL RECUPERO DEGLI OBBLIGHI
ALIMENTARI ALL'ESTERO IN BASE ALLA CONVENZIONE INTER-
NAZIONALE FIRMATA A NEW YORK IL 20 GIUGNO 1956

La sottoscritta nata a
il, coniugata con il signor (generalità complete)
..... attualmente residente a
chiede che, a norma della Convenzione internazionale firmata a New
York il 20 giugno 1956, si proceda contro il marito come sopra indi-
cato affinché provveda a corrisponderle gli assegni alimentari a norma
del vigente Codice Civile.

La sottoscritta fa presente che non possiede beni di sorta e non
è in grado di poter provvedere al proprio mantenimento e, pertanto,
chiede la corresponsione degli assegni alimentari nella misura men-
sile di lire, nonchè di essere ammessa all'assistenza
giudiziaria gratuita.

Allega i seguenti documenti:

- 1) il proprio certificato di nascita;
- 2) certificato di nascita del marito;
- 3) certificato di matrimonio;
- 4) stato di famiglia;
- 5) certificato di povertà;
- 6) atto di procura;
- 7) la propria fotografia e quella del coniuge.

Con osservanza

Data

Firma

VISTO PER L'AUTENTICITA' DELLA FIRMA
DELLA SIGNORA

PREFETTURA DI
PER LA LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA
DEL SINDACO DEL COMUNE DI
SIGNOR

IL SINDACO

IL PREFETTO

Allegato B

MODELLO DI DOMANDA PER IL RECUPERO DEGLI OBBLIGHI
ALIMENTARI ALL'ESTERO IN BASE ALLA CONVENZIONE INTER-
NAZIONALE FIRMATA A NEW YORK IL 20 GIUGNO 1956

La sottoscritta nata a
il, coniugata con il signor (generalità complete)
..... attualmente residente a
chiede per sè e per i figli minori che,
a norma della Convenzione internazionale firmata a New York il
20 giugno 1956, si proceda rispettivamente contro il marito e padre
come sopra indicato affinché provveda a corrispondere gli assegni
alimentari a norma del vigente codice civile.

La sottoscritta fa presente che non possiede beni di sorta e non
è in grado di poter provvedere al proprio mantenimento ed a quello
dei figli nullatenenti e, pertanto, chiede la corresponsione degli as-
segni alimentari nella misura di L. nonchè di
essere ammessa all'assistenza giudiziaria gratuita.

Allega i seguenti documenti:

- 1) il proprio certificato di nascita;
- 2) certificato di nascita del marito;
- 3) certificato di nascita dei figli;
- 4) certificato di matrimonio;
- 5) stato di famiglia;
- 6) certificato di povertà;
- 7) atto di procura;
- 8) la propria fotografia e quella del coniuge.

Con osservanza

Data

Firma

VISTO PER L'AUTENTICITA' DELLA FIRMA
DELLA SIGNORA

PREFETTURA DI
PER LA LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA
DEL SINDACO DEL COMUNE DI
..... SIGNOR

IL SINDACO

IL PREFETTO

MODELLO DI DOMANDA PER IL RECUPERO DEGLI OBBLIGHI
ALIMENTARI ALL'ESTERO IN BASE ALLA CONVENZIONE INTER-
NAZIONALE FIRMATA A NEW YORK IL 20 GIUGNO 1956

Il-la sottoscritt nato-a a
il residente a nella qualità
di rappresentante legale del minore nato
il e residente a, giusta
autorizzazioni del giudice tutelare, chiede che a norma della Conven-
zione internazionale firmata a New York il 20 giugno 1956, vengano
messe in atto tutte le misure valide ad assicurare il recupero degli
alimenti a carico del padre del suddetto minore signor
..... nato a attualmente re-
sidente a

Il sottoscritto chiede per conto di detto minore la correspon-
sione degli assegni alimentari nella misura mensile di lire
nonchè di essere ammesso all'assistenza giudiziaria gratuita.

Allega i seguenti atti:

- 1) certificato di nascita del padre;
- 2) estratto dell'atto di nascita del minore, da cui risulta la pa-
ternità;
- 3) autorizzazioni del giudice tutelare;
- 4) certificato di povertà del minore;
- 5) fotografie del minore e del padre;
- 6) atto di procura.

Con osservanza

Data

Firma

VISTO PER L'AUTENTICITA' DELLA FIRMA
DELLA SIGNORA

IL SINDACO

PREFETTURA DI
PER LA LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA
DEL SINDACO DEL COMUNE DI
..... SIGNOR

IL PREFETTO

MODELLO DI PROCURA

Io sottoscritto-a (generalità complete e attuale residenza), nomino e costituisco per mia procuratrice speciale e per quanto infra generale, l'Istituzione Intermediaria con il compito di mettere in atto tutte le misure valide ad assicurare il recupero degli alimenti all'estero a carico del proprio (marito, padre, figlio, ecc.) Signor nato a il attualmente residente in a norma della Convenzione di New York, in data 20 giugno 1956, sul recupero degli alimenti all'estero.

All'uopo delego e conferisco alla cennata procuratrice tutte le facoltà necessarie, nessuna esclusa, per la migliore esecuzione del presente mandato e in specie quello di intendere e perseguire una azione alimentare a fare eseguire ogni conseguente decreto, ordinanza, o altri atti giudiziari, non esclusa la facoltà di designare altra persona fisica o giuridica abilitata ad agire in mio nome e vece, e di conciliare, transigere ed eleggere domicilio.

Il tutto con promessa, sin da ora, di rato, valido e fermo per l'operato dell'eletta procuratrice, sotto gli obblighi di legge.

Data

Firma

Teste

Teste

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di

Visto per l'autenticità della firma del-della
nato-a il a

IL SINDACO

.....
Visto, si legalizza la firma del Sindaco
del Comune di
PREFETTURA DI

IL PREFETTO

.....

CONSEIL DE L'EUROPE - COUNCIL OF EUROPE - CONSIGLIO D'EUROPA - EUROPARAT

OBLIGATION ALIMENTAIRE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
ENVERS LEURS FAMILLES RESTEES DANS LE PAYS D'ORIGINE

MAINTENANCE OBLIGATIONS OF MIGRANT WORKERS
TOWARDS THEIR FAMILIES REMAINING IN THE COUNTRY OF ORIGIN

OBBLIGHI ALIMENTARI DEI LAVORATORI MIGRANTI
VERSO LA FAMIGLIA RESIDENTE NEL PAESE D'ORIGINE

UNTERHALTSVERPFLICHTUNG DER AUSWANDERNDEN LOHNEMPFAENGER
GEGENUEBER IHREN IM URSPRUNGLAND ZURUECKGEBLIEBENEN FAMILIEN

Demande d'aliments présentée par :
Application for maintenance by :
Domanda d'alimenti inoltrata dal (la) :
Antrag auf Alimente wurde eingereicht durch :

DOSSIER N°
CASE N°
AFFARE N°
AKT Nr.

M.
Mr. - Mrs. - Miss
Sig.
Herrn }

Nationalité
Nationality
Nazionalità
Staatsbürgerschaft }

résidant à *
Residing at *
residente a *
wohnhaft in * }

ENVERS - AGAINST - NEI CONFRONTI - GEGEN

M.
Mr.
del Sig.
Herrn }

Nationalité
Nationality
Nazionalità
Staatsbürgerschaft }

résidant à *
Residing at *
residente a *
wohnhaft in * }

* Adresse complète - Full address - Indirizzo completo - Vollständige Adresse

Procédure adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lors de sa 158ème réunion en février 1967.

Procedure adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe at his 158th meeting in February 1967.

Procedura approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in occasione della 158esima riunione nel febbraio 1967.

Dieses Verfahren wurde vom Ministerrat des Europarates an seiner 158. Sitzung, die im Monat Februar 1967 stattfand, angenommen.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR *
 INFORMATION REGARDING THE APPLICANT *
 INFORMAZIONI CONCERNENTI IL RICHIEDENTE *
 AUSKUNFTEN BETREFFEND DEN ANTRAGSTELLER *

ETAT CIVIL - PERSONAL PARTICULARS
 STATO CIVILE - PERSONALIEN

NOM : Prénoms :
 SURNAME : First names :
 COGNOME : Name :
 NAME : Vorname :

NOM DE JEUNE FILLE :
 MAIDEN NAME :
 COGNOME DA SIGNORINA :
 MAEDCHENNAME :

Date et lieu de naissance :
 Date and place of birth :
 Data e luogo di nascita :
 Geburtsdatum und Ort :

Nationalité - Nationality - Nazionalità - Staatsangehörigkeit :

Situation de famille : Célibataire - marié(e) - veuf(ve) - divorcé(e)
 Status : single - married - widow(er) - divorced
 Stato di famiglia : nubile celibe - sposato(a) - vedovo(a) - separato(a) legalmente
 Familienstand : ledig - verheiratet - verwitwet - geschieden

Enfants - Children - Figli - Kinder :

Prénoms - First names - Nome - Vorname	Date de naissance - Date of birth Data di nascita - Geburtsdatum
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qui est ou sont ses débiteurs ?
 Who is (are) the defendant(s) ?
 Chi è o chi sono i debitori ?
 Wer ist (oder sind) Verpflichtet ?

Degré de parenté avec le défendeur (Père - Mère - épouse - fils - tuteur d'enfant(s))
 Relationship to defendant (Father - Mother - wife - child(ren) - child(ren)'s guardian)
 Grado di parentela con il debitore (Padre - Madre - Moglie - Figlio(a) - Tutore di bambini)
 Verwandtschaftsgrad mit dem Schuldner (Vater - Mutter - Gattin - Sohn - Vormund der Kinder)

* à remplir après enquête par le bureau qui reçoit la demande d'aliments dans le pays d'origine,
 To be filled in after enquiry by the office receiving the application for maintenance in the country of origin.
 a compilare, dopo inchiesta dall' ufficio che riceve la domanda d'alimenti nel paese di origine,
 darf erst nach Rundfrage durch das Amt, bei dem der Antrag auf Alimnte im Ursprungsland eingereicht wurde, ausgefüllt werden.

**MOYENS DE SUBSISTANCE DU DEMANDEUR
MEANS OF SUBSISTENCE OF APPLICANT
MEZZI DI SUSSISTENZA DEL RICHIEDENTE
LEBENSUNTERHALTSMITTEL DES ANTRAGSTELLERS**

Le demandeur exerce-t-il une activité rémunérée ? oui - non
Is the applicant in paid employment ? yes - no
 Il richiedente svolge un' attività retribuita ? si - no
Uebt der Antragsteller eine bezahlte Tätigkeit aus ? ja - nein

Si oui, indiquer laquelle :

If so, what :

Se si, indicare quale :

Wenn ja, welche :

et le montant du salaire mensuel

At what wage (monthly)

e il montante del salario mensile

Betrag des Monatsgehalts

D'autres membres de la famille à charge du demandeur exercent-ils une activité rémunérée ? oui - non
Are other members of the family dependent on the applicant in paid employment ? yes - no
 Altre persone a carico del richiedente svolgono un' attività retribuita ? si - no
Ueben andere Mitglieder der Familie, für die der Antragsteller zu sorgen hat, eine bezahlte Tätigkeit aus ? ja - nein

Si oui, indiquer laquelle * : et le montant du salaire mensuel : _____
*If so, what : * : At what wage :*
 Se si, indicare quale * : e il montante del salario mensile : _____
*Wenn ja, welche * : Betrag des Monatsgehalts :*

Le demandeur ou autres personnes figurant à sa charge bénéficient-ils d'une pension ou d'une retraite ? oui - non
Does the applicant or any other person dependent on him/her draw any pension or annuity ? yes - no
 Il richiedente o un' altra persona a carico sono titolari di una rendita o di una pensione ? si - no
Empfängt der Antragsteller oder andere Personen, für die er zu sorgen hat, eine Pension oder Ruhestandsvergütung ?

Si oui, indiquer le montant mensuel * : _____
*If so, indicate amount (per month) * : _____*
 Se si, indicare il montante mensile * : _____
*Wenn ja, Höhe des Monatsgehalts * : _____*

Le demandeur ou autres personnes figurant à sa charge sont-ils propriétaires de biens immobiliers ou bien titulaires d'une rente quelconque ? oui - non
Does the applicant or any person dependent on him/her own any property, or have any regular income from another source ? yes - no
 Il richiedente o un' altra persona a suo carico sono proprietari di beni immobili oppure titolari di un' altra rendita ? si - no
Ist der Antragsteller (oder andere Personen), für die er zu sorgen hat, Besitzer von Immobilien, oder Inhaber irgendeiner Rente ? ja - nein

Si oui, indiquer le montant du revenu éventuel : _____
If so, what is the total income :
 Se si, indicare l'ammontare dell' eventuale reddito mensile : _____
Wenn ja, Angabe des eventuellen Einkommens :

Le demandeur est-il titulaire d'une carte d'économiquement faible ou perçoit-il une aide financière de l'assistance publique ?
Is the applicant registered as a person in reduced circumstances (économiquement faible), or does he/she receive public assistance ?
 Il richiedente possiede un certificato di povertà o riceve un aiuto in denaro dall' assistenza pubblica ?
Ist der Antragsteller Träger eines wirtschaftlichen Armutszeugnisses oder erhält er eine finanzielle Unterstützung der öffentlichen Fürsorge ?

Si oui, indiquer le montant mensuel : _____
If so, to what amount (per month) :
 Se si, indicare il montante mensile : _____
Wenn ja, Angabe des Monatsbetrags :

Montant total des moyens de subsistances du demandeur et des personnes figurant à sa charge : _____
Total means of subsistence of the applicant and persons dependent on him/her :
 Totale mensile di mezzi di sussistenza del richiedente e delle persone che figurano a suo carico : _____
Angabe des Gesamtbetrags der Unterhaltsmittel des Antragstellers und der Personen für die er Sorge zu tragen hat :

* employer une ligne par personne - one person on each line - una riga per ogni nome - per Person eine Zeile

III

DEPENSES FIXES DU DEMANDEUR
FIXED EXPENDITURE OF APPLICANT
SPESE FISSE DEL RICHIEDENTE
FESTE SPESEN DES ANTRAGSTELLERS

- Montant forfaitaire des frais alimentaires mensuels du demandeur et des personnes à sa charge
Total monthly maintenance costs of applicant and persons dependant on him/her
Ammontare forfettario delle spese alimentari mensili del richiedente e delle persone a carico
Pauschalbetrag der monatlichen Alimenteunkosten des Antragstellers und der von ihm erhaltenen Personen
- Situation de logement : (propriétaire, locataire, sous-locataire)
Accommodation : (owner, tenant, sub-tenant)
Posizione nell' alloggio : (Proprietario, in affitto, in sub-affitto)
Wohnungsbedingungen : (Inhaber, Mieter, Untermieter)
- Eventuellement montant du loyer mensuel :
Monthly rent (where applicable) :
Eventualmente l'ammontare dell' affitto mensile :
Eventueller Betrag der monatlichen Miete :
- Charges éventuelles (gaz, eau, électricité, enlèvement d'ordures, égouts etc.)
Other lodging expenses (water, gas, electricity, rubbish removal, sanitation amenities etc.)
Altre spese concernanti l'alloggio (gas, acqua, elettricità, spazzatura, fognature, ecc.)
Eventuelle Zusatzkosten (Gas, Wasser, Elektrizität, Müllabladung, Abgüsse, usw.)
- Frais mensuel de scolarisation des enfants :
Cost of children's schooling (per month) :
Spese mensili per l'istruzione dei bambini :
Monatliche Schulbeträge der Kinder :
- Frais mensuels concernant des personnes à charge autres que les enfants :
Dans ce cas indiquer le degré de parenté de la personne à charge
Monthly costs in respect of dependants other than children :
State dependant's relationship
Spese mensili derivanti da persone a carico diverse dai figli :
In tal caso indicare il grado di parentela con la persona a carico
Monatliche Unkosten betreffend erhaltene Personen, die nicht die Kinder sind :
In diesem Falle Angabe des Verwandtschaftsgrades der erhaltenen Personen
- Le demandeur paye-t-il des impôts ? Si oui, indiquer le montant mensuel :
Does the applicant pay taxes ? If so, how much (per month) :
Il richiedente è impositabile ? Se sì, indicare la somma delle imposte pagate mensili.
Zahlt der Antragsteller Steuern ? Wenn ja, Angabe des monatlichen Betrages :
- Autres dépenses (assurances, remboursement de dettes etc.) (montant mensuel)
Other expenses (insurance, repayment of debts etc.) how much (per month)
Altre spese (assicurazione, rimborso di debiti ecc.) mensilmente
Andere Unkosten (Versicherung, Schuldentrückzahlung usw.) (monatlicher Betrag)
- Montant mensuel total des dépenses fixes :
Total fixed monthly expenditure :
Totale delle spese fisse mensili :
Monatlicher Gesamtbetrag der laufenden festen Unkosten :
- Dépenses exceptionnelles : Dans le cas où le demandeur aurait eu à faire face au cours des 3 der-
niers mois avant la présentation de la demande d'aliments, à des frais exceptionnels dus à : mala-
die, intervention chirurgicale, etc. (non remboursés par la Sécurité Sociale) concernant lui-même ou
les personnes à sa charge, ou à des réparations de première nécessité du logement habité (toiture,
sanitaire, etc.) indiquer le montant de ces frais
Exceptional expenditure : When in the 3 months immediately preceding submission of the
application for maintenance the applicant has had to meet exceptional expenditure due to sick-
ness and surgical operation etc. (not reimbursed by social security) relating to himself/herself
or persons dependant on him/her or to essential repairs to the accommodation occupied
(roofing, sanitation etc) state the amount of such expenditure
Spese straordinarie : Nel caso in cui il richiedente sia incorso nei tre mesi precedenti all'inoltro
della domanda d'alimenti in spese eccezionali dovute a malattia, intervento chirurgico ecc. (non
rimborsate dalle Assicurazioni sociali) che riguardano lui stesso o persone a suo carico, oppure a
delle riparazioni di prima urgenza dell'alloggio abitato (tetto, servizi igienici, ecc.) indicare
l'ammontare di queste spese
Unvorgesehene Unkosten : Falls der Antragsteller im Laufe der letzten Monate vor Einreichung
des Antrags auf Alimente unvorgesehene Unkosten zu tragen hätte, wie Krankheit, chirurgischer
Eingriff, usw. (die von der Krankenversicherung nicht vergütet werden), die ihn oder die von ihm
erhaltenen Personen betreffen, oder unvermeidliche Reparaturen in seiner Wohnung (Dach,
Sanitätsanlagen usw.) Angabe des Betrages ..
- Mode de vie du demandeur - Applicant's way of life - Comportamento del richiedente - Lebensweise des Antragstellers :
- Le demandeur a-t-il constitué un deuxième foyer dans le pays d'origine ?
Has the applicant set up a second home in the home country ?
Il richiedente ha formato una seconda famiglia nel paese d'origine ?
Hat der Antragsteller in seinem Ursprungsland eine zweite Familie gegründet ?
- A-t-il des enfants à charge de ce deuxième ménage ?
Has he any dependant children in this second home ?
Ha a carico bambini di questo seconda unione ?
Hat er Kinder aus dieser zweiten Familie zu erhalten ?

OBSERVATIONS - REMARKS
OSSERVAZIONI - BEMERKUNGEN

Le montant des ressources dont le demandeur dispose est-il suffisant pour assurer un train de
Do the applicant's resources suffice to ensure an acceptable living
L'ammontare dei mezzi di sussistenza di qui dispone il richiedente è sufficiente per permettere
Genügt der Betrag der Einkunftsquellen, über die der Antragsteller verfügt, um ihm und den

vie acceptable pour lui et pour les personnes figurant à sa charge ?
standard for him/her and his/her dependents ?

a lui e alle persone a suo carico un modo di vita accettabile ?

von ihm erhaltenen Personen zu ermöglichen, ein annehmbares Leben zu führen ?

Quel devrait être, à votre avis, le montant indispensable de l'obligation alimentaire
What in your opinion is the essential maintenance that should be

Quale dovrebbe essere, a vostro avviso, l'ammontare indispensabile della pensione

Wie hoch müsste Ihrer Meinung nach der Betrag sein, den der Verpflichtete als Unterhaltspflichtig

à payer par le débiteur ?

paid by the defendant ?

alimentare che dovrebbe essere pagato dal debitore ?

unbedingt zu bezahlen hätte ?

Le demandeur a-t-il déjà reçu des mandats à titre d'aliments de la part du débiteur ?

Has the applicant already received money orders in respect of maintenance from the defendant ?

Il richiedente a già ricevuto delle rimesse a titolo di obbligo alimentare da parte del debitore ?

Hat der Antragsteller vom Schuldner bereits Geldmandate zur Deckung der Alimente bekommen ?

Si oui, indiquer le montant et pour quelle période

If so, for how much and for which period

Se sì, indicare il montante e per quale periodo

Wenn ja, Angabe des Betrages und für welchen Zeitausschnitt

Tous autres renseignements susceptibles d'aider les autorités du pays où réside le travailleur migrant

Any other information likely to assist the authorities of the country in which the migrant worker

Ogni altra informazione suscettibile di poter aiutare le autorità del paese dove il lavoratore risiede

Alle anderen Auskünfte, die den Behörden des Landes, in dem der ausgewanderte Lohnempfänger wohnt,

à se faire une idée de la situation réelle de la famille de celui-ci : *

is resident to form an idea of the true situation of his family : *

a rendersi conto della situazione della sua famiglia : *

beihilflich sein könnten, sich von der wirklichen Lebenslage der Familie des Auswanderers ein Bild zu machen : *

* A remplir dans la langue du pays auquel on adresse le dossier ou bien dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe (français ou anglais)

To be completed in the language of country to which the form is sent or in one of the official languages of the Council of Europe (French or English)

A redigere nella lingua del paese a cui s'indirizza il dossier oppure in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (francese o inglese)

In der Sprache des Landes an welches das Formular gerichtet wird oder in einer der offiziellen Sprachen des Europarates (französisch oder englisch) auszufüllen.

**RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEFENDEUR *
 INFORMATION REGARDING THE DEFENDANT *
 INFORMAZIONI CONCERNENTI IL DEBITORE *
 AUSKUNFTE BETREFFEND DIE GEGENPARTEI (den VERPFLICHTETER) ***

Etat civil - Personal particulars - Stato civile - Personalien :

NOM : Prénoms :
 NURNAME : First names :
 COGNOME : Nome :
 NAME : Vornamen :

NOM DE JEUNE FILLE :
 MAIDEN NAME :
 COGNOME DA SIGNORINA :
 MAEDCHENNAMEN :

Date et lieu de naissance :
 Date and place of birth :
 Data e luogo di nascita :
 Geburts datum und -Ort :

Nationalité d'origine :
 Nationality : original :
 Nazionale all' origine :
 Ursprüngliche Staatsangehörigkeit :
 actuelle¹ :
 present¹ :
 attuale :
 Gegenwärtige Staatsangehörigkeit¹ :

Situation de famille : célibataire - marié(e) - veuf(ve) - divorcé(e)² ; Date de départ du foyer :
 Status : unmarried - married - widower - divorced² ; Date of leaving home :
 Stato di famiglia : celibe - sposato - vedovo - divorziato² ; Data di espatrio :
 Familienstand : ledig - verheiratet - verwitwet - geschieden² ; Datum, an dem die Familie verlassen wurde :

Degré de parenté avec le demandeur ; époux - père d'enfant légitime, reconnu ou naturel - mère - fils² ;
 Relationship to applicant ; husband - father of legitimate, recognised or natural child - mother - son² ;
 Grado di parentela con il richiedente ; marito - padre di figlio legittimato, o naturale - madre - figlio² ;
 Verwandtschaftsgrad mit dem Antragsteller ; Gatte - Vater eines legitimen, anerkannten oder natürlichen Kindes -
 Mutter - Sohn² ;

Date d'entrée dans le pays d'accueil :
 Date of entering receiving country :
 Data d'ingresso in paese straniero :
 Eintrittsdatum in das empfangende Land :

Mode d'immigration (émigration coordonnée dans le cadre d'un accord entre le pays d'accueil et le pays d'origine, ou bien en qualité de touriste sous couvert d'une pièce d'identité, avec régularisation successive)
 Manner of immigration (Co-ordinated emigration under an agreement between the host country and the country of origin, or as a tourist carrying identity papers, with subsequent regularisation)
 Modo d'immigrazione (emigrazione concordata nel quadro di un accordo tra i due paesi oppure in qualità di turista con regolarizzazione successiva)
 Einwanderungsübereinkommen (Vorgesehene Auswanderung im Rahmen eines Uebereinkommens zwischen dem Empfangsland und dem Ursprungsland, oder als Tourist unter Deckung einer Legitimation mit bevorstehender allmählicher Regularisierung)

Situation de travail - Work situation - Situazione di lavoro - Arbeitslage

Le défendeur travaille-t-il actuellement ?
 Is the defendant at present employed ?
 Il debitore lavora attualmente ?
 Ist der Verpflichtete gegenwärtig beschäftigt ?

Si oui, indiquer le nom et l'adresse de l'employeur :
 If so, name and address of employer :
 Se sì, indicare il nome e l'indirizzo dell'imprenditore :
 Wenn ja, Namen und Adresse des Arbeitsgebers anführen :

- la position du travailleur dans l'entreprise ; (manœuvre - ouvrier spécialisé - cadre)
 and post held by defendant ; (unskilled worker - skilled worker - supervisory staff)
- il posto di lavoro occupato nell'impresa ; (operaio generico - operaio specializzato - funzionario)
- die Stellung des Lohnempfängers im Unternehmen ; (Handlanger - spezialisierter Arbeiter - Mitglied des Leitungspersonals)

* à remplir après enquête par le bureau qui reçoit la demande d'aliment dans le pays où réside le travailleur migrant.
 To be filled in after enquiry by the office receiving the application for maintenance in the country in which the migrant worker is resident.

a compilare, dopo inchiesta dall'ufficio che riceve la domanda d'alimenti nel paese d'immigrazione,
 darf erst nach Rundfrage durch das Amt, bei dem der Antrag auf Alimente im Ursprungsland, wo der ausgewanderte Lohnempfänger

1. dans le cas où il y aurait eu un changement de nationalité - If there has been a change of nationality - Nel caso in cui sia intervenuto un cambiamento - im Falle einer Veränderung der Staatsangehörigkeit erfolgt sein sollte.

2. Rayer la mention inutile - Delete words inapplicable - sbararete le voci inutili - Unzutreffendes ist zu streichen.

XII

Le défendeur est-il en chômage ? Si oui, indiquer depuis combien de temps :
Is the defendant unemployed ? *If so, since when :*
Il debitore è disoccupato ? Se sì, indicare da quanto tempo :
Ist der Verpflichtete arbeitslos ? *Wenn ja, seit wann :*

Le défendeur est-il malade, hospitalisé, invalide ou détenu ?
Is the defendant ill, in hospital, disabled or in prison ?
Il debitore è malato, ricoverato in ospedale, invalido o detenuto ?
Ist der Verpflichtete krank, hospitalisiert, invalide oder eingekerkert ?

Moyens de subsistance du défendeur à la date du :
Means of subsistence of defendant at (date) :
Mezzi di sussistenza del convenuto alla data del :
Existenzmittel des Verpflichteten am Datum :

Le défendeur est-il salarié ou travaille-t-il à son compte ?
Is the defendant a wage-earner or self-employed ?
Il debitore è salariato oppure svolge un'attività in proprio ?
Ist der Verpflichtete Lohnempfänger oder arbeitet er für eigene Rechnung ?

Dans le premier cas, indiquer le montant du salaire net mensuel :
If the former, what is his monthly net wage :
Nel primo caso, indicare l'ammontare dello stipendio mensile :
Im ersten Falle Angabe des monatlichen Lohnes :

Dans le deuxième cas, indiquer approximativement le revenu mensuel :
If the latter, what is his approximate monthly income :
Nel secondo caso, indicare approssimativamente il reddito mensile :
Im zweiten Fall Angabe des geschätzten monatlichen Einkommens :

Le défendeur a-t-il d'autres activités rémunérées en dehors des heures de travail ? oui - non
Has the defendant any other activities outside his working hours ? *jes - no*
Il debitore svolge altre attività remunerate nelle ore libere ? *si - no*
Übt der Verpflichtete ausserhalb seiner Arbeitsstunden eine weitere bezahlte Tätigkeit aus ? *ja - nein*

Si oui, indiquer approximativement le montant mensuel de ce revenu :
If so, what is his approximate monthly income from this source :
Se sì, indicare approssimativamente il montante mensile di tale reddito :
Wenn ja, Angabe des geschätzten monatlichen Einkommens :

Autres sources de revenus :
Other sources of income :
Altre fonti di reddito :
Andere Einkunftsquellen :

Montant total mensuel des moyens de subsistances du défendeur :
Defendant's total monthly means of subsistence :
Montante mensile totale dei mezzi di sussistenza del debitore :
Angabe des monatliche Gesamtbetrags der Existenzmittel des Verpflichteten :

Mode de vie du défendeur - Defendant's way of life - Comportamento del debitore - Lebensweise des Verpflichteten

Le défendeur a-t-il constitué un deuxième foyer dans le pays d'accueil ?
Has the defendant set up a second home in the receiving country ?
Il debitore ha formato una seconda famiglia nel paese d'immigrazione ?
Hat der Verpflichtete im Empfangsland eine zweite familie gegründet ?

A-t-il des enfants à charge de ce deuxième ménage ?
Has he any dependant children in this second home ?
Ha a carico bambini di questa seconda unione ?
Hat er aus dieser zweiten Familie Kinder, für die er zu sorgen hat ?

Dépenses fixes du défendeur - Fixed expenditure of defendant - Spese fisse del debitore - Laufende feste Spesen des Verpflichteten

Situation de logement : (collectif, individuel, meublé) - (propriétaire, locataire ou sous-locataire) *
 Accommodation : (collective, individual, furnished) - (Owner, tenant, sub-tenant) *
 Stato di alloggio : (Collettivo, individuale, ammobiliato) - (proprietario, in affitto, in subaffitto) *
 Wohnbedingung (Kollektivwohnung, Einzelwohnung, möblierte Wohnung) - (Inhaber, Mieter oder Untermieter) *

Éventuellement montant du loyer mensuel :
 Monthly rent (where applicable) :
 Indicare eventualmente l'ammontare mensile dell'affitto :
 Eventuelle monatliche Miete :

Charges éventuelles (gaz, eau, électricité, enlèvement d'ordures, égouts, etc.) :
 Other lodging expenses (water, gas, electricity, rubbish removal, sanitation amenities, etc.) :
 Altre spese concernenti l'alloggio (gas, acqua, elettricità, spazzatura, fognatura, ecc.) :
 Eventuelle Zusatzkosten (Gas, Wasser, Elektrizität, Müllabladung, Abgüsse, usw.) :

Frais de transport pour se rendre au lieu de travail (indiquer approximativement le montant mensuel) :
 Cost of transport to work (approximate monthly amount) :
 Spese di trasporto per rendersi sul luogo di lavoro (indicare approssimativamente la spesa mensile) :
 Fahrtspesen bis zum Arbeitsplatz (Angabe eines ungefähren monatlichen Betrages) :

Le défendeur a-t-il la possibilité de prendre ses repas à une cantine de l'entreprise où il travaille ? oui - non
 Can the defendant obtain meals at a canteen at his place of work ? yes - no
 Il debitore ha la possibilità di prendere i pasti alla mensa dell'impresa dove lavora ? si - no
 Hat der Verpflichtete die Möglichkeit, seine Mahlzeiten in der Kantine des Werkes, in dem er arbeitet, einzunehmen ? ja - nein

Indiquer environ le prix d'un repas :
 Approximate cost of a meal : x 60
 Indicare approssimativamente il prezzo di un pasto :
 Schätzungsweise Angabe des Preises einer Mahlzeit :

Le défendeur suit-il des cours de formation professionnelle ou autres cours payants ? oui - non
 Is the defendant attending any vocational training or other fee-paying courses ? yes - no
 Il debitore è iscritto a dei corsi di formazione professionale od a altri corsi a pagamento ? si - no
 Nimmt der Verpflichtete an Fachkursen oder an anderen bezahlten Kursen teil ? ja - nein

Indiquer le montant des frais mensuels :
 Monthly fees :
 Indicare l'ammontare mensile di queste spese :
 Angabe des Betrages der Monatskosten :

Autres dépenses (assurances, remboursement de dettes etc.) :
 Other expenses (insurance, repayment of debts etc.) :
 Altre spese (assicurazione, rimborso di debiti ecc.) :
 Andere Ausgaben (Versicherung, Schuldenrückzahlung usw.) :

Montant mensuel total des dépenses fixes :
 Total fixed monthly expenditure :
 Montante mensile totale delle spese fisse del debitore :
 Gesamtbetrag der laufenden festen Spesen :

Dépenses exceptionnelles : Dans le cas où le défendeur aurait eu à faire face au cours des 3 mois précédant l'instance d'aliments de la part du demandeur, à des frais exceptionnels dus à : maladie, intervention chirurgicale, etc., (non remboursés par la Sécurité Sociale), ou au paiement de dommages de responsabilité civile, etc., indiquer le montant de ces frais.
 Exceptional expenditure : When in the 3 months previous to the taking of the applicant of proceedings for maintenance the defendant has had to meet exceptional expenditure due to sickness and surgical operation etc., (not reimbursed by the social security) or to the payment of damages in respect of civil liability etc., state the amount of such expenditure
 Spese straordinarie : Nel caso in cui il richiedente sia incorso, nei tre mesi precedenti l'inoltro della domanda d'alimenti, per parte del richiedente, in spese eccezionali dovute a malattia o al pagamento di danni intervenuto chirurgico etc., (non rimborsate dalle Assicurazioni Sociali) o al pagamento di danni per fatto di responsabilità civile, etc., indicare l'ammontare di tali spese
 Unvorhergesehene Spesen : Falls der Verpflichtete im Laufe der Monate, die dem Antrag auf Alimente seitens des Antragstellers vorangingen, unvorgesehene Unkosten zu tragen hätte, wie : Krankheit, chirurgischer Eingriff, usw. (die von der Krankenversicherung nicht vergütet werden), oder die Bezahlung von Schäden, die der zivilen Verantwortung unterliegen, auf sich nehmen müsste, usw., den Betrag dieser Unkosten anführen

Observations - Remarks - Osservazioni - Bemerkungen

Le montant des ressources dont le défendeur dispose est-il suffisant pour lui assurer un niveau de vie acceptable - insuffisant - ou trop élevé ? *
Do the defendant's total resources suffice to ensure him an acceptable - inadequate - or unduly high ? of standard living *

L'ammontare dei mezzi di sussistenza di cui dispone il debitore è sufficiente per permettergli un modo di vita normale - insufficiente - o troppo elevato ? *
*Genügt der Betrag der Einkünfte, über die der Verpflichtete verfügt, um ihm eine annehmbare Lebensweise zu gestatten ? Unzulänglich ? Zu hoch ? **

Le défendeur a-t-il déjà envoyé de l'argent à sa famille au titre de paiement d'une obligation alimentaire ?
Has the defendant already sent money to his family as payment of an alimentary obligation ?

Il debitore a già proceduto a delle rimesse in favore della sua famiglia a titolo di pagamento d'obbligo alimentare ?
Hat der Verpflichtete bereits Geld an seine Familie zur Deckung seiner Alimenteverpflichtungen eingesandt ?

Si oui, indiquer le montant et pour quelle période :

If so, indicate the amount and for which period :

Se sì, indicare il montante e per quale periodo :

Wenn ja, Angabe des Betrages und für welchen Zeitabschnitt :

Quel est à votre avis le montant que le défendeur pourrait normalement envoyer à sa famille
What amount of maintenance, in your opinion, could the defendant normally pay

Quale dovrebbe essere, a vostro avviso, l'ammontare in denaro che il debitore potrebbe
Welchen Betrag kann der Verpflichtete Ihrer Meinung nach normalerweise an seine Familie

au titre d'obligation alimentaire ?

to his family ?

normalmente inviare alla sua famiglia a titolo di obbligo alimentare ?

zur Deckung seiner Alimenteverpflichtungen senden ?

Tous autres renseignements susceptibles d'aider les autorités du pays où réside la famille du travailleur migrant

Any other information likely to assist the authorities of the country in which the family of the migrant worker

Ogni altra informazione suscettibile di poter aiutare le autorità del paese dove risiede la famiglia del creditore

Alle anderen Auskünfte, die den Behörden des Landes, in dem die Familie des ausgewanderten Lohnempfängers wohnt,

à se faire une idée de la situation réelle de celui-ci **

*to form an idea of his true situation ***

a rendersi conto delle sue situazione economica e morale **

*beihilflich sein könnten, sich von dessen wirklichen Lebenslage ein Bild zu machen ***

* Rayer la mention inutile - Delete words inapplicable - Sbarrare le voci inutili - Nicht Zutreffendes ist zu streichen.

** A remplir dans langue du pays auquel on adresse le dossier ou bien dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe (français ou anglais)

To be completed in the language of country to which the form is sent or in one of the official languages of the Council of Europe (French or English)

A redigere nella lingua del paese a cui s'indirizza il dossier oppure in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (francese o inglese)

In der Sprache des Landes an welches das Formular gerichtet wird oder in einer der offiziellen Sprachen des Europarates (französisch oder englisch) auszufüllen.

CONCLUSIONS - CONCLUSIONI - SCHLUSSFOLGERUNGEN

Le défendeur a été convoqué en date du après avoir été mis au courant de la
The defendant was summoned on *after being informed of the*
 Il debitore è stato convocato alla data del dopo essere stato informato della
Der Verpflichtete wurde an *vorgeladen, und nachdem er von der*

situation matérielle de sa famille, il a convenu d'envoyer régulièrement tous les mois à celle-ci, au titre d'obligation
situation of his family, he agreed to send them regularly each month, for their maintenance,
 situazione materiale della sua famiglia, ha accettato di versarle regolarmente tutti i mesi, a titolo di obbligo alimentare,
finanziellen Lage seiner Familie in Kenntnis gesetzt worden ist, hat er sich einverstanden erklärt, an diese, regelmässig

alimentaire, une somme de :
 la somma di :
 jeden Monat, zur Deckung seiner Alimenteverpflichtung einzusenden, den Betrag von :

A cet effet il a accepté/il n'a pas accepté de signer la déclaration qui figure en annexe *
*To this end he agreed/did not agree to sign the appended declaration **
 A tale scopo ha accettato di/non ha accettato di firmare la dichiarazione che figura qui allegata *
Zu diesem Zwecke hat er sich einverstanden erklärt/hat er sich nicht einverstanden erklärt, die in der Anlage ange-
*führte Erklärung zu unterschreiben **

Le défendeur a fait opposition à la demande d'aliment présentée par le demandeur et il a été impossible de trouver une
 solution à l'amiable
The defendant objected to the application for maintenance and it was impossible to reach an amicable settlement
 Il debitore ha fatto opposizione alla domanda d'alimenti presentata dal richiedente ed è stato impossibile di comporre la
 vertenza in via amichevole
Der Verpflichtete hat den vom Antragsteller eingereichten Antrag auf Alimente abgewiesen und es konnte keine zu-
friedenstellende Lösung gefunden werden.

L'opposition du défendeur et les arguments qu'il a produits pour la justifier ont été transmis à l'autorité expéditrice
The defendant's objection and his arguments in support of it were transmitted to the authority sending the application,
 L'opposizione del debitore e i motivi addotti sono stati trasmessi all'autorità del paese del richiedente,
Die Abweisung des Verpflichteten und die von ihm zu ihrer Rechtfertigung angeführten Argumente sind an die Ueber-
mittlungsbehörde weitergeleitet worden

celle-ci a répondu en date du :
 which replied on
 questa ha risposto in data del :
 diese Behörde antwortete am :

Le défendeur a été nouvellement convoqué en date du :
 The defendant was again summoned on :
 Il debitore è stato rinvocato alla data del :
 Der Verpflichtete ist neuerlich, vorgeladen worden, am :

L'affaire a été close avec un règlement à l'amiable sur la base du montant de par mois
The matter was settled amicable on the basis of a payment of *per month*
 La vertenza è stata composta in via amichevole sulla base di al mese
Die Sache wurde zur beiderseitigen Zufriedenheit auf Grund des monatlich zu sendenden Betrages von... abgeschlossen

Il a été impossible de trouver une solution à l'amiable et le dossier a été transmis à l'autorité judiciaire
It proved impossible to reach an amicable settlement and the papers were transmitted to the judicial authorities
 Essendo impossibile di comporre la vertenza in via amichevole il dossier è stato trasmesso all'autorità giudiziaria
Es konnte keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden und der Akt ist an die Gerichtsbehörde weitergeleitet worden

de en date du
 of on
 di in data del
 von am

L'Officier chargé de l'affaire : **
 Officer in charge of the case : **
 L'ufficiale incaricato : **
 Der mit der Sache beauftragte Beamte : **

* Rayer la mention inutile - Delete words inapplicable - sbarrate le voci inutili - Unzutreffendes ist zu streichen

** Pour certains pays et notamment pour la République Fédérale d'Allemagne, l'Officier en question est le juge compétent.
 ** For some countries and especially for the Federal Republic of Germany this Official is the competent judge.
 Per taluni paesi e in particolare per la Repubblica Federale Tedesca l'ufficiale incaricato è il giudice competente.
 Für einige Länder und besonders für die Bundesrepublik Deutschland ist der beauftragte Beamte der zuständige Richter.

DECLARATION - DICHIARAZIONE - ERKLÄRUNG

Le soussigné
The undersigned
Io sottoscritto
Der Unterzeichnete

à
at
a
in

demeurant à
resident at
residente a
wöhnhaft in

né le
born on
nato il
geboren am

de nationalité
of
di nazionalità
Staatsangehörigkeit

nationality,

reconnait être débiteur d'une obligation alimentaire envers :
recognise my maintenance obligation towards :
riconosco di essere debitore di una pensione alimentare nei confronti di :
anerkennt die Alimenteverpflichtung gegenüber :

et il s'engage à verser à dater du :
and undertake as of :
a m'impegno a versare a partire dal a questa persona
und verpflichte sich zur Bezahlung ab

par
to pay him/her by
a mezza
durch

à celle-ci ou à son représentant une somme mensuelle de :
the monthly sum of :
a al suo rappresentante la somma mensile di :
an die genannte Person oder ihrem Stellvertreter des monatlichen Betrages von

(ainsi que l'arriéré s'élevant à la somme de :
(as well as arrears amounting to :
(e l'éventuelle arretato amontante a :
(sowie der rückständigen Summen im Gesamtbetrag von :

Dans le cas où il ne tiendrait pas ses engagements, il autorise son employeur à lui retenir le montant correspondant à la somme qu'il s'engage à verser.
Should I not fulfil this obligation, I authorise my employer to deduct from my wage the amount that I hereby undertake to pay.

Nel caso in cui non tenessi fede agli impegni sottoscritti, autorizzo il mio datore di lavoro a trattenerlo sullo stipendio la somma corrispondente all'impegno assunto.
Falls er diese Verpflichtungen nicht einhalten sollte, ermächtigt er seinen Arbeitgeber, ihm die Summe abzuziehen, die dem Betrag, zu dessen Bezahlung er sich verpflichtet, entspricht.

Ce montant sera envoyé directement à sa famille par les soins de l'employeur ou de toute autre personne désignée à cet effet.
Which amount will be sent by my employer or any other authority designated for the purpose direct to my family.
Questa somma sarà inviata alla mio famiglia direttamente dal mio datore di lavoro o da tutt'altra persona, designata a questo scopo.
Diese Summe wird vom Arbeitgeber selbst oder von irgend einer zu diesem Zwecke beauftragten anderen Person direkt an seine Familie geschickt werden.

La dite pension pourra être révisée compte tenu des modifications du coût de la vie, des revenus du soussigné ou des situations du créancier.
This maintenance allowance shall be subject to revision in the light of changes in the cost of living, in the income of the undersigned or in the situation of the recipient.
L'ammontare della pensione alimentare potrà essere riaggiustato sulla base delle variazioni intervenute nel costo della vita, nel reddito del sottoscritto o nella situazione finanziaria dell'avente diritto.
Die genannte Pension kann aus Gründen einer Veränderung der Lebenskosten, der Einkünfte des Unterzeichneten oder der Lage des Empfängers revidiert werden.

A
At
Fatto a
Ausgefertigt in

le
on
il
am

Signature 2 - Signed 2 - Firma 2 - Unterschrift 2

1. Indiquer le mode de paiement choisi - Indicate the method of payment chosen - Indicare il modo di pagamento prescelto - Die gewählte Bezahlungsweise anführen.
2. L'intéressé est invité à écrire de sa propre main les mentions "Lu et approuvé", à préciser le lieu et la date où a été souscrit l'engagement et à apposer sa signature aux endroits ci-dessus indiqués.
The person concerned is asked to write in his own hand the words "Read and approved", to insert the place and date of his undertaking and to sign as indicated above.
Il firmatario è invitato a fare precedere la sua firma dalle parole "Letto ed Approvato" e a precisare la data ed il luogo dell'atto.
Der Betreffende wird gebeten mit eigener Handschrift den Vermerk "gelesen und anerkannt" hinzuzufügen, Ort und Datum anzuführen, wo und wann die Verpflichtung unterschrieben wurde, und die Erklärung nach Vorschrift zu unterschreiben.

CONVERSIONE O CONVERGENZA?

NOTA DI PASTORALE DELL'EMIGRAZIONE

La Chiesa cattolica trova in Francia un campo molto vario per approfondire la sua capacità di incontro con uomini di religioni diverse e può essere utile anche a noi ascoltare le esperienze dei cattolici francesi in questo settore. A dire il vero, il termine « esperienza » lo usiamo con poca convinzione, perchè fa pensare piuttosto ad un avvenimento temporaneo e un po' strumentalizzato, mentre per noi ciò che avviene nel campo delle attività missionarie della Chiesa è ben più che una esperienza: è una continua rinascita verso una vita che non deve più tramontare.

Il merito di questo contatto con l'attività della Chiesa nel mondo delle migrazioni in territorio francese va a « Servizio Migranti », lo organo di collegamento dell'U.C.E.I. per i missionari d'emigrazione; nei due primi numeri di quest'anno la rivista pubblica una parte, quella centrale, di uno studio del Padre Emile Granger, del Seminario Maggiore di Lione.

Le riflessioni che verremo esponendo in questo breve saggio hanno come punto di partenza le seguenti proposizioni tratte dallo scritto del Padre E. Granger:

« La fede è un atto libero, l'agape è disinteressata e non è proprio il caso che la nostra azione si presti ad essere interpretata come propaganda. Tenendo conto della vocazione con cui Dio si rivolge ad un intero popolo, è forse augurabile che venga applicato il principio ecumenico: è desiderabile che i musulmani possano un giorno avvicinarsi alla piena conoscenza del Cristo come comunità » 1.

Siccome questa situazione potrebbe trovare qualche cosa di equivalente anche al di fuori del mondo islamico, come, per es., in certe stratificazioni sottoproletarie, l'indicazione — come si fa notare in una nota della redazione italiana — è preziosa per tutti.

Il principio ecumenico cui si riferisce il P. E. Granger è forse racchiuso nel proemio della *Dichiarazione sulla Chiesa e le Religioni non cristiane*: « Nel suo dovere (della Chiesa) di promuovere la carità e l'unità tra gli uomini, ed anzi tra i popoli (immo et inter gentes)... ».

1 *Servizio Migranti*, organo di informazione e di collegamento dell'Ufficio Centrale per l'Emigrazione Italiana (UCEI), I, 2 (febbraio 1970), p. 12.

Sono problemi che provocano tutti noi a fare una revisione in profondità dei nostri metodi pastorali, anzi della nostra ottica pastorale; dal momento che la realtà storica impone alla Chiesa di rinunciare alle attività che hanno per scopo immediato la « conversione » dei non cristiani, per guardare più lontano, verso una « convergenza » in Cristo, e più alla Sua persona che alle Sue dottrine, è necessario riaggiustare su tutta la linea mezzi e finalità dell'apostolato.

La Chiesa, essendo un organismo vivo, in cui, dunque, tutte le parti si influenzano a vicenda, non può ridimensionare profondamente una sola delle sue attività senza che tutto l'organismo ne risenta, senza che tutta la teologia si aggiorni.

Qualche teologo (Yves Congar - *Chrétiens en Dialogue* - Ed. du Cerf, Paris 1964 - p. 185) è andato a disturbare tutta la storia di Israele per far vedere che lo scisma tra sud e nord, tra Giudea e Samaria, ha radici ben remote, e che forse Dio se ne è servito, post factum, per una salutare purificazione di ambedue le parti. Certamente, da un punto di vista, per così dire, dogmatico, è il nord che ha torto. Ma Dio suscita anche al nord dei profeti e grandi profeti, come Elia, per parlare da quel pulpito « eretico » a tutto il popolo eletto e a tutto il mondo.

Ci si domanda, perciò, se le attuali divisioni fra i popoli del mondo, anche se basate su motivazioni in parte religiose, non abbiano una funzione positiva, per impedire mali forse maggiori. In questo caso dovremmo accettare con spirito di penitenza le divisioni presenti ed esercitare il nostro zelo missionario, preparando una convergenza di tutti verso una unità che presuppone, forse, *una conversione vicendevole*.

PRIMATO DELLA COMUNIONE SULLA COMUNICAZIONE.

E' la comunicazione (mezzi espressivi, segni liturgici, lingue nazionali ecc.) a servizio della comunione dei cuori e degli spiriti, o viceversa? Basta porre il problema per vederne subito la soluzione.

Ma se la comunicazione è a servizio della comunione, dell'unità che già esiste in germe, sarebbe logico che essa nascesse di comune accordo. E' sempre penoso imporre agli altri gesti o costumi che non possono servire per esprimere la comunione, non essendo nati da essa, e che diventano perciò una specie di pedaggio per usufruire della comunione.

Ritornando a leggere la Bibbia con gli occhi aperti su questo problema, si prova una lieta sorpresa nel constatare che essa non è un codice, ma solo un materiale da cui partire per concordare delle leggi; non è una liturgia, ma solo un materiale da cui trarre dei segni, non è neppure una morale ben definita, ma solo l'esigenza di una inesauribile ricerca di imitare i costumi divini.

GRATUITÀ DELLA COMUNIONE E DELLA COMUNICAZIONE.

La comunione nel suo polo più interiore e profondo non ha solo il privilegio di occupare il primo posto, essa è anche gratuita a tal grado che non si lascia mai possedere come proprietà privata da poter manipolare dispoticamente. Essa è come la coscienza, di cui è perfezionamento: è sempre là prima di noi, prima delle nostre libere decisioni, come un appello continuo *in noi*, ma *non da noi*.

Pare anzi che, secondo la rivelazione, la comunione si alimenti essenzialmente di un mezzo di comunicazione egualmente gratuito, egualmente superiore al dominio dispotico delle nostre attività ordinarie: la Bibbia. Così la vita soprannaturale si muoverebbe tra questi due poli, la comunione interna e la Parola di Dio, ambedue presenti e operanti in noi, ma ambedue sottratti al nostro dominio diretto.

Ci sembra che questo voglia dire a un certo punto del suo scritto il P. Granger:

«Dobbiamo essere i rivelatori del Cristo, ma proprio nel senso quasi fotografico del termine, facendo vedere ciò che c'è già in colui che si converte, che «riconosce» Gesù Cristo operare nella sua vita, cosicchè potrà improvvisamente ridirne la ricchezza in una maniera completamente nuova... In fondo il nostro compito consiste nel leggere insieme due frasi del Vangelo: «Beati i poveri, di loro è il Regno dei cieli».

Anche San Paolo ci vede come sospesi tra questi due poli gratuiti quando dice: «Dopo avere inteso la Buona Novella e avervi creduto, siete stati segnati con un sigillo per mezzo dello Spirito della Promessa» (Ef. I, 13). Solo muovendoci dentro questi due poli che a vicenda si generano e si richiamano, la fede si rivela essere una vita vittoriosa; altrimenti Cristo non è più un «Segno» dal cielo, ma un «Oggetto» nobilissimo delle nostre indagini e delle nostre dottrine. Ma chi non ha avuto parte nel formulare queste nostre dottrine si rifiuterà sempre di abbandonare le sue in cui domina per entrare nelle nostre in cui siamo noi a dominare.

LA COMUNICAZIONE E LE COMUNICAZIONI.

«Non vi pare — scrive il P. Granger — che potrebbe essere un compito dei cristiani quello di far nascere nel cuore stesso delle strutture questa densità di incontro fraterno, questo sguardo capace di vedere, oltre le cartelle, una persona viva? Sarebbe l'apparizione dello sguardo di Dio stesso su ciascuno di noi: Io ti ho chiamato per nome».

In concreto come fare? Che cosa dire?

Un silenzio significativo, accompagnato dal servizio, può dire più di tante parole, dopo aver parlato quanto era utile. E' necessario confessare che i nostri linguaggi sono tutti inadeguati, che possono solo

servire a rivelare che possiamo comunicare, che ne abbiamo bisogno, ma che ci manca la vera lingua, quella della comunione vitale e profonda, intima e gratuita.

E' necessario « contemplare da lontano » come i profeti; è necessario annunciare un mondo nuovo per tutti, che non sia il nostro mondo imposto agli altri. Dire che il male è più profondo di quello che le parole possono esprimere e che la salvezza che ci è stata promessa è ineffabile per tutti. Si parla per mettere in evidenza una lingua che ci manca, si lavora per preparare un terreno all'opera di Dio quando apparirà.

Fino ad ora abbiamo fatto tutti molti sbagli: i musulmani, per es., per non lasciare problemi vitali aperti, hanno identificato religione e politica, economia e premio celeste, amore umano e gioia promessa. Ma ne ha guadagnato la fede di Abramo?

Noi occidentali, con le nostre precise distinzioni di natura e soprannatura, abbiamo invece distinto la Chiesa dallo Stato, il corpo dall'anima, la domenica dai giorni feriali; diciamo che questi valori, che queste attività vanno sapientemente coordinate, subordinate, armonizzate. Ma di fatto ci accorgiamo di avere diviso troppo e ora stiamo studiando come colmare lo « hiatus » fra Chiesa e mondo, fra uomo e cristiano, fra lavoro e religione.

Non abbiamo forse tutti errato pretendendo di dominare con decisioni dispotiche i problemi aperti fra noi e Dio, invece di attendere insieme e « poveramente » la rigenerazione?

Il P. Granger conclude:

« La conversione degli altri passa attraverso alla nostra conversione e dobbiamo cominciarla ogni giorno di nuovo. Per questa via noi diventiamo debitori di coloro a cui si dirige la nostra missione ».

« C'est la nuit — scrive P. Congar — qu'il est beau de croire en la lumière ».

DALLA MISSIONE ALLA CONVERSIONE.

In che cosa questa problematica della conversione dei musulmani differisce da quella più domestica che riguarda il dialogo con il mondo operaio all'interno della Chiesa, e particolarmente col mondo della emigrazione? Forse in questo, che mentre quel problema è macroscopico e si presta meglio ad una analisi spassionata da parte delle singole persone, questo è, in confronto, microscopico; riguarda le microstrutture, ci impedisce di essere indagatori spassionati, perchè ci tocca troppo da vicino, va da persona a persona, da prete a laico, da padrone a operaio, dalla domenica al lunedì.

Siamo almeno sinceri nel confessare la nostra confusione e la oscurità che tutti minaccia. Da questa oscurità « dobbiamo forzare l'aurora a nascere credendovi ».

PER UNA PASTORALE URBANA

«TEOLOGIA DELLA CITTA'»

Nella presentazione del primo numero di questa rivista si diceva che «l'emigrazione si iscrive sempre più decisamente nel fenomeno più vasto della urbanizzazione del mondo» («Studi Emigrazione», Anno I, n. 1, Ottobre 1964, p. 3).

Il binomio migrazione-urbanizzazione ha dato origine ad una serie di riflessioni di carattere, in genere, deprecatorio, basate sull'ipotesi che lo «sradicamento» e lo «spaesamento» caratteristici di chi, lasciata la patria, si inoltrava in paese straniero, «si riscontrano oggi in quanti si spostano verso i centri urbani, ove subiscono spesso un adattamento a nuovi mestieri e contribuiscono alla formazione di nuove classi» e dove «l'uomo compare sempre alla ricerca di una stabilità perennemente intravista e sperata, ma sempre più difficilmente raggiunta» (Ibid.).

Una nuova impostazione dei rapporti tra immigrato e città sembra essere richiesta oggi da un filone di pastorale urbana, che applica al nuovo modo di vivere associato il «principio di incarnazione».

A tale filone appartiene il libro di Joseph Comblin («Théologie de la Ville», Ed. Universitaires, Parigi, 1968, pp. 495).

CITTÀ E BIBBIA

Chi sapeva che decine e centinaia di città dell'America spagnola del tempo dei *Conquistadores* sono state costruite secondo i principi della teologia di San Tommaso, esposta nel «*De Regimine Principum*» e riguardante, tra l'altro, il modo di costruire una città, affinché sia degna degli uomini che la devono abitare? Il libro di J. Comblin ce ne informa. Ci ricorda che esiste una lettera scritta su una pietra posta ai piedi di Cerro Santa Lucia, nella quale Pedro di Valdivia, fondatore di Santiago, scrivendo a Carlo Quinto, vanta in termini

tomistici i vantaggi del sito in cui stava sorgendo la nuova città. Il luogo, dice la lettera, corrisponde in pieno alle condizioni definite da Carlo V e da San Tommaso sulla falsa riga di Vitruvio, famoso architetto romano (p. 9).

C'erano dunque, anche molti secoli addietro, dei teologi che conoscevano i principi della moderna teologia dell'incarnazione nella vita concreta degli uomini; forse non pensavano di chiamarla così, perchè, non essendosi mai alienati da queste realtà concrete in cui erano nati, anima e corpo, non potevano sentire il bisogno di incarnarsi poi di nuovo.

L'Autore ci parla anche di questo, specialmente nel « capitolo preliminare » (p. 10-45), dove vuole sbarazzare il terreno da possibili obiezioni contro la sua intenzione di trattare teologicamente il problema della città. La città, pare che obiettino certi teologi intellettualisti, è una realtà contingente, ha una storia ineguale secondo i popoli e le culture in mezzo a cui è stata a volta a volta costruita. Ieri la si concepiva come difesa, come luogo di culto e di divertimento; oggi è una realtà produttivistica e cresce obbedendo soprattutto alle esigenze commerciali. Inoltre ha perduto ogni fisionomia particolare. Di Atene o di Gerusalemme dei tempi biblici, città che contavano poche decine di migliaia di abitanti, si sarebbe potuto pronunciare un giudizio religioso e morale, ma di città come New York o Parigi o Tokio che cosa si può dire? Tutto e niente! Non pare, dunque, che vi sia materia per un discorso religioso sulla città in quanto tale, a meno che non si voglia dire che è il luogo della dissacralizzazione e della immoralità.

Il Comblin, che non è un uomo astratto perchè è stato parroco oltre che insegnante di Scrittura e ha lasciato l'Europa per rispondere all'appello dell'America Latina, prende proprio lo spunto da questo genere di opposizioni per regalarci anche una vivace lezione circa i rapporti fra Bibbia e realtà terrene, tempo e storia della Salvezza, teologia deduttiva e teologia biblica.

I primi trattati moderni delle realtà terrene si son lasciati bloccare dentro alle vecchie questioni della natura e della grazia, del naturale e del soprannaturale. Noi, dice l'Autore, non ci lasceremo attrarre da questi problemi tanto lontani dalla realtà complessa dentro cui si muove la vita di ogni giorno; la gente affronta di continuo la scienza, la tecnica, l'industria, la socializzazione, la democrazia, gli impedimenti all'esercizio della libertà, le trasformazioni continue. E queste realtà sono troppo ambigue per farne un trattato di teologia speculativa, mentre costituiscono dei « segni » attraverso ai quali lo uomo deve rendersi ogni giorno più simile a Dio. La Teologia della città le comprende tutte, purchè sia teologia dei segni, teologia « ermeneutica ».

La Bibbia nomina la città per la prima volta parlando di Caino; basta questo accostamento per vedere che per la Bibbia la città non è una realtà senza significato. L'Apocalisse termina facendoci assistere allo spettacolo della discesa di una città dal cielo, la Nuova Gerusalemme! E' nella città che il destino umano matura, tanto nel bene

quanto nel male. La storia della città umana può dunque diventare un luogo teologico.

Certo, non possiamo procedere per deduzione, perchè è una storia di amore e di odio, come la storia dell'amore coniugale. La Nuova Gerusalemme viene presentata anche come la Sposa dell'Agnello: è tutt'altro che una realtà morta. La città è, nella Bibbia, oggetto di benedizioni e di maledizioni continue; si pensi a Gerusalemme e a Babilonia.

Che teologia possiamo costruirvi sopra?

Sarà una teologia « discendente », in cui Dio si rivela, o sarà una teologia « ascendente », in cui l'uomo spiritualizzandosi sale verso Dio?

L'una e l'altra assieme, perchè tale è la vera teologia, che in Cristo è simultaneamente discendente ed ascendente. Quello che non vogliamo fare, dice Comblin, è una teologia che tenga conto della distinzione fra teologia speculativa e teologia positiva, perchè queste distinzioni sono recenti e non corrispondono alla realtà (p. 29). In fondo queste distinzioni presuppongono come ammesso che i fatti particolari non possano avere una loro universalità e che a questa si debba provvedere partendo da principi universali elaborati dalla mente. Noi non accettiamo: Cristo si è rivelato in fatti e tempi particolari, ma questi particolari hanno un messaggio per gli uomini di tutti i tempi. Hanno dunque una loro universalità, quella che ci basta.

La teologia biblica conosce una sua strada per salire a Dio partendo dai fatti concreti della storia: attraverso al flusso degli avvenimenti della Bibbia, confrontandoli e scoprendone i collegamenti, noi arriviamo a captare il valore trascendentale della storia. In questo modo la teologia ritorna ad essere ermeneutica e l'ermeneutica ad essere teologia. In fondo questo era già il metodo degli Apostoli e di un S. Ireneo, i quali comprendevano meglio il Cristo rileggendo la Bibbia.

Ma rileggere la Bibbia significa anche rileggere le realtà pagane, perchè la Bibbia parte da là, parte da un linguaggio elaborato da un mondo pagano e per farci comprendere meglio le origini della storia di Israele ci fa risalire alla storia di tutta l'umanità.

Applicando queste considerazioni al problema della città, arriveremo a concludere che la città di Gerusalemme, città santa, non può venire inquadrata nella « economia » della salvezza senza fare un confronto con altre città pagane, cominciando da Babilonia e passando poi per Ninive e per Roma.

E' un discorso che continua quello dei Padri della Chiesa, perchè un Leone Magno riconosce nell'Impero di Roma una prima prefigurazione del Regno di Dio, Clemente Alessandrino cerca in Omero i semi del Logos e nelle leggi di Atene e di Roma vede presente il Pedagogo celeste (p. 40).

Questa è teologia per l'uomo reale. Il soprannaturale è sempre una modificazione del mondo naturale. Senza dire che gli uomini che vivono nel nostro mondo sono a contatto con realtà talmente com-

plesse e « nuancées », che trovano le idee della teologia speculativa scolastica povere e senza spessore.

Il nostro metodo ci permetterà, inoltre, di reinserirci nel pensiero di tutto il mondo antico, compreso quello del popolo ebreo, mondo che non conosceva una « religione » come fenomeno separato dalla vita. Per loro ciò che noi chiamiamo religione era parte della vita ordinaria, sia nazionale che privata. Gli Israeliti, in particolare, non si sentivano membri del popolo eletto a motivo di particolari atti di religione, ma per l'insieme della loro esistenza. Le loro solennità religiose solennizzano la vita ordinaria, la storia nazionale.

CITTÀ E VITA RELIGIOSA

Il lavoro di Comblin si divide in quattro parti:

- 1) Dio ci conduce a Sé mediante la città.
- 2) La Chiesa agisce normalmente sulla città e non sulla campagna. L'attuale divisione parrocchiale non risponde alla pastorale della Rivelazione.
- 3) Verso quali impegni temporali evolvono le attività dei cittadini sotto l'influsso della Chiesa.
- 4) La vita cittadina influisce a sua volta sulla vita cristiana e la spinge verso espressioni nuove.

Un aspetto interessante dell'opera del Comblin è il suo modo di abordarne teologicamente le realtà terrestri. Gli altri teologi delle realtà terrestri tengono poco conto del *tempo*. Essi tendono a dare alle realtà create degli attributi universali e permanenti, mentre, secondo la Rivelazione, ciò che è bene in un tempo non è più bene in un tempo successivo. Esempio classico: la legge di Mosé. L'essenziale di quella legge era di essere una *preparazione*; arrivato il Cristo, la adesione immutata a quella legge non è più una preparazione, ma diventa un ostacolo, uno strumento diabolico!

Basta, dunque, col cercare il grado della bontà di un atto umano riferendoci ad una essenza *intemporale* dell'uomo. La misura è il tempo stesso, preso in senso biblico. Le religioni pagane, prima della venuta del Cristo o prima che arrivi loro la rivelazione dell'unico Dio, fanno parte dei mezzi della pedagogia divina. Non è forse la Bibbia a dirci che Dio ha assegnato un Angelo per ogni nazione? (p. 60).

Ma entriamo finalmente in città, nella città pagana. Vi troveremo le mura di cinta, entrando, e molti monumenti all'interno. Primeggiano la reggia e il tempio o i templi, perchè ve ne sono molti. Le città antiche subordinavano gli uomini ai re, gli abitanti ai templi, la comunione tra i cittadini alla difesa contro il nemico o all'orgoglio della conquista; molte città nacquero proprio come fortificazioni da dove lanciare gli attacchi contro i vicini. Invece di essere le città di pietra o di mattone a servire l'uomo, era l'uomo di carne che doveva servire la città di pietra.

Eppure queste città permettono a Dio e ai suoi profeti di iniziare quel discorso dialettico e purificatore che diventerà lo schema fondamentale su cui corre la storia sacra come storia dei singoli e come storia delle comunità: la dialettica del rinnovamento mediante la penitenza e passando per una presa di coscienza sempre più imponente del proprio peccato. Nella città si «riempie la misura»... L'autore consacra tutto il secondo capitolo a descrivere questa dialettica, per dirci che la città rende sempre più visibili i problemi fondamentali dell'uomo, i problemi della comunione orizzontale e verticale, ma siccome gli uomini e i loro condottieri pretendono di risolvere da sé questi problemi che sono invece, come la creazione, di spettanza divina, ecco i fallimenti, la «confusione delle lingue», le guerre e le sconfitte. Ma tutto ciò prepara una visione più sana e lungimirante; l'uomo impara a mettere la città a proprio servizio e a servizio di Dio. Si prepara la Gerusalemme celeste.

La città del futuro sarà laica, non però per difetto, ma per pienezza, non per mancanza di Dio, ma, se si può dire, per eccesso di Dio... Dio vi sarà così immediatamente presente e trasparente, che ogni mediazione e quindi ogni religione vi diventeranno inutili (p. 216).

CITTÀ E CHIESA

I capitoli seguenti son troppo ricchi e lunghi; non ci possiamo nemmeno permettere di riassumerli. Comunque il poco che abbiamo detto potrà servire come campione. Bisogna leggere il libro, anche se conta quasi 500 pagine fitte.

Non possiamo però privarci del piacere di fermarci un istante sul capitolo quinto che tratta dei rapporti fra città e chiesa locale.

La Chiesa, dice l'Autore, non ha una sua maniera propria di unire gli uomini; questo è compito della società stessa che tende all'urbanizzazione. La Chiesa è per la città, ossia per dare anima a queste strutture di sempre maggiore comunione che vengono riassunte dal termine «città».

La Chiesa non ha il compito di dividere la città in parrocchie territoriali, quasi ignorando o contrastando la dinamica della città in cui gli abitanti cercano le vie per comunicare con tutta la città, o per farne un unico campo di scelte umane. La concezione attuale della parrocchia urbana denuncia una mentalità rurale trasportata in città in seguito a particolari esigenze storiche, che non devono diventare delle leggi assolute in tempi tanto differenti come quelli che noi viviamo.

Se la Chiesa rinuncia ad assumere la responsabilità della vita cittadina in quanto tale, la città resterà un corpo senz'anima. E comunque noi mostreremo che la città è una vocazione della Chiesa, la quale deve assistere la realtà umana nel suo movimento riguardo alla comunione tra gli uomini. Tutto ciò suppone un'atteggiamento pastorale fondato sulla conoscenza dei problemi della città e una fede capace di accettarne la sfida. E' la crescita dell'uomo nella sua di-

mensione sociale, è la crescita del corpo sociale in concreto; bisogna curarne la salute temporale perchè essa si trova sulla stesso cammino della salute eterna.

Ci siamo occupati troppo della società in astratto, della società politica, per intenderci, quella che i re e gli imperatori hanno costruito passando sopra la testa dei cittadini delle singole città e in polemica con le città. La società è una astrazione messa in confronto con la città. E' la città che serve per vivere giorno per giorno, che provvede il cibo e i soccorsi in tutte le circostanze della vita concreta.

Ma attenzione: la Chiesa è nella città con una *missione profetica*, a servizio non solo della città come è oggi, ma anche della città come Dio la vuole per domani. La Chiesa è, in città e sotto gli occhi della città, una specie di anti-città, un deserto che si vede e che vive, una specie di colonia straniera (p. 391). La Chiesa sta in città per testimoniare circa il suo destino e il suo avvenire, per evidenziarne la funzione di « tipo » della Gerusalemme celeste, la funzione « pedagogica », il compito di rendere efficace una dialettica storica.

E attenzione anche a non concludere che la Chiesa, per la sua missione nei riguardi della città, debba venire considerata quasi come la faccia soprannaturale della società naturale. La Chiesa, in quanto tale, è nel mondo ma non è del mondo, non nasce e non si sviluppa secondo gli schemi naturali, dall'individuo alla famiglia e dalla famiglia al villaggio. La Chiesa è fin dall'inizio comunità di fede, innestata nel mondo concreto, già sviluppato secondo il proprio ordine.

Chi non sa che per secoli ci fu un solo vescovo per ogni città, anzi un solo presbiterio, quasi un unico « senato » e che la nascita delle parrocchie urbane è un fatto relativamente recente, sanzionato dal Concilio di Trento?

Nella concezione più antica la città era anzitutto una unità e verso di essa tendevano, come a modello e a guida, tutti i gruppi dispersi per le campagne. In essi il cittadino e il cristiano sapevano di poter trovare una comunità solo imperfetta, un surrogato della città. I Vescovi erano vescovi delle città, non delle diocesi, come è oggi.

Che non si tratti di quisquiglie lo faremo vedere subito: in città un bambino nasce alla « maternità » e vi è battezzato; fa i corsi di catechismo a scuola, è cresimato in una chiesa principale; da giovane si esercita nell'apostolato di settore o in movimenti indipendenti, si sposa e va ad abitare altrove. Anche nel nuovo luogo di residenza lavora qui e si diverte là, passa la settimana in un luogo e la domenica in un altro...

Se la Chiesa vuole cristianizzare le sue attività seguendo personalmente, secondo la vecchia concezione del parroco-pastore che guida a una a una le sue pecorelle, deve fabbricare un altro mondo. In questo mondo l'uomo ha cominciato ad apprezzare più le relazioni sociali « scelte » in un mare di persone che la città gli offre, che non

le relazioni di vicinato. L'uomo di città è, per definizione, l'uomo libero dai vincoli della parrocchia (p. 367).

L'anonimato sgretola la vecchia personalità, ma giustamente, perchè così permette di rifarne un'altra. La città permette di cominciare ogni giorno daccapo, di tentare nuove presentazioni di sè, davanti ad un pubblico nuovo. Non è una possibilità offerta all'uomo « nuovo » di cui parla San Paolo?

CITTÀ E PARROCCHIA

Anche da questo punto di vista più direttamente dogmatico non si capisce perchè si debba considerare intangibile, almeno per la città, un sistema di divisioni territoriali che fu imposto dai feudatari (p. 329), in un periodo nel quale le città erano state oppresse e semidistrutte e tutta la vita civile era subordinata ai capricci personali di singoli signorotti, i quali domandarono il prete più che altro per la servitù. E' nato da questa precaria situazione il sistema territoriale chiuso, legato alla proprietà privata dei feudatari, valvassori e valvassini, sistema che fu poi imposto alla città.

Come è possibile rendere missionarie delle parrocchie sorte da queste motivazioni?

L'Autore esamina i vari tentativi fatti da un secolo a questa parte e si ferma su due concezioni in voga oggi, quella del P. Y. Congar e quella del P. Rahner e ci fa vedere che l'artificiosità di cui soffrono e per cui non persuadono dipende da questa unica causa: partono ambedue dal presupposto che il modello fondamentale della comunità cittadina debba venire studiato e analizzato prendendo come metro la comunità del villaggio e non viceversa. Nel villaggio, l'uomo è maggiormente attaccato al luogo ristretto, ai legami di vicinanza, di parentela e di consuetudine; le persone si conoscono ad una ad una, ciascuno sa dell'altro « vita, morte e miracoli » e tutti restano imprigionati dentro alla nicchia fabbricata con soprannomi e nomignoli, olro e i loro figli. In città, invece, il movimento è la legge fondamentale, e l'educazione si compie in un contesto ben più largo di quello costituito dai legami di sangue. Perchè, allora, il P. Congar fa della parrocchia una specie di perfezionamento della famiglia e il P. Rahner lega la celebrazione eucaristica e la parrocchia alla territorialità? Un luogo, in quanto limitato da confini, è tutt'altro che creazione divina! E senza confini il mondo diventa un'unica parrocchia!

La città, conclude il Comblin, ha veramente tutte le caratteristiche di un « segno » cristiano: esso significa di più per ciò che mostra che per quello che è, più per l'esigenza che evoca che per quello che già realizza (p. 466). Il « segno » *significa* solo per colui che vi si mette davanti correttamente, un poco come i sacramenti che ricevuti bene sono salvezza e ricevuti male sono condanna.

Colui, perciò, che non vede e non cerca nella città l'appello e la esigenza ad una conversione vi trova di fatto la perdizione; ma colui

che accetta di trovarvi la conversione vi trova di fatto un segno di salvezza.

La nostra liturgia è senza vitalità perchè ormai sono vecchi non solo i segni, ma anche il messaggio da trasmettere e i rispettivi destinatari; perfino le benedizioni del rituale risentono della mentalità rurale, dove il prete è al vertice e ciascun fedele è posto solo di fronte a Dio. La vita cittadina ha bisogno di altri segni, i segni della comunione. Un individuo entra in un ristorante, in un cinema, in una sala di conferenze e vi trova una accoglienza più fine, calda e rispettosa di quando entra nella Chiesa. Nella Chiesa vi sono dei segni che al cittadino non dicono più nulla, non solennizzano la sua vita quotidiana; perfino la comunione non manifesta co-unione, ma solo unione del singolo con Cristo.

E' ora di guardare la città con occhio realista e illuminato dalla fede, in modo da poter vivere in essa, noi cristiani, come coloro che compiono l'azione di grazie. Tutta la liturgia non è forse azione di grazie? Ma essa deve essere fatta in modo da integrare la vita reale della città nella storia della salvezza.

DANIELE DALLA BARBA

RECENSIONI

MACHERET AUGUSTIN: *L'immigration étrangère en Suisse à l'heure de l'intégration européenne* (Genevè, Georg, 1969). Pp. XIX-353.

Situata al centro dell'Europa, all'incrocio delle vie di comunicazioni più importanti, con un dinamico e formidabile sviluppo delle attività industriali e commerciali, la Repubblica Elvetica ha ricevuto un costante e notevole flusso immigratorio. Tuttavia dal 1890 al 1914 il Paese, ancora impregnato dagli ideali generosi ereditati dalla Rivoluzione Francese, non adottò provvedimenti restrittivi ed aprì le sue frontiere agli stranieri, anche se non provenienti da Nazioni con le quali aveva concluso accordi di stabilimento.

La guerra mondiale portò alle prime restrizioni, iniziando un nuovo ciclo nella politica dell'immigrazione. Basandosi sui poteri speciali conferitigli il 3 agosto 1914, il Consiglio Federale emise tre Ordinanze Federali in materia: quella del 21 settembre 1917 sulla polizia alle frontiere e sul controllo degli stranieri, che portò alla costituzione di quella che oggi si chiama la Polizia Federale degli Stranieri (P.F.E.); quella del 17 novembre 1919 sul controllo degli stranieri, che spostò il centro di gravità di questo controllo: non ne era più oggetto il passaggio delle frontiere, ma la residenza permanente nel Paese; quella del 29 novembre 1921, sempre sul controllo degli stranieri, che modificò sensibilmente il regime dei visti, di ingresso e di soggiorno, e stabilì la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.

Convinti che la situazione internazionale e quella interna non con-

sentissero più il ritorno ad un regime di libera ed incontrollata circolazione delle persone, Parlamento, Cantoni e popolo introdussero, con la votazione popolare del 25 ottobre 1925, un nuovo articolo nella Costituzione svizzera, il 69 ter. Ciò consentì la promulgazione della Legge Federale sul Soggiorno e lo Stabilimento degli Stranieri (L.F. S.E.) del 26 marzo 1931. Modificata in parte l'8 ottobre 1948 e seguita da un Regolamento entrato in vigore nella sua forma definitiva il 1° marzo 1949, questa legge divenne il pilastro fondamentale del diritto elvetico in materia; su di essa sono basati i successivi provvedimenti (compreso il recente Decreto del Consiglio Federale del 16 marzo 1970, che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera, diretto a controbilanciare in parte l'iniziativa xenofoba di Schwarzenbach).

In questo interessante studio — che costituisce il secondo volume degli « *Etudes suisses de droit européen* », curati dal *Centre d'Etudes Juridiques Européennes*, della Facoltà di Diritto dell'Università di Ginevra — il prof. Augustin Macheret, Incaricato di Ricerche presso la detta Facoltà, esamina con accurata esposizione critica lo svolgersi, le motivazioni ed i limiti della legislazione vigente in Svizzera in materia di immigrazione, anche in rapporto alla evoluzione delle analoghe norme in altri Paesi europei e in seno agli organismi che li collegano a vario livello e con diversa competenza, con particolare riguardo all'O.C.S.E. e alla Comunità Economica Europea.

La prima parte del libro, articolata in cinque capitoli è dedicata alla trattazione del primo argomen-

to. L'Autore comincia con l'effettuare un rapido esame delle norme contenute nelle diverse formulazioni della Costituzione Elvetica, a partire da quella del 12 aprile 1798, che istituì la cittadinanza svizzera e il diritto di stabilimento dei confederati, a quella del 12 settembre 1848 che fece di questa libertà di stabilimento un diritto individuale, anteriore e superiore alla legge positiva, concetto che trovò il suo perfezionamento nella Costituzione del 1874 «pietra angolare del diritto federale in materia» e con la quale la libertà medesima divenne altresì norma di diritto intercantonale. Quest'ordine costituzionale, però, riguardava esclusivamente i cittadini svizzeri e non gli stranieri: l'interpretazione storica lo conferma. Anche se vere norme restrittive e di controllo sull'immigrazione dovevano intervenire molto più tardi, come rileva l'Autore, l'antitesi concettuale tra diritti del «nazionale» e diritti dello straniero non è stata mai superata. Il secondo capitolo è dedicato alla esposizione delle fonti della regolamentazione svizzera dell'immigrazione, o più precisamente di quelle relative alle norme amministrative che regolano l'ammissione e le diverse forme giuridiche di presenza degli stranieri nella Confederazione; l'Autore, infatti, non si occupa in questa sede delle norme che regolano la condizione giuridica dello straniero già ammesso.

La maggior parte degli studiosi di diritto pubblico ritiene che lo straniero sia soggetto a tre tipi di norme giuridiche: il diritto internazionale consuetudinario, le regolamentazioni dello Stato che li accoglie ed i trattati internazionali, bilaterali e multilaterali. Il Prof. Macheret dedica all'esposizione di ciascuno dei tre tipi di norme un apposito capitolo, dei quali è da

raccomandare una attenta lettura. Di particolare estensione (quasi 90 pagine di testo) ed interesse è il terzo capitolo, dedicato all'esame — che giunge fino ai Decreti Federali restrittivi del 28.2.68 e del 26.3.69 — dei tratti caratteristici e dominanti del regime legale interno svizzero in materia di immigrazione.

La seconda parte, che comprende quattro capitoli, riguarda i progressi compiuti nel campo della liberalizzazione dei movimenti migratori, nel quadro della cooperazione europea in seno all'OECE/OCSE, al Consiglio di Europa ed all'Associazione Europea di Libero Scambio (E.F.T.A.).

Nei primi tre capitoli della terza parte viene trattato lo stesso argomento per quanto concerne la Comunità Economica Europea, con speciale riguardo alle tappe che hanno portato alla libera circolazione delle persone ed ai principi che l'hanno ispirata.

Tutta la precedente esposizione consente all'Autore di effettuare nel quarto Capitolo un esame critico della regolamentazione svizzera nei confronti del diritto comunitario europeo e, nella conclusione, di delineare alcune possibili prospettive per il futuro.

Esaminando l'evoluzione delle attuali tendenze nel tempo lungo, è ragionevole la previsione che la graduale realizzazione, a tutti i livelli, del Mercato Comune eliminerà le diversità di sviluppo e gli squilibri tra le varie zone europee, tanto sul piano economico quanto su quelli socio-previdenziale, professionale, fiscale, ecc. ecc. Attendere quel momento per adottare anche in Svizzera una politica di libera circolazione, potrebbe essere troppo tardi.

D'altro canto l'ingresso, a scadenza più o meno breve, del Paese

nella CEE e l'adozione pura e semplice delle norme comunitarie in materia di libera circolazione, non sembra oggi concretamente realizzabile, anche nell'interesse della Comunità stessa.

Tra le varie soluzioni possibili il Prof. Macheret ritiene più pratica e realizzabile quella di un graduale superamento dell'attuale regolamentazione restrittiva attraverso accordi bilaterali e concessioni autonome, parziali ma continuamente ampliate, in attesa che maturino i tempi per una revisione globale.

Come tutto il volume, anche la parte relativa alle proposte concrete, unisce alla chiarezza ed alla stringatezza, una completezza di informazione ed una scorrevolezza di stile, che ne rendono la lettura di grande interesse, anche per la apertura e l'aderenza alla realtà in evoluzione che lo animano.

GIUSEPPE LUCREZIO M.

BRIANI VITTORIO: *Il lavoro italiano all'estero negli ultimi cento anni* (Roma. Italiani nel Mondo, 1970). Pp. 304.

Gli italiani hanno portato i frutti del loro ingegno in tutti i Paesi ed in tutte le epoche, ma di emigrazione italiana si può correttamente parlare soltanto dopo la unificazione del Paese e perciò da un secolo. In questo periodo da venticinque a trenta milioni di nostri connazionali hanno percorso con alterne vicende le vie del mondo e all'incirca la metà ha finito per stabilirsi all'estero. Si tratta di una massa considerevole di persone, non soltanto in cifre assolute, ma anche relativamente al movimento complessivo di tutti i Paesi ed alla popolazione delle regioni che alimentarono ed alimentano questo

flusso. Le migrazioni italiane già nella seconda metà del XIX secolo costituivano almeno il 50% del movimento complessivo internazionale e fin dall'inizio del XX furono al primo posto tra quelle europee verso Paesi oltre-oceano, superate, talvolta, soltanto da quelle britanniche, le quali erano, però, dirette in prevalenza verso altri Paesi del Commonwealth.

Una storia completa dell'emigrazione italiana non è stata ancora scritta, anche perchè non è certo impresa facile, data la molteplicità degli aspetti da considerare e delle caratteristiche del fenomeno nelle varie epoche. Eppure è una storia che fa parte integrante di quella politica, economica e sociale del nostro Paese, che senza di essa non può essere compresa a fondo.

La Direzione Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali del nostro Ministero degli Affari Esteri si è resa conto da tempo della necessità di una documentazione accurata e di testi adeguati in materia: da qualche anno va perciò affidando a studiosi qualificati l'incarico di effettuare specifiche ricerche sui vari aspetti del problema. Vittorio Briani ci ha già dato un interessante materiale bibliografico nel 1967 (*Emigrazione e lavoro italiano all'estero. Elementi per un repertorio bibliografico generale*) e ci fornisce il presente volume in quest'anno centenario di Roma capitale d'Italia e venticinquesimo di vita di « Italiani nel Mondo » che ne ha curato la bella edizione. In trecento pagine dense di contenuto e suddivise in quattro parti e venti capitoli, l'Autore ci offre, con il suo stile brillante e stringato, un vasto materiale ed una abbondante serie di indicazioni bibliografiche.

La prima parte è dedicata allo esame dei precedenti del fenome-

no, con un cenno all'epoca delle grandi scoperte geografiche ed allo inizio dei movimenti migratori moderni. Una succinta panoramica della situazione socio-economica e del movimento geografico delle popolazioni italiane prima dell'Unità, serve da introduzione ad un quadro del successivo evolversi della situazione stessa, con particolare riguardo a quella delle provincie più depresse, e delle prime norme di Pubblica Sicurezza in materia di emigrazione.

E' noto che in quel periodo lo Stato non intendeva assumere alcuna responsabilità del fenomeno, ritenuto ineluttabile ed incoercibile, e limitava il suo intervento alla tutela dell'ordine pubblico. A mano a mano però che il fenomeno stesso assumeva dimensioni sempre più cospicue ed aspetti sempre più seri si incominciarono ad adottare norme più estese ed organiche, fino alla Legge del 31 gennaio 1901.

Briani fornisce una sintesi di questa evoluzione del movimento migratorio, della nostra legislazione e di quella dei Paesi di accoglimento, la quale ultima porta alla fine del liberismo immigratorio dopo il primo conflitto mondiale.

La seconda parte è dedicata al periodo successivo fino alla seconda guerra mondiale.

La terza parte, di quattro capitoli, riguarda gli aspetti del fenomeno in questo dopoguerra — periodo che è, oggi, il meglio conosciuto — dalla iniziale, difficile, ripresa alla liberalizzazione del lavoro nella Comunità Economica Europea. Interessante la trattazione del problema delle rimesse e del contributo dell'emigrazione italiana al progresso dei vari Paesi.

Le ultime cento pagine circa, che costituiscono la quarta parte, trattano della attuale politica della emigrazione e delle prospettive che ad essa si aprono alla luce della programmazione nazionale e nel quadro dei programmi di assistenza tecnica. Discorso, questo, scottante e della massima attualità in un momento in cui il fenomeno non potrebbe più essere affrontato con una serie di iniziative frammentarie e di puro tipo assistenziale. Abbiamo avuto spesso occasione di esprimere la nostra opinione in merito e la trattazione del Briani ci offre l'occasione per rinnovare il voto che si prosegua efficacemente sulla strada di una politica organica e coerente.

La sempre più consistente presenza delle nostre maestranze nei Paesi in via di sviluppo; la schematica esposizione degli ordinamenti attuali, per quanto concerne gli organi sia ministeriali che interministeriali e consultivi; la entità delle nostre collettività all'estero completano il volume.

Queste note, necessariamente rapide per esigenze di spazio, non possono dare che lo schema del presente lavoro, attento e documentato, di utile e scorrevole lettura, meritevole davvero di essere segnalato all'attenzione di quanti hanno a cuore una delle questioni più imponenti e scottanti del nostro tempo e della nostra società. Esso rivela il costante sforzo del Briani di offrire un vasto e scelto materiale e di spronare all'approfondimento della ricerca, per guidare la quale nel libro vi è abbondanza di indicazioni nelle numerose note e nella scelta bibliografica.

GIUSEPPE LUCREZIO M.



MORCELLIANA

René Laurentin e la crisi della Chiesa

«L'informazione religiosa è segnata, se non dominata, da un fatto nuovo: la contestazione che caratterizza la crisi attuale. Se questo libro comincia con tale dato, non è per il gusto del sensazionale e del malsano. Deriva anzitutto dal fatto che l'informazione ha per oggetto le novità, cioè gli avvenimenti nuovi e insoliti che sono i segni dei tempi. Di fronte ai disordini che pesanti silenzi alimentano, la situazione giusta è quella di esaminare francamente — di analizzare — i motivi dell'inquietudine.

Come i fantasmi della notte, spesso si dissipano alla prima luce, essi perdono il potere di turbare allorché sono esaminati oggettivamente e integrati in un contesto nel quale acquistano le loro proporzioni e il loro senso. Ecco perché è necessario cominciare dal fenomeno apparentemente nuovo e

negativo della contestazione. Ma la contestazione è così negativa come sembra a prima vista? È poi così nuova? Non ha delle radici nella Tradizione, nella Scrittura? In quale misura e in quale senso? Ma non è il caso di risalire al diluvio. Entriamo nel vivo delle realtà attuali. Come è apparsa la contestazione? Come si è sviluppata? A che punto è?...».

Così comincia il libro di Laurentin¹; di quest'uomo singolare e ammirabile che, al Concilio aveva partecipato in due modi: come perito e come inviato speciale.

Di questa duplicità di carismi (dell'essere un grande teologo ed un abile giornalista) il Laurentin fa utilissimo uso anche in questo suo libro, scritto in occasione del secondo sinodo. In «CRISI DELLA CHIESA E SECONDO SINODO» an-

che Laurentin, come già hanno fatto o vanno facendo molti fra i più importanti pensatori e teologi cattolici², ci parla della situazione attuale della Chiesa, dei suoi fermenti, del suo travaglio, della sua speranza.

Fra tutti questi interventi, liberi e appassionati, questo del Laurentin si distingue per la ampiezza, l'informazione e lo ottimismo.

L'ampiezza e l'informazione, anzitutto: prima di giudicare l'autore ricostruisce pazientemente i fatti e li espone con ordine e serenità, ben sapendo che l'informazione nella Chiesa è uno dei grandi valori, a lungo dimenticati, di cui oggi sentiamo la necessità. Questo

criterio è utilizzato per tutta la vasta serie di argomenti toccati nel volume.

L'ottimismo, poi. C'è, nel Laurentin, una naturale inclinazione al giudizio positivo, alla fiducia nelle persone, alla sdrammatizzazione dei fatti più oscuri. Pare, quasi, che la distanza fra l'autorità e la contestazione non sia poi insuperabile; che il loro contrasto sia più una dialettica che una guerra. Ci sembra che questo atteggiamento sia molto vero, oltre che edificante; che serva a farci capire che, quasi sempre, quel che unisce è molto più (e molto più importante) di quel che divide; c'insegna che si può essere molto liberi pur senza dimenticare l'unità e la verità.

René Laurentin

CRISI DELLA CHIESA E SECONDO SINODO

*analisi e fattori della crisi
la contestazione*

quel che si costruisce

problemi di base

regolazione delle nascite

celibato dei preti

divorzio

intercomunione

preparazione del sinodo

programma

prospettive

Morcelliana

Il libro, che tra l'altro è di lettura piacevolissima, costituisce uno strumento prezioso per comprendere, in dimensione religiosa e non solo giornalistica, l'attuale situazione della Chiesa. E aiuta sia gli impazienti che i timorosi a vedere con occhi più limpidi.

¹ «Crisi della Chiesa e Secondo Sinodo» - Morcelliana - pp. 408 - lire 3500. Laurentin è anche autore, tra l'altro del libro «La Madonna. Questioni di teologia». Morcelliana - pp. 156 - L. 1500.

² Fra gli altri «interventi» di noti teologi che per un momento, hanno abbandonato la specializzazione erudita per intervenire, polemicamente, sul «vivo» dell'attuale situazione ecclesiale, ricordiamo J. MARI-TAIN - Il Contadino della Garonna - Morcelliana - pp. 416 - L. 3000 L. BOUYER - Cattolicesimo in decomposizione - Morcelliana - pp. 160 - L. 1200.

LA TEOLOGIA DOPO IL VATICANO II

Pensiamo sia letteralmente impossibile dare un resoconto del volume che tocca più o meno tutti i temi suscitati dal Concilio. Preferiamo invece dare i motivi per i quali riteniamo il libro importante, anzi quasi necessario, sia per gli specialisti che per i laici che desiderino un aggiornamento sicuro e documentato sulla situazione teologica della Chiesa attuale. Siamo convinti, infatti, che con questa opera la Morcelliana ha introdotto in Italia una « novità » in campo di riflessione sui temi del Concilio.

Un primo motivo di novità sono i « nomi » impiegati nelle relazioni: sono tutti di prestigio indiscusso, si tratta di uomini che hanno vissuto il Concilio dal di dentro e hanno contribuito in misura notevolissima alla genesi stessa dei documenti conciliari: uomini scelti su scala internazionale.

Un secondo motivo è il fatto che per la prima volta in un libro viene affrontato l'intero panorama della problematica conciliare.

Inoltre i contributi non si limitano alla pura presentazione del contenuto dei documenti del « Vaticano II », ma tentano quasi sempre l'identificazione dei problemi aperti e un avvio di soluzione, almeno a modo di orientazione generale o di impostazione di metodo. Un quarto motivo di novità è dato dal fatto che vengono riportati non solo i

testi delle conferenze, ma anche i testi delle discussioni delle varie « sessioni ». I singoli oratori sono così posti nella condizione d'essere costretti dalla critica a mettere in evidenza i punti mancanti delle loro esposizioni. Spesso le vedute più sintetiche e più incidenti vengono rinvenute proprio nelle risposte alle direzioni: e va dato atto che il dibattito registrato si muove sempre su un piano di immediatezza e di serenità che denota un clima di assoluta libertà di ricerca e d'espressione.

Ultimo motivo di novità consiste nella presenza al congresso di esponenti di confessioni cristiane non cattoliche e di altre forme religiose. Non sfugirà a questo riguardo l'utilità di questa frequentazione reciproca (tanto conclamata, ma assai meno attuata) tra i teologi cattolici e gli « altri » in vista di un arricchimento e di un equilibrio da apportare alla stessa esposizione della dottrina rivelata fatta all'interno della chiesa: il dialogo inizia a dare i suoi frutti anche mettendo in crisi certezze assai poco ... certe.

SANDRO MAGGIOLINI
(Lecture)

B. AHERN, C. COLOMBO, Y. M.-J. CONGAR, H. DE LUBAC, B. HÄRING, J. C. MURRAY, K. RAHNER, R. TUCCI, *La teologia dopo il Vaticano II*, a cura di J. Miller, introd. di E. Giammanchieri, pp. XX-828, L. 8000 (rilegato)

LA COMUNITÀ E LO SPIRITO DI TAIZÈ

A sette chilometri da Cluny, su di un colle della Borgogna, vive la comunità di Taizè. Qui, nelle giornate regolate come negli antichi monasteri, si vivono le prospettive più nuove del Cristianesimo.

Nel 1940, Roger Schutz, un pastore protestante, di fronte alle lacerazioni della guerra sentì la necessità di dedicare la sua vita per ricostruire l'unità dell'uomo e degli uomini. Parecchi giovani decisero di condividere il suo impegno e nella Pasqua del 1949 i primi sette « fratelli » compirono la loro professione.

Oggi vivono a Taizè una cinquantina di questi « fratelli » venuti da tutti i Paesi e dalle diverse confessioni protestanti e una ventina sono fuori dalla comunità di origine, immersi

in ambienti disparati: quartiere nero di Chicago, Algeri, Medio Oriente.

Sono monaci, vivono in perfetta castità, completa comunione dei beni, assai poveramente nella obbedienza al priore. Il lavoro e la preghiera in comune (alle 8, alle 12, alle 19) costituiscono la giornata e sono indispensabili l'uno all'altra:

« Perché la tua preghiera sia autentica devi conoscere la durezza del lavoro. La tua preghiera diventa totale quando si integra con la tua fatica » (*La Regola di Taizè*, pag. 33).

Così nella povertà e nella gioia i fratelli superano ogni divisione:

« La povertà non ha virtù in se stessa. Lo Spirito di povertà è di vivere nella letizia dell'oggi. Se vi è gratuità per Dio a dispensare i beni della terra, vi è grazia per l'uomo a donare ciò che ha ricevuto ». (Da *La regola di Taizè*, pag. 61).

Questi brani della Regola, totalmente invasi dallo spirito evangelico, ci mostrano come l'esperienza di Taizè si riallacci alla tradizione monastica, soprattutto benedettina.

Oltre allo spirito anche la origine di questa comunità ci richiama gli antichi conventi benedettini: sorti in mezzo al disfacimento di un mondo e dei suoi ideali furono poi, in nuce, la soluzione e l'avvio a una nuova civiltà, a un nuovo modo di pensare. Forse anche Taizè sarà il segno di un nuo-

Roger Schutz
Max Thurian
**LA PAROLA VIVA
NEL CONCILIO**

pp. 172 - L. 1000

Max Thurian
**MATRIMONIO
E CELIBATO**

II ed., pp. 176 - L. 1000

**MARIA
MADRE DEL SIGNORE
IMMAGINE
DELLA CHIESA**

II ed., pp. 216 - L. 2000

**L'UOMO MODERNO
E LA VITA SPIRITUALE**

pp. 136 - L. 800

vo atteggiamento religioso che si intravede già nella premessa alla Regola:

« Ama il tuo prossimo qualunque ne sia la visione religiosa o ideologica. Non rassegnarti mai allo scandalo della separazione fra cristiani che professano così facilmente l'amore del prossimo ma rimangono divisi. Abbi la passione dell'unità del corpo di Cristo ».

La vocazione all'unità è fondamentale nell'esperienza di questa unica comunità cenobitica nata tra le Chiese della Riforma.

Il primo sforzo è verso la unità della persona che per il cristiano significa far concordare le azioni con il pensiero di Cristo che vive in lui. Su questa base è possibile poi la unità fra i cristiani che non è certamente fine a se stessa, ma che deve rendere vera l'ultima preghiera del Cristo: « che essi siano Uno, perché il mondo creda ».

« Vi sono in ciò due passi: il primo consiste nel riunirci tra noi cristiani; il secondo nell'unirci col fine di portare Dio a coloro che non credono. Questo secondo passo ci interessa qui: esso ha per oggetto di rendere presente Cristo in tutto il mondo, di fronte agli uomini di ogni razza e di tutte le lingue. Ed al tempo stesso ci restituisce alla nostra principale vocazione: la nostra vocazione universale, ecumenica, cattolica, deposta in ogni cristiano col battesimo ». (Da *L'unità, speranza di vita*, pag. 17-18).

L'ecumenismo diventa spirito missionario: l'andare incontro all'« homo technicus », alla civiltà della tecnica diviene la mèta ultima dell'unità.

È, questo, un andare incontro al mondo ricco di messaggi: in un'epoca in cui centinaia di milioni di uomini soffrono la fame l'esperienza di Taizé ricorda che uno dei primi comandamenti evangelici è la « messa in comune » dei beni della terra. Anche S. Ambrogio, S. Giovanni Crisostomo e Basilio di Cesarea sono concordi nell'affermare che « la comunità dei beni è una norma di esistenza più adeguata che la proprietà privata ed è la sola conforme alla natura » (« *Da L'oggi di Dio*, pag. 101).

Così in un mondo sempre alla ricerca di una vera vita comunitaria, le semplici ed essenziali note della Regola sono quanto di più evangelico e di più umano si possa dire.

Roger Schutz

Priore di Taizé

VIOLENZADEI PACIFICI

pp. 168 - L. 1.000

L'OGGI DI DIO

III ed., pp. 124 - L. 800

**L'UNITÀ SPERANZA
DI VITA**

II ed., pp. 126 - L. 700

**DINAMICA
DEL PROVVISORIO**

pp. 120 - L. 800

**UNANIMITÀ
NEL PLURALISMO**

pp. 96 - L. 700

LA REGOLA DI TAIZÉ

II ed., pp. 94 - L. 800

René Voillaume

CON GESÙ NEL DESERTO

pp. 248 - L. 2.000

«Fare un ritiro significa ritirarsi nella solitudine in compagnia di Gesù, per abbandonarci a Lui, a ciò che Lui stesso era venuto a cercare nel deserto. Dobbiamo dunque domandarci ciò che Gesù faceva nel deserto.

Anzitutto, dobbiamo essere persuasi che Gesù se ne andava nel deserto perché sentiva veramente il bisogno di andarci... Io penso che Gesù aveva veramente sete di solitudine per essere solo con il Padre. Gli apostoli l'hanno seguito in questa solitudine, senza poter capire bene quello che avveniva nel cuore del loro maestro. Dobbiamo però cercare di comprenderlo quanto ci è possibile perché siamo obbligati ad imitarlo, essendo tratti al suo seguito nelle sue relazioni con suo Padre. Direi dunque che gli esercizi sono un tempo privilegiato per l'esercizio della vita teologale. Questa si esercita allo stato puro, oserei dire, o nella maniera più completa, più diretta possibile, quando siamo soli di fronte a Dio».

(R. VOILLAUME, dalla 1ª meditazione)

R. Voillaume

Sulle strade del mondo

II ed., pp. XVI-328, L. 1.600

Lettere ai nostri fratelli

pp. 256, L. 1.200

Sul cammino degli uomini

pp. 228, L. 2.000

Un corso di esercizi spirituali, predicati in Vaticano al Papa e ai suoi più stretti collaboratori, viene dato alle stampe per la prima volta. Le

conversazioni, colte mediante un registratore magnetico, trascritte e sottoposte all'autore per le correzioni materiali, appaiono in un volume destinato a tutti, senza tagli o revisioni. Al clero, ai religiosi, ai fedeli, vengono offerte, per la meditazione personale, le stesse parole che un maestro di spirito ha dettato per coloro che nella Chiesa sono depositari delle più alte responsabilità.

Il fatto è nuovo e significativo. Testimonia una volta di più la volontà del Vicario di Cristo di accorciare le distanze, di tenersi in contatto familiare con tutti i suoi...

Questo dunque il significato della pubblicazione: non solo alimentare la pietà interiore di molte anime, ma anche offrire loro la percezione di questa unità dei problemi fondamentali della vita cristiana; farle sentire «una cosa sola» tra loro e con il Papa, nello sforzo della perfezione; stimolare ulteriormente, per questo motivo, le loro energie spirituali.

(dalla Prefazione di VIRGILIO LEVI)

Arturo Paoli

DIALOGO DELLA LIBERAZIONE

*seduti sul selciato
dalle barricate
dai ranchos dell'america latina
i giovani e i poveri
interpellano la chiesa
che il messaggio di liberazione
sia gridato
nel mondo*

«... Penso in un momento se lo sguardo della gioventù non sarà come lo sguardo di Dio. Il vecchio «Dies Irae» parlava del confronto con Dio. «Si passerà tutto al vaglio». Ma non sarà un processo, un semplice incrocio di sguardi, un istante che fa crollare tutta la logica. Una vita distrutta o una vita ardente? Una vita abortita o una vita consumata? Non si può non scegliere la distruzione perché non si può non scegliere la morte. Andarle incontro, o doverla lasciare entrare in casa per forza.

Se la mia generazione avesse tempo di lasciarsi guardare da questo sguardo della gioventù, e potesse sentire che uno sguardo di sfida può essere l'occhio di Dio, succederebbe una nuova creazione. Bisognerebbe accettare lealmente la distruzione di una storia, di un personaggio; dei «molti beni» come disse san Luca. Accettare di stare soli di fronte a Dio: chi sarà in quel momento il mio avvocato difensore? Nessuno, perché non ho difesa.

Ci stizzisce l'impazienza dei

giovani, la non accettazione di situazioni scomode, di persone false, di maschere da commedia, che siamo abituati a portare con coraggio; però questa nostra insofferenza ci allontana dalla verità che è crescita, coraggio di accettare il cambiamento. Se sapessimo accettare questo sguardo che ci incenerisce, che ci svuota, il coraggio di essere poveri, il «Regno di Dio» sarebbe fra noi già da questo momento.

Che alternativa resta alla distruzione di sé? Ci pare che il senso della vita possa essere questo: camminare verso una liberazione, perché questa è la permanente della storia, la grande verità umana che riusciamo a vedere come un valore sicuro, come una motivazione costante delle rivoluzioni, della ricerca personale e comunitaria dell'uomo».

ARTURO PAOLI
dall'Introduzione

ARTURO PAOLI *Dialogo della liberazione* - pp. 378 -
L. 2400.

NUOVA DELLA

Testo italiano di padre David M. Turollo
Illustrazioni di frère Eric de Saussure
della comunità di Taizé

Questa «NUOVA LETTURA DELLA BIBBIA» è, per ciascuno, la proposta di una «lettura spirituale» della Scrittura; quasi come una preghiera: leggere e meditare una pagina della Bibbia, lasciando che Dio scopra noi a noi stessi, cercando la volontà di Dio per noi, ora, nella Sua Parola.

Questo libro è proposta ed aiuto efficace per la lettura del Vecchio e del Nuovo testamento: individualmente, in famiglia, in gruppo.

Testo italiano di padre David M. Turollo - 51 illustrazioni a 4 colori - 42 in bianco e nero - realizzate da Eric de Saussure, della comunità di Taizé - pp. 288 - L. 3500 (rilegato in tela).

LETTURA BIBBIA

Non sempre l'accostamento del testo sacro riesce facile; e non sempre è possibile, anche a chi dispone della massima buona volontà, una lettura sistematica della Scrittura, con i necessari strumenti esegetici.

Questa «NUOVA LETTURA DELLA BIBBIA» non vuole affatto sostituire la bibbia «integrale»; così come non ne è affatto un semplice riassunto.

È una proposta di lettura di tutte le più belle e trasparenti (ma non sempre conosciute!) pagine dell'Antico e del Nuovo testamento.

Il testo italiano, di padre David M. Turollo, ha per base la bibbia di Gerusalemme; le illustrazioni, di Eric de Saussure della comunità di Taizè, con la loro semplicità «evangelica» sono un vero aiuto alla comprensione del testo.

La semplicità delle immagini e dello stile vuole aiutare tutti i lettori, anche i fanciulli, a comprendere la Buona Novella gustandone la profondità e il significato universale.

Gli adulti ritroveranno testi ben conosciuti, e saranno lietamente sorpresi dalla bellezza delle illustrazioni e dalla loro immediatezza. Anche gli adulti che non si sono mai accostati al testo sacro troveranno in questa pubblicazione l'occasione per un primo incontro sereno e suggestivo.

TRE LIBRI UTILI

PER CAPIRE IL CATTOLICESIMO OLANDESE

Anche i meno addentro nelle cose di Chiesa sanno ormai che il cattolicesimo olandese «fa notizia», per usare un'espressione del gergo giornalistico. Sia detto subito che mentre il fatto, di per sé, è altamente positivo, in quanto la «curiosità» che si dimostra per questi nostri fratelli di fede sta ad indicare che l'informazione su cose di religione incide, ancora, tra gli interessi degli uomini del nostro tempo, in generale finora si è stati propensi a presentare i lati negativi, o per lo meno «sensazionali», nel processo spirituale attualmente in corso nella chiesa d'Olanda. Ma, via via, si fa strada uno sforzo di comprensione maggiore: a proposito del «Nuovo Catechismo», pur nella sensibile discordanza dei giudizi e nelle inevitabili polemiche, non ancora concluse, c'è stato però, da parte di molti, un volenteroso e serio «porsi di fronte» ai problemi religiosi

più vivi e difficili d'oggi.

Prendere coscienza, in modo maturo e critico, della propria fede e, insieme, porsi il problema di come essa debba essere annunciata agli altri; è il problema del Catechismo, ma è anche un po' tutto il problema del cattolicesimo olandese, notoriamente molto impegnato sul piano teologico e su quello missionario.

È questo, anche, il fine dell'Istituto Pastorale della provincia ecclesiastica olandese, una delle idee e delle realizzazioni più importanti ed esemplari di tutto il cattolicesimo europeo contemporaneo.

Ma, per noi, si pone, ben prima di quello di giudicare, il problema di capire lo spirito e le realizzazioni dei nostri fratelli olandesi. Dobbiamo capire i precedenti storici, il contesto sociale e religioso, gli studi e le esperienze da cui è nato questo nuovo volto di cristianità.

GUIDA AL CATECHISMO OLANDESE

a cura di W. Bless e H. Van Leeuwen

pp. 288 - L. 2.800

Questa «Guida» costituisce uno strumento indispensabile per una lettura consapevole e una reale utilizzazione comunitaria e pastorale del Catechismo. Questo libro riprende il materiale dell'Istituto catechetico superiore di Nimega, in cui è nato il Nuovo Catechismo, e sono dunque i medesimi Autori ad indicare le linee maestre di una sua proficua utilizzazione pastorale.

Il volume comprende: una serie di contributi teologici sul contenuto e sul metodo del Catechismo; un piano di lettura personale ed un ampio e variato esempio di utilizzo in sede di predicazione; una proposta di spunti per un dialogo con gli uomini d'oggi, ai quali portare l'annuncio della fede nei termini delle loro domande più vitali; una raccolta di esperienze di dialogo fra i fedeli d'Olanda; un indice delle citazioni bibliche, utile strumento di lettura, che non si trova nell'ed. italiana del Catechismo.

COLLANA NUOVI ORIZZONTI

Josef Dreissen

DIAGNOSI DEL CATECHISMO OLANDESE

pp. 156 - L. 1.400

L'Autore, professore di catechistica nel Seminario di Aachen in Germania, dimostra in quale misura questo nuovo catechismo per adulti sia il frutto di serie riflessioni pedagogiche, psicologiche e sociologiche. Ne analizza ampiamente la struttura antropologica di fondo, il linguaggio e la concezione teologica, riferendosi continuamente alle fonti, soprattutto alla teologia di Schoonenberg e Schillebeeckx e senza perdere di vista la situazione pastorale in Olanda, che è, in fondo, la vera chiave per capire questo Catechismo.

W. Goddijn - W. Kusters

J. Van Learhoven - Y. Snabel

UNA CHIESA CHE RISCHIA

Strutture sperimentali per una Chiesa di popolo

pp. 120 - L. 1.200

L'Ufficio dell'Istituto Pastorale, che è insieme Segretariato del Concilio pastorale in Olanda, offre in questo volume un profilo di se stesso e della sua attività. La quale è stata così importante che il Card Alfrink, presentando il volume, afferma: «I vescovi sono infatti convinti che la loro decisione di fondare questo Istituto, a soli cinque anni di distanza, si è rivelata come feconda».

Un libro necessario per capire l'Olanda; e molto utile per capire le esigenze della pastorale nel mondo di oggi.

Viktor Steininger

DIVORZIO ANCHE PER CHI

ACCETTA IL VANGELO?

Paradossi dell'indissolubilità matrimoniale

pp. 192 - L. 1.800

Questo volume si propone di dimostrare che, dal punto di vista giuridico, è possibile sciogliere anche matrimoni sacramentali già consumati.

Si tratta di uno studio molto ardito; ma che, dello studio, conserva tutte le caratteristiche fondamentali; è svolto in modo lineare ed assai documentato, denuncia chiaramente le premesse e l'itinerario del ragionamento, non pretende affatto di conseguire risultati definitivi, bensì di stimolare ulteriori discussioni.

herder · morcelliana

È NECESSARIA UNA TEOLOGIA PASTORALE?

Uno dei motivi d'inquietudine, nella Chiesa di questi anni, è dato probabilmente dal visibile ritardo con cui la riflessione ecclesiale nata dal Concilio riesce a trasformarsi in prassi equilibrata e costante del Popolo di Dio.

Fra le cose che ci possiamo rimproverare, e che stanno alla base di questo disagio talvolta paralizzante, c'è forse anche la consuetudine (radicata nella nostra cultura e nella nostra spiritualità) a separare, giustapponendo, la «tesi» dalla «ipotesi»: siamo portati a pensare che le nostre riflessioni ecclesiologiche, la vita del popolo di Dio così come la vediamo scoprendo sui documenti conciliari o negli studi più aggiornati, siano tutt'altra cosa dall'esperienza quotidiana della liturgia, della catechesi, della vita comunitaria ad es. nella nostra chiesa locale.

Si tratta di superare questa frattura; di capire che è possibile ed utile anche una riflessione teologica che, per così dire, nasca ed abbia ad oggetto la vita concreta, della Chiesa, la sua prassi feriale, vista come agire salvifico di Dio nel mondo.

Ecco la teologia «pastorale» (o «pratica»): comprendere e progettare la vita della Chiesa oggi, ma non con criteri di strategia mondana; bensì come impegno strettamente religioso e rigorosamente teologico teo-
so, di continuo, a stabilire un

rapporto fra il messaggio centrale della Rivelazione e l'uomo del mondo d'oggi.

La teologia pastorale interessa dunque tutti i cristiani, e non soltanto i «pastori»; esige una profonda e seria attenzione alla storia e alla situazione dell'uomo; aiuta la crescita di una fede matura, cosciente del contesto storico in cui vive e in cui la Chiesa deve realizzare la sua missione. Tradotti dal tedesco da dell'Istituto Piemontese di Teologia Pastorale sono recentemente comparsi, per le Edizioni Herder-Morcelliana i primi volumi della collana «Studi di teologia pastorale», che qui presentiamo.

Lo scopo è, appunto, di favorire la riflessione dei pastori d'anime e di tutti i cristiani responsabili, sui fondamenti teologici e gli sviluppi concreti delle attività ecclesiali. L'indagine della situazione attuale in cui la Chiesa è chiamata a svolgere le sue funzioni salvifiche è oggi quanto mai necessaria per una pastorale efficace. Questi volumi, per l'autorevolezza degli studi contenuti e per la concretezza dei temi affrontati, rispondono pienamente allo scopo.

Non potranno mancare, tra l'altro, a tutti quei laici che vanno assumendo responsabilità nuove e sempre più vaste nei consigli pastorali e in tutte le altre forme di corresponsabilità nella pastorale della Chiesa.

STUDI DI TEOLOGIA PASTORALE

diretti da Karl Rahner

K. Rahner, N. Greinacher, H. Schuster, B. Dreher

LA SALVEZZA NELLA CHIESA

pp. 192. L. 1600

Questo volume, il primo della collana, è una riflessione fondamentale e attualissima sui permanenti momenti strutturali della mediazione salvifica della Chiesa.

Indice dei capitoli: Mediazione della salvezza e processo della salvez-

za - L'importanza dei diversi aspetti della pietà - Elite e massa - Il principio della «partnership» e la struttura dialogica - Le fasi dell'età e l'iniziazione graduale nel cristianesimo vissuto - La giusta struttura formale del messaggio cristiano - Intimità del fatto religioso e propaganda religiosa - Differenza tra morale teoretica e reale - Strutture «tattiche» della pastorale.

K. Rahner, U. Ranke-Heinemann

K. Lehmann, A. Bohm

LA CHIESA NELLA SITUAZIONE D'OGGI

pp. 280, L. 2600

In questo tempo di contestazione e di dissenso, anche nei confronti delle strutture ecclesiastiche, è necessario che la teologia pastorale rifletta sui principi ultimi dell'autocomprensione della Chiesa; e tenti di elaborare gli imperativi che possono determinarne la presenza e l'agire nel mondo contemporaneo. Gli autori prendono quindi espressamente in esame le strutture, le purificano da un determinismo tradizionalistico, dalla tradizione della staticità, dal pericolo dell'ideologia, e le fanno responsabili di una funzione dinamica, critica e profetica.

Indice dei capitoli: Il rapporto della Chiesa con la situazione d'oggi: Strategia ecclesiastica globale - Principi generali della centralizzazione e della decentralizzazione nella Chiesa - Il mandato della Chiesa nel mondo permanentemente secolare - Rapporto tra teologia pratica e missiologia - Natura ed indipendenza della missione esterna quale funzione fondamentale di tutta la Chiesa - Soggetti della missione - L'«oggetto» della missione - Strategia missionaria - La Chiesa e le confessioni cristiane: Chiesa, confessioni ed «eresia» - Spunti e risultati di un incontro ecumenico fino ad ora - Attuali compiti ecumenici della Chiesa - Considerazioni pratiche di teologia pastorale per l'incontro ecumenico - La Chiesa e il dominio delle ideologie: natura e mutamento di struttura delle ideologie - La sfida delle ideologie alla Chiesa - Forza e debolezza delle grandi ideologie.

herder - morcelliana

Albert Görres

PATOLOGIA DEL CATTOLICESIMO

pp. 114, L. 1100

Una «patologia del cattolicesimo» è necessaria per una teologia pratica. Questa infatti non si deve solo occupare dell'essenza della chiesa, sempre ugualmente valida, ma anche della situazione concreta, in cui rientra pure l'umano e il troppo umano. Gli altri studi di questa «teologia pastorale» dimostrano chiaramente che non si nega minimamente la ecclesiologia essenziale. Quanto più la teologia pastorale vede se stessa come rappresentazione della coscienza che la chiesa ha di sé in questo tempo, tanto meno può sottrarsi di fronte al volto concreto di questa chiesa e di questi uomini.

Indice dei capitoli: Origini di possibili alterazioni - La manifestazione concreta dei falsi atteggiamenti cattolici - Patologia della coscienza - Falsi atteggiamenti nell'accezione di libertà e di obbligo - Spiritualismo e morale sessuale - Il male di fondo e le possibilità di un suo superamento.

Karl Rahner

FONDAMENTI DELLA TEOLOGIA PASTORALE

pp. 168, L. 1800

Questo libro, partendo dalla natura della chiesa e dall'analisi teologica della situazione presente, tratta dell'attuale «auto-realizzazione» della Chiesa: glorificare Dio servire alla salvezza degli uomini, essere a disposizione del mondo. Un'ecclesiologia essenziale, posta a contatto coi problemi della teologia pastorale, diventa in tal modo, se così si può dire, un'«ecclesiologia esistenziale».

sa come presenza della autocomunicazione di Dio - Popolo di Dio e Gerarchia - Parte seconda: la Chiesa intera come soggetto di attività mediatrice della salvezza - La diversità delle funzioni di ciascun membro della Chiesa - Istituzione e libero carisma - La suddivisione dell'unico ufficio nella Chiesa - Vescovo e diocesi - Il presbiterio ed il singolo sacerdote - La parrocchia - Diaconato e diacono - Il Papa e il governo centrale di Roma.

Indice dei capitoli: Par- La Chiesa in quanto pre-
te prima: la natura fon- senza della verità e del-
damentale della Chiesa - l'amore di Dio - La Chie-

herder - morcelliana

SAGGI DI TEOLOGIA PASTORALE

Han Fortmann

SALUTE E SALVEZZA

Vita religiosa tra equilibrio e nevrosi

pp. 160 - L. 1.400

Una religiosità bene intesa contribuisce ad una sanità dello spirito, cioè favorisce la maturazione armonica di tutta la persona, integrandone tutti i fattori costitutivi: la fede, l'intelligenza, la sensibilità, l'amore ed anche gli istinti sani e naturali. L'ago della bilancia è forse oggi il problema ecclesiale e personale dell'autorità. Questo è lo sfondo tematico su cui lo autore delinea i compiti di una pastorale odierna, che ha la grande responsabilità di affermare tutto il messaggio evangelico della salvezza e, insieme, tutti i valori di una sana personalità.

Indice dei capitoli: Sanità psichica e salvezza - «Affinché siano sani nella fede» - Sanità psichica e felicità - Virtù terapeutica dell'amore - L'impotenza della fede - Il figlio maggiore e la Chiesa come madre - Crisi di auto-rità?

herder · morcelliana

**CEDOLA DI COMMISSIONE
LIBRARIA**

**MORCELLIANA
EDITRICE**

Casella Postale, 343

25100 BRESCIA

Francatura a carico del destinatario da addebitarsi sul conto di credito n. 87 presso l'Uff. Poste di Brescia C. P. (autorizz. della Dir. Prov. P.T. di Brescia) N. 14241-7-A.L. del 30-4-'57

NON AFFRANGERE

NOVITA'

« SELEZIONE CSER »

Nuova serie

Anno II (1970)

emigrazione italiana in germania

con 50 tabelle statistiche
e 2 cartogrammi in policromia

due fascicoli

Pp. 46, 107

Lire 1.000

pastorale e condizionamento sociale

(Note di
pastorale dell'emigrazione)

Pp. 50

Lire 500

I quaderni sono disponibili presso il
Centro Studi Emigrazione
Via Calandrelli 9/A
00153 Roma

Per ordinativi superiori alle 5 copie, sconto del 10%

La rivista trimestrale

STUDI EMIGRAZIONE

pubblica

- studi di sociologia dell'emigrazione
- note e discussioni sui problemi sociologici e pastorali
- documentazioni storiche
- segnalazioni di articoli di riviste italiane ed estere
- recensioni
- notiziario

a cura del



Centro Studi Emigrazione - Roma
promosso dai Missionari Scalabriniani
per lo studio dei problemi migratori

in collaborazione con la
MORCELLIANA - Brescia



L. 900

Spedizione in abbon. postale - Gruppo IV